

SEDUTA n. 29 del 11.10.1994

Presidenza del Presidente Tretter

Ore 10.10

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

WILLEIT: (*segretario*): (*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*): (*ruf die Namen auf*)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
E' importante comunicare all'aula che nessuno è assente oggi, ci siamo tutti, vuol dire che su questo punto all'ordine del giorno c'è la disponibilità e la partecipazione dell'intero Consiglio, complimenti veramente.
Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.

DENICOLO': (*Sekretär*): (*verliest das Protokoll*)
(*segretario*): (*legge il processo verbale*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

La Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

- n. 22: Variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1994 (primo provvedimento), in data 30 settembre 1994 e
- n. 23: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, in data 6 ottobre 1994.

In data 7 ottobre 1994, sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- n. 36, da parte dei Consiglieri regionali Bolzonello, Holzmann e Taverna, concernente disservizi presso l'Ufficio Catasto di Brunico;
- n. 37, da parte dei Consiglieri regionali Holzmann, Bolzonello e Taverna, concernente la promozione al nono livello di dipendenti sprovvisti di laurea. La medesima sostituisce la interrogazione n. 31, già all'ordine del giorno del Consiglio regionale, che viene ritirata.

E' stata data risposta alle seguenti interrogazioni:

- n. 22, del Consigliere regionale Pinter, concernente l'affidamento da parte della Presidenza del Consiglio regionale di incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica a persone estranee al Consiglio regionale e
- n. 29, del Consigliere regionale Taverna, concernente consulenze affidate dalla Regione ed in particolare presso il Museo dell'Ufficio tavolare.

Il testo delle interrogazioni nn. 22 e 29 e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Proseguiamo con la trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 15: Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale).**

Siamo in discussione dell'art. 30 e comunico che stamattina nella conferenza dei capigruppo abbiamo convenuto che all'esaurimento di questo punto all'ordine del giorno il Consiglio interromperà i lavori. Nella giornata del 14 non si terrà seduta del Consiglio, nel rispetto di uno sciopero nazionale.

Chiedo al Presidente della Giunta se intende ritirare gli emendamenti presentati in data 30 settembre, che dovrebbero essere discussi ora.

Voglio soltanto dichiarare, confortato da pareri forniti da un luminare in prassi parlamentare e dal confronto avuto in sede di riunione dei capigruppo, l'emendamento come presentato dalla Giunta in data odierna, è dichiarato ammissibile, pertanto chiedo che venga distribuito e darei la parola alla Giunta per dichiarare, se gli emendamenti presentati in data 30 settembre vengono ritirati e allora ci confronteremo sull'emendamento testè distribuito.

GIOVANAZZI: Torno a dire che l'obiettivo delle forze di coalizione è quello di avere una legge per l'elezione diretta del sindaco ed in tal senso, proprio come maggioranza, è stato presentato un emendamento all'art. 30. Comunico anche che sono stati ritirati gli emendamenti precedentemente presentati da parte della Giunta, riferiti sempre allo stesso articolo, 1670, 1671. La maggioranza confida nella disponibilità di tutte le forze politiche presenti in Consiglio per creare le condizioni favorevoli per l'approvazione di questo disegno di legge.

Mi auguro che si creino queste condizioni e questo disegno di legge possa trovare approvazione ancora in queste sedute di Consiglio.

PRESIDENTE: Informo l'aula che questo emendamento recepisce il principio approvato con un emendamento a firma di Zendron, Kury ed altri. Perciò vengono ritirati gli emendamenti della Giunta e considerato che tale emendamento, nonostante riproduca la lettera di ulteriori precedenti emendamenti, non ne riproduce la sostanza normativa e non può pertanto essere considerato identico e quindi suscettibile a preclusioni.

Ritengo pertanto tale emendamento ammissibile ed apro la discussione sullo stesso.

Dò lettura dell'emendamento a firma Giovanazzi ed altri, che recita: i commi 3, 4, 5, 3 6 dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

"3. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al

decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale".

Prego dare lettura del testo in tedesco.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 30 vorgelegt von der Regierung. Die Absätze 3, 4, 5 und 6 des Art. 30 werden durch die nachstehenden ersetzt:

"3. Zum Bürgermeister wird jener Kandidat als gewählt verkündet, der die meisten gültigen Stimmen erreicht hat. Bei Stimmgleichheit wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach jenem des ersten Wahlganges stattzufinden hat und die beiden Kandidaten betrifft, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit unter mehreren Kandidaten ist jener Kandidat zur Stichwahl zugelassen, der der Liste für die Wahl des Gemeinderates angehört, welche die höchste Wahlziffer erlangt hat. Bei gleicher Wahlziffer nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil.

4. Bei dauernder Verhinderung, bei Ableben oder bei Verzicht eines der zu Stichwahl im Sinne des Absatzes 3 zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung nachfolgende Kandidat an der Stichwahl teil. Diese Stichwahl findet am Sonntag nach dem zehnten Tag statt, der dem Eintreten eines der obgenannten Umstände folgt. Der Verzicht muß dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden."

PRESIDENTE: Apro la discussione sull'emendamento. Ha chiesto di intervenire il cons. Atz, ne ha facoltà.

ATZ: Danke, Herr Präsident.

Ich darf im Namen der Südtiroler Volkspartei auf ein paar Punkte hinweisen. Wir haben in diesen Moment drei Möglichkeiten mit dem Artikel 30 umzugehen.

Die erste Möglichkeit ist: Laut juridischem Gutachten hätten wir das Recht dazu, dem Text so zuzustimmen und durchzuziehen wie er von der Kommission erarbeitet wurde. Das Risiko, daß wir eingehen würden wäre, daß dieses Gesetz vielleicht mit diesem Artikel 30 in Rom zurückgewiesen werden könnte.

Die zweite Möglichkeit wäre den Kommissionstext so abzuändern, daß er unserem Sinne entspricht. Er ist auch in der Kommission nicht so durchgegangen, wie wir ihn gerne gehabt hätten. Das Risiko wäre auch hier, daß diesen Artikel 30 jemand anfechten könnte. Jedenfalls auch dieses Risiko beinhaltet, daß diese Gesetz dann nicht wirksam werden könnte.

Und dann gibt es die dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, daß wir freiwillig dem Änderungsantrag zustimmen. Dem Änderungsantrag, den jetzt der Assessor Giovanazzi formuliert und vorgelesen hat.

Im Namen der Südtiroler Volkspartei darf ich hier erklären, daß wir den Willen der Bevölkerung respektieren. Es hat zu diesem Thema eine Volksbefragung gegeben. Andererseits müssen wir auch bedenken, daß wir jetzt unter Zeitdruck sind. Sie wissen, daß wir dieses Gesetz im Juli vor unserem Urlaub noch verabschiedet hätten wollen. Wir wollen diesem Zeitdruck jetzt auch stattgeben so daß wir garantieren können, daß die Gemeinderatswahlen im Mai nächsten Jahres durchgeführt werden können und nicht riskieren, daß wir sie verschieben müssen auf den Herbst. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, daß dieses Gesetz in Rom rückverwiesen wird oder daß es irgend jemand anfechten kann. Wir werden somit diesen Änderungsantrag zum Artikel 30 zustimmen.

(La ringrazio signor Presidente!

A nome della Südtiroler Volkspartei desidero annunciare all'aula che le possibili soluzioni individuate in ordine all'art. 30 sono tre.

La prima possibilità è la seguente: in base ai pareri acquisiti avremmo il diritto di portare avanti e di approvare il testo elaborato in sede referente. Tuttavia, così facendo, potremmo correre il rischio di pregiudicare l'approvazione della legge a livello governativo.

La seconda possibilità consiste nel modificare il testo della commissione. A riguardo desidero precisare che anche in sede referente non eravamo d'accordo con la formulazione dell'articolo. Il rischio che potremmo correre in tal caso è che qualcuno possa impugnare la legge con la conseguenza che la legge non potrà essere tradotta in pratica.

Permane infine la terza possibilità, ovvero di sostenere l'emendamento che è testè stato letto dall'assessore Giovanazzi.

A nome della Südtiroler Volkspartei desidero annunciare che rispettiamo la volontà che la popolazione ha espresso in occasione del referendum. Inoltre non va dimenticato che i tempi stringono. E' risaputo che era nostro intendimento emanare la legge ancor prima della pausa estiva. Non vogliamo far perdere altro tempo prezioso, onde evitare che le prossime elezioni comunali previste per il maggio del '95 debbano venir rinviata all'autunno. Non vogliamo correre il rischio che la legge venga rinviata a livello governativo o che possa venir impugnata. Pertanto annuncio il nostro voto favorevole in ordine all'art. 30.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ: Diese hier vorliegende Formulierung findet ich klar und ausgereift. Insofern haben die Diskussionen doch etwas gebracht und man kann ohne weiteres sagen, daß hier der Wille der Bevölkerung respektiert wird und daß damit auch den demokratischen Erfordernissen voll Rechnung getragen wird. Auch sprachlich ist es klarer, was eben die bereits bei der letzten Sitzung angemerkten Mißverständnisse betreffend einer zweiten oder dritten Stichwahl anbelangen. Also wenn das so durchgeht, also akzeptiert angenommen wird hier vom Plenum, dann glaube ich, können wir sagen, daß wir einen guten und vernünftigen Artikel 30 alle miteinander daraus gemacht haben.

(Ritengo la presente formulazione molto chiara e ponderata; sono pertanto dell'avviso che le discussioni svolte siano state fruttuose. Ritengo che con la presente formulazione venga rispettata la volontà della popolazione ed inoltre venga tenuto conto delle esigenze democratiche. Anche dal punto di vista linguistico è molto più chiara e questo soprattutto per la parte da me contestata nel corso della precedente seduta riferita al secondo o terzo turno elettorale. Pertanto ritengo si possa affermare - sempre che questa formulazione trovi il consenso di quest'aula - che questo consesso sia stato in grado di emanare un art. 30 dalla formulazione chiara e dal contenuto ragionevole.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron, ne ha facoltà.

ZENDRON: Brevemente Presidente, per associarmi a quanto detto dalla cons. Klotz e per dire che ci sembra sia stato fatto un passo avanti in una direzione di ragionevolezza, di soluzione, che sia rispettosa della sostanza di quanto già deliberato da questo consiglio, anche su nostra proposta.

Quindi voteremo per questo emendamento, abbiamo qualche perplessità marginale per il fatto che si contraddice il principio che si dovrebbe rivotare su una materia su cui si è già deliberato, però in questo caso ci sembra che l'accordo politico che si è trovato sulla sostanza ci possa permettere di considerare questa procedura un'eccezione, rispetto a quella che invece vorremo normalmente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Delladio, ne ha facoltà.

DELLADIO: Grazie signor Presidente. Egregi colleghi, ritengo, come è stato detto dal Presidente Grandi, che questa è una soluzione politica, sto vivendo la politica da neofita e cerco di cogliere tutti gli aspetti delle vicissitudini alle quali in prima persona partecipo. Trovo strano che il collega Atz, all'inizio della seduta dei capigruppo, in maniera energica portava avanti il discorso dello sbarramento del 25% e sono servite poche parole e pochi accordi nei corridoi per definire la strategia da adottare per riconsiderare il consigliere ad essere favorevole all'emendamento proposto dalla Giunta.

Mi domando che cosa è stato concordato per far sì che l'SVP accolga favorevolmente l'emendamento della Giunta, probabilmente sarà stato concordato che una volta licenziata la legge sull'elezione diretta dei sindaci, verrà presentata tempestivamente un'altra proposta di legge, emendativa di quella che andiamo ad adottare attualmente, che porterà la discussione nuovamente in aula della soglia del 25%.

Questa era una considerazione personale, ognuno è lecito di fare perseguire gli obiettivi che ritiene opportuno perseguire. Per quanto riguarda questo emendamento riteniamo che è ponderato, è valido e pertanto noi del nostro gruppo lo appoggeremo. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner, ne ha facoltà.

LEITNER: Herr Präsident, auch die Freiheitlichen werden diesem Abänderungsantrag zustimmen, weil dieser Abänderungsantrag dem Willen des Regionalrates Rechnung trägt, aufgrund der Diskussionen und Abstimmungen, die wir in der Vergangenheit hier geführt haben.

(Illustre signor Presidente, anche i Freiheitlichen esprimeranno voto favorevole in ordine a questo emendamento, poiché corrisponde alla volontà che il Consiglio regionale ha precedentemente espresso.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento all'art. 30 è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 30 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 30 è approvato.

Art. 31

(Comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale)

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla

scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata o il numero di lista.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 37.

DENICOLO':

Art. 31

(Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern - Einzelvorschriften betreffend die Stimmabgabe für die Wahl des Gemeinderates)

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern wird die Listenstimme abgegeben, indem auf dem Stimmzettel mit dem Kopierstift ein Zeichen auf das Listenzeichen der gewählten Liste oder in das Rechteck gesetzt wird, in welchem es enthalten ist.

2. Ein gültiger Stimmzettel gilt als eine Listenstimme.

3. Der Wähler kann seine Vorzugsstimme ausschließlich den Kandidaten der gewählten Liste geben.

4. Jeder Wähler darf für höchstens vier Kandidaten Vorzugsstimmen abgeben.

5. Die Vorzugsstimme wird abgegeben, indem mit dem Kopierstift auf den neben dem Listenzeichen vorgedruckten Zeilen der Zuname, notfalls der Zu- und Vorname, der bevorzugten Kandidaten oder dessen Listennummer eingetragen wird, die in der gewählten Liste enthalten sind.

6. Falls der Kandidat zwei Zunamen hat, kann der Wähler bei Abgabe der Vorzugsstimme nur einen der beiden Zunamen angeben. Wenn die Möglichkeit einer Verwechslung unter mehreren Kandidaten besteht, muß die Angabe beide Zunamen und notfalls Geburtsdatum und Geburtsort enthalten.

7. Die Zuweisung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Artikel 37.

PRESIDENTE: Comunico all'aula che l'emendamento a firma Benedikter, Leitner e Klotz decade.

All'art. 31 ci sono tre emendamenti. Ha chiesto la parola il cons. Benedetti.

BENEDETTI: Grazie Presidente, solo per dire che i miei emendamenti all'art. 31 e all'art. 32 sono ritirati, in quanto già abbiamo esaminato la materia.

PRESIDENTE: La ringrazio, allora gli emendamenti a firma Benedetti agli artt. 31 e 32 sono ritirati.

Rimane in piedi l'emendamento all'art. 31 a firma Kury e Zendron. La parola alla cons. Kury.

KURY: Ich ziehe den Abänderungsantrag zurück.

(Ritiro l'emendamento di cui sono titolare.)

PRESIDENTE: La cons. Kury ritira il suo emendamento. Rimane l'emendamento della Giunta, che recita: nel comma 5 le parole "o il numero di lista" sono soppresse.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 31: Im Absatz 5 werden die Worte "oder dessen Listennummer" gestrichen.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Velocemente per dire che è una norma antibroglio quella di togliere la possibilità di esprimere delle preferenze attraverso i numeri, l'abbiamo corretta e quindi è un aggiustamento all'art. 31.

PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 31 così emendato è approvato.

Art. 32

(Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, di vicesindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 21, comma 2 ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco ed il congiunto candidato alla carica di vicesindaco, tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco votati, scrivendone il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome o il numero di lista nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono proclamati eletti sindaco e vicesindaco i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco, con i relativi candidati alla carica di vicesindaco, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipano al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età ed il congiunto vicesindaco.

5. In caso di impedimento permanente o di decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, secondo periodo, dovranno essere indette nuove elezioni da effettuarsi entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale sono scritti i nomi dei candidati prescelti.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età. E' eletto vicesindaco il candidato collegato al sindaco proclamato eletto.

9. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 38.

DENICOLO':

Art. 32

(Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern - Wahl des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters und des Gemeinderates)

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern erfolgt die Wahl des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters und des Gemeinderates mit einem einzigen Stimmzettel. Der Stimmzettel enthält den Zunamen und den Vornamen der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters, die Listenzeichen der im Sinne des Artikels 21 Absatz 2 verbundenen Listen und neben jedem Listenzeichen ein Feld für die Abgabe der Vorzugsstimme für den Gemeinderat.

2. Jeder Wähler wählt einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und den mit ihm verbundenen Kandidaten für das Amt des Vizebürgermeisters, indem er mit dem Kopierstift ein Zeichen neben einem der Listenzeichen der mit ihnen verbundenen Listen anbringt. Er kann weiters vier Vorzugsstimmen für Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes abgeben, die in den Listen eingetragen sind, welche mit den ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters verbunden sind, indem er deren Zunamen und, falls erforderlich, deren Zu- und Vornamen oder deren Listennummer in den Zeilen neben dem gewählten Listenzeichen einträgt. Sollte der Kandidat zwei Zunamen haben, so kann der Wähler bei der Abgabe der Vorzugsstimme auch nur einen davon angeben. Es müssen jedoch beide Zunamen und gegebenenfalls der Geburtsort und das Geburtsdatum angegeben werden, falls Verwechslungen mit anderen Kandidaten aufkommen könnten.

3. Zum Bürgermeister und Vizebürgermeister werden jene Kandidaten als gewählt verkündet, die die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten haben.

4. Falls kein Kandidat die Mehrheit nach Absatz 3 erreicht, wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der am zweiten Sonntag nach jenem des ersten Wahlganges stattfindet. Zum zweiten Wahlgang sind die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters mit den jeweiligen Kandidaten für das Amt des Vizebürgermeisters zugelassen, die im ersten Wahlgang die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit zwischen den Kandidaten nehmen der ältere Kandidat für das Amt des Bürgermeisters und der mit ihm verbundene Kandidat für das Amt des Vizebürgermeisters an der Stichwahl teil.

5. Bei dauernder Verhinderung oder bei Ableben eines der im Sinne des Absatz 4 zweiter Satz zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten sind neue Wahlen anzuberaumen, die innerhalb neunzig Tagen nach dem Eintritt eines dieser Umstände stattfinden müssen.

6. Für die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten bleiben die beim ersten Wahlgang erklärten Verbindungen mit den Listen für die Wahl des Gemeinderates aufrecht. Die zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten sind jedoch befugt, innerhalb von sieben Tagen ab der ersten Wahl zusätzlich zu den Verbindungen beim ersten Wahlgang weitere Listenverbindungen zu erklären. Die weitere Verbindung mit einer Gruppe von Listen, die im Sinne des Artikels 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 untereinander verbunden sind, muß sämtliche Listen der Gruppe betreffen. Sämtliche Erklärungen über die Verbindungen mit den Listen sind nur dann gültig, wenn sie mit gleichlautenden Erklärungen der jeweiligen Listenbeauftragten übereinstimmen.

7. Auf dem Stimmzettel für die Stichwahl sind der Vorname und der Zuname der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen angeführt. Die Stimme wird abgegeben, indem im Rechteck, in welchem die Namen des ausgewählten Kandidaten stehen, ein Zeichen gesetzt wird.

8. Nach dem zweiten Wahlgang wird jener Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmgleichheit wird derjenige Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet, der im Sinne von Absatz 6 mit der Liste oder Gruppe von Listen für die Wahl des Gemeinderates verbunden war, die die höchste Gesamtwahlziffer erzielt hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als zum Bürgermeister gewählt verkündet. Zum Vizebürgermeister wird der Kandidat gewählt, der mit dem als gewählt verkündeten Bürgermeister verbunden ist.

9. Die Zuweisung der Sitze an die Listen erfolgt gemäß den Modalitäten laut Artikel 38.

PRESIDENTE: Comunico all'aula che sono stati presentati alcuni emendamenti. L'emendamento a firma Benedikter ed altri è decaduto. Un emendamento a firma Benedetti è ritirato; è pure ritirato l'emendamento a firma Kury, rimane in piedi l'emendamento della Giunta; abbiamo poi due emendamenti a firma Mayr C. ed altri.

Dò lettura dell'emendamento della Giunta: Nella rubrica le parole ", del vicesindaco" sono soppresse.

Nel comma 1 le parole ", del vicesindaco" e le parole ", di vicesindaco" sono soppresse.

Nel comma 2 le parole "ed il congiunto candidato alla carica di vicesindaco," sono soppresse; le parole "ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco votati" sono sostituite dalle parole "al candidato alla carica di sindaco votato"; le parole "o il numero di lista" sono soppresse.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi."

Nel comma 4 le parole ", con i relativi candidati alla carica di vicesindaco," sono soppresse e le parole "partecipano al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età ed il congiunto vicesindaco" sono sostituite dalle parole "partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età".

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circendariale".

Nel comma 7 le parole "e di vicesindaco" sono soppresse. Le parole "sul rettangolo entro il quale sono scritti i nomi dei candidati prescelti." sono sostituite dalle parole "nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto".

Nel comma 8 le parole "E' eletto vicesindaco il candidato collegato al sindaco proclamato eletto." sono soppresse.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 32 der Regierung.

In der Überschrift werden die Worte ", des Vizebürgermeisters" gestrichen.

Im Absatz 1 werden die Worte ", des Vizebürgermeisters" in der zweiten und dritten bzw. in der sechsten und siebten Zeile gestrichen.

Im Absatz 2 werden die Worte "und den mit ihm verbundenen Kandidaten für das Amt des Vizebürgermeisters" gestrichen. Die Worte "welche mit den ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters verbunden sind" werden durch die nachstehenden Worte ersetzt: "welche mit dem ausgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden sind". Die Worte "oder deren Listennummer" werden gestrichen.

Der Absatz 3 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"3. Der Kandidat, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, wird als zum Bürgermeister gewählt verkündet."

Im Absatz 4 werden die Worte "mit den jeweiligen Kandidaten für das Amt des Vizebürgermeisters" gestrichen. Die Worte "nehmen der ältere Kandidat für das Amt des Bürgermeisters und der mit ihm verbundene Kandidat für das Amt des Vizebürgermeisters" werden durch die Worte "nimmt der ältere Kandidat" ersetzt.

Der Absatz 5 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"5. Bei dauernder Verhinderung, bei Ableben oder bei Verzicht eines der im Sinne des Absatzes 4 zweiter Satz zur Stichwahl zugelassenen Kandidaten nimmt der in der Rangordnung folgende Kandidat an der

Stichwahl teil. Die Stichwahl findet an dem Sonntag statt, der auf den zehnten Tag nach Eintreten des obengenannten Umstands folgt. Der Verzicht muß dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. der Bezirkswahlunterkommission schriftlich mitgeteilt werden."

Im Absatz 7 werden die Worte "und des Vizebürgermeisters" gestrichen. Die Worte "im Rechteck, in welchem Namen der ausgewählten Kandidaten stehen" werden durch die Worte "im Feld, in welchem der Name des ausgewählten Kandidaten steht" ersetzt.

Im Absatz 8 werden die nachstehenden Worte gestrichen: "Zum Vizebürgermeister wird der Kandidat gewählt, der mit dem als gewählt verkündeten Bürgermeister verbunden ist."

PRESIDENTE: Vedo che la collega Klotz segue con attenzione i lavori, la qual cosa ci aiuta a non sbagliare, grazie.

Sono stati presentati due emendamenti a firma della cons. Mayr, uno è ritirato, rimane in piedi l'emendamento al comma 7. Per fare ne dia lettura lei.

MAYR CHR.: Im Absatz 7 erster Satz sollen folgende Worte gestrichen werden: "sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen"...

(Nel comma 7, prima frase sono soppresse le parole "ed i simboli delle liste collegate".)

PRESIDENTE: Lo vuole illustrare?

MAYR C.: Siccome siamo in ballottaggio è importante il nome del candidato e non anche il simbolo o la lista.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento Mayr C.? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Nach der Änderung des Artikels 30 muß wohl auch der Absatz 3 umgeschrieben werden, denn hier ist immer noch die Rede davon, daß "Der Kandidat, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat, als zum Bürgermeister gewählt verkündet wird." Muß das nicht korrigiert werden? Es muß lauten: "Der Kandidat, der die Stimmenmehrheit erhalten hat, wird als zum Bürgermeister gewählt verkündet."

(Dal momento che l'art. 30 è stato modificato, ritengo sia necessario riscrivere il comma 3 che tutt'ora stabilisce che "è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi." Tale formulazione dovrà a mio avviso venir rivista, nel senso di prevedere che sia eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: E' un aspetto più tecnico, si tratta del sistema previsto per i comuni superiori ai 13 mila abitanti e c'è appunto la necessità di modificarlo, essendovi un sistema diverso. Praticamente sopra i 13 mila abitanti c'è un sistema diverso di elezione e non fa riferimento ai comuni con popolazione inferiore.

PRESIDENTE: E' così, cons. Klotz e non serve emendare il comma 3, come lei ha suggerito, appunto per questa spiegazione che ha dato l'assessore.

Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 32 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 32 è approvato.

Art. 33

(Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione)

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, ed all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

DENICOLO':

Art. 33

(Einzelvorschriften betreffend die Durchführung des zweiten Wahlganges)

1. Die Wahlhandlungen betreffend den zweiten Wahlgang werden durch die Bestimmungen über die Durchführung des ersten Wahlganges geregelt.

2. Die Wahlämter für den ersten Wahlgang werden für den zweiten Wahlgang beibehalten.

3. Zum zweiten Wahlgang in den jeweiligen Sprengeln sind die Wähler zugelassen, die den Wahlausweis oder die gleichwertigen Unterlagen nach dem durch Artikel 11 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 ersetzten und durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 geänderten Artikel 24 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, und nach dem durch Artikel 21 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 ersetzten Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 besitzen.

PRESIDENTE: All'art. 33 non sono stati presentati emendamenti. Qualcuno intende intervenire? Ha chiesto la parola il cons. Delladio, ne ha facoltà.

DELLADIO: Grazie Presidente. Egregi colleghi, voglio solamente evidenziare un fatto che purtroppo non va nel senso della chiarezza, ossia nel comma 3 di questo articolo noi troviamo un richiamo a ben sei leggi, perciò per una questione di principio noi voteremo contro. Probabilmente gli uffici hanno fatto bene il loro lavoro, però voglio evidenziare il fatto che bisognerebbe ricompattare le leggi e dare la

possibilità di scrivere delle leggi più scorrevoli e semplici da consultare.

PRESIDENTE: Altri intervengono sull'art. 33? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti contrari, 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 33 è approvato.

Ritorniamo sull'art. 25, che era stato letto.

Il primo emendamento, a firma della Giunta, recita: nel comma 1 vengono aggiunte le seguenti parole "la stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per analogo servizio".

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento al comma 1 è approvato.

Al comma 3 sono stati presentati due emendamenti, uno a firma della Giunta e l'altro a firma della collega Chiodi. Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Decade l'emendamento Chiodi.

C'è un altro emendamento, a firma della Giunta, al comma 5, che recita: al comma 5 le parole "e di vicesindaco" sono soppresse. Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento al comma 5 è approvato.

C'è un altro emendamento, a firma della Giunta, al comma 7, che recita: il comma 7 è soppresso. Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento al comma 7 è approvato.

Un altro emendamento, a firma Chiodi, al comma 7 decade.

Tutti gli altri emendamenti sono decaduti.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 25 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 25 è approvato.

Procediamo con l'art. 34.

Art. 34

(Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimate le operazioni di scrutinio, procede:

- a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 35;
- b) nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato per il quale sia stato accertato il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30, comma 3, all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 37.

2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 27, comma 3, 30, comma 4 e 33.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1.

4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo od al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Anche qui sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, a firma Benedikter, decade; un altro a firma Bolzonello, decade; rimane un emendamento della Giunta che recita: nella lettera b) del comma 1 le parole "per il quale sia stato accertato il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30, comma 3," sono sostituite dalle parole "che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi".

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 34

(Gemeinden mit einem einzigen Wahlsprengel - Zuweisung der Sitze und Verkündung der Gewählten)

1. In den Gemeinden mit einem einzigen Wahlsprengel sorgt der Vorsitzende nach Beendigung der Stimmzählung:

a) in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern unverzüglich für die Verkündung zum Bürgermeister des Kandidaten, der die meiste Anzahl von Stimmen erhalten hat, und darauf für die Zuweisung der Sitze an die einzelnen Listen und für die Verkündung der zu Ratsmitgliedern Gewählten gemäß den Einzelvorschriften nach Artikel 35;

b) in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern unverzüglich für die Verkündung zum Bürgermeister des Kandidats, für den die im Artikel 30 Absatz 3 vorgesehenen Umstände eingetreten sind und darauf für die Zuweisung der Sitze an die einzelnen Listen und für die Verkündung der zu Ratsmitgliedern Gewählten gemäß den Einzelvorschriften nach dem Artikel 37;

2. Falls kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt wird, unterbricht der Vorsitzende die Amtshandlungen. Darauf wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Artikels 27 Absatz 3, des Artikels 30 Absatz 4 und des Artikels 33 durchgeführt.

3. Am Ende der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang sorgt der Vorsitzende für die Fortführung der Amtshandlungen nach Absatz 1.

4. Nach Beendigung der Stimmzählung des ersten oder des zweiten Wahlgangs sorgt der Vorsitzende für den Abschluß der gemäß Artikel 69, 70 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 verfaßten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuß und an die Gemeinde gerichteten Umschläge und für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder an dessen Beauftragten gemäß Artikel

72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 sowie für die Rückgabe des übriggebliebenen Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder an dessen Beauftragten, worauf er die Wahlbehörde auflöst.

Der Abänderungsantrag eingereicht von Benedikter, Leitner und Klotz ist verfallen.

Ein weiterer Antrag eingereicht von Taverna, Holzmann u.a. ebenfalls. Bleibt noch ein Abänderungsantrag der Regierung aufrecht: Im Absatz 1 Buchstabe b) werden die Worte "für den die im Artikel 30 Absatz 3 vorgesehenen Umstände eingetreten sind" durch die Worte "der die höchste Stimmenzahl erhalten hat," ersetzt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 34 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 34 è approvato.

Art. 35

(Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
della provincia di Trento)

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i tre quinti dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 40. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50, si arrotonda all'unità superiore. I restanti due quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre

liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

- f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 27, comma 3, e 33. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;
c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale

non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

DENICOLO'

Art. 35

(Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern - Zuteilung der Sitze und Verkündung der Gewählten)

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde die nachstehenden Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung läßt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einem Umschlag verschließen, welcher der Niederschrift nach Artikel 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen beigelegt wird;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- d) er verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat;
- e) er teilt der Liste, die mit dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters verbunden ist, welcher die höchste Anzahl von Stimmen erhalten hat, die drei Fünftel der Sitze zu, unter denen unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 40 jener betreffend den Bürgermeister berücksichtigt werden muß. Falls die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder, die der Liste zuzuteilen sind, eine Dezimalziffer über 50 enthält, hat die Aufrundung auf die nächsthöhere ganze Zahl zu erfolgen. Die restlichen zwei Fünftel der Sitze wird verhältnismäßig unter den anderen Listen aufgeteilt. Zu diesem Zweck wird die Wahlziffer jeder Liste durch 1; 2; 3; ... dividiert, bis die Anzahl der zuzuteilenden Sitze erreicht wird. Daraufhin werden unter den auf diese Art errechneten Quotienten die zahlenmäßig höchsten gewählt, und zwar so viele Quotienten, wie die zuzuteilenden Sitze sind, wobei sie in fallender Zahlenreihe geordnet werden. Jeder Liste werden so viele Sitze zugeteilt, wie in der Zahlenreihe in bezug auf diese Liste Quotienten aufscheinen. Bei Quotientengleichheit sowohl ganzer Zahlen als auch der Dezimalstellen wird der Sitz derjenigen Liste zugeteilt, die die

höchste Wahlziffer erzielt hat, und bei Gleichheit der Wahlziffer durch Auslosung;

- f) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben und nach Abzug des Sitzes, der dem Kandidaten zugeteilt wurde, der als zum Bürgermeister gewählt verkündet wurde, von den Sitzen, die der Mehrheitsliste zugeteilt wurden, jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchstabe c) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen; der erste jeder Minoritätsliste zustehende Sitz wird dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters derselben Liste zugeteilt.

2. Falls die meistgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters dieselbe Anzahl von gültigen Stimmen erhalten, wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Artikels 27 Absatz 3 und des Artikels 33 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht die Amtshandlungen und ermittelt jene Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die dieselbe Anzahl von Stimmen erhalten haben.

3. Bei Abschluß der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe a) durch;
b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei weiterer Stimmgleichheit gilt der ältere Kandidat als gewählt;
c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und für die Verkündung der zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählten Kandidaten, wobei er die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe e) und f) durchführt.

4. Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Artikel 59 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen gefaßt hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er dies in der Niederschrift vermerkt.

5. Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluß der gemäß Artikel 69 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen verfaßten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuß und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Artikel 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

PRESIDENTE: All'art. 35 sono stati presentati alcuni emendamenti, quelli del cons. Bondi decadono come pure quello della cons. Chiodi. Rimane in piedi un emendamento della Giunta ed un altro emendamento della cons. Chiodi, che però, se viene approvato quello della Giunta, decade anche questo perché viene assorbito dalla proposta della Giunta.

L'emendamento della Giunta recita: nel comma 1, lett. e), le parole "tre quinti" sono sostituite dalle parole "due terzi" e le parole "I restanti due quinti dei seggi sono attribuiti" sono sostituite dalle parole "Il restante terzo dei seggi è attribuito".

La parola al Presidente della Giunta.

GRANDI: Solo per dire che si tratta di un aggiustamento tecnico successivo a quanto già deliberato all'art. 27.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto contrario, 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Decade l'emendamento Chiodi.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 15 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 35 è approvato.

Art. 36

(Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
della provincia di Trento

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
- d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
- e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
- f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di

quoziente, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

- g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, purché la lista o il gruppo di liste collegate abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f);
- h) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;
- i) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 28, comma 4 e 33. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti,

ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h), i) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

DENICOLO':

Art. 36

(Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern - Zuteilung der Sitze und Verkündung der Gewählten)

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde die nachstehenden Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung läßt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einem Umschlag verschließen, welcher der Niederschrift nach Artikel 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen beigelegt wird;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
- d) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;

- e) er verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat;
- f) er führt die Zuteilung der jeder Liste oder jeder Gruppe von verbundenen Listen zustehenden Sitze durch, wobei er wie folgt vorgeht: er teilt die Wahlziffer einer jeden Liste oder einer jeden Gruppe von verbundenen Listen durch 1; 2; 3; ... bis zur Erreichung der zuzuteilenden Sitze und wählt unter den so erhaltenen Quotienten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze die höchsten aus. Bei gleichen Quotienten wird der Sitz jener Liste oder jener Gruppe von verbundenen Listen zugeteilt, die die höchste Wahlziffer erzielt hat; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen als Kandidaten auf dieser Liste stehen, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlquotienten unter den anderen Listen aufgeteilt;
- g) er überprüft, ob - nach Abzug des Sitzes, der dem Kandidaten zugewiesen wurde, welcher zum Bürgermeister gewählt wurde -, die mit ihm verbundene Liste oder Listengruppe wenigstens 60 Prozent der Sitze im Gemeinderat erhalten hat; sollte sie diesen Prozentsatz nicht erhalten haben, so werden 60 Prozent der Sitze zugewiesen, sofern die verbundene Liste oder Listengruppe wenigstens 40 Prozent der Gesamtanzahl der für den Gemeinderat abgegebenen Stimmen erhalten hat. Die restlichen Sitze werden im Sinne von Buchstabe f) den anderen verbundenen Listen oder Listengruppen zugeteilt;
- h) er sorgt für die Zuteilung der Sitze, die jeder Gruppe von verbundenen Listen zustehen, indem er die Wahlziffer jeder Liste, welche den im ersten Wahlgang erhaltenen Stimmen entspricht, durch 1; 2; 3; ... bis zur Erreichung der der Listengruppe zustehenden Anzahl der Sitze teilt. Dadurch werden die höchsten Quotienten und somit die Anzahl der jeder Liste zustehenden Sitze bestimmt;
- i) er verkündet an erster Stelle jene Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die mit den Listen verbunden sind, welche wenigstens einen Sitz erhalten haben, und die nicht gewählt wurden. Sollten mit einem nicht gewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters mehrere Listen verbunden sein, so wird der ihm zustehende Sitz von den der verbundenen Listengruppe zugeteilten Sitzen abgezogen. Er verkündet somit bis zur Erreichung der den Listen zustehenden Sitze jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchstabe d) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen.

2. Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Artikels 28 Absatz 4 und des Artikels 33 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit wird der ältere Kandidat zugelassen.

3. Bei Abschluß der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe a) durch;

- b) er legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang wird der mit der Liste oder mit der Gruppe von Listen für die Wahl des Gemeinderates verbundene Kandidat als Bürgermeister verkündet, der die höchste Gesamtwahlziffer erreicht hat. Bei gleicher Wahlziffer wird der ältere Kandidat als Bürgermeister verkündet;
- c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die verbundenen Listen oder Listengruppen, wobei er auch die eventuellen weiteren Verbindungen zu berücksichtigen hat, sowie für die Verkündung der für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds gewählten Kandidaten und führt die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe f), g), h) und i) durch.

4. Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Artikel 59 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen gefaßt hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er dies in der Niederschrift vermerkt.

5. Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluß der gemäß Artikel 69 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen verfaßten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuß und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Artikel 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

PRESIDENTE: All'art. 36 sono stati presentati alcuni emendamenti; decadono quelli del cons. Bondi, come pure quello della cons. Chiodi; la Giunta ritira il proprio emendamento. L'articolo allora rimane invariato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 36 è approvato.

C'è un emendamento che tende a sostituire l'art. 37, se tutti siete d'accordo, darei lettura dell'emendamento sostitutivo dell'art. 37. E' stata fatta un'osservazione che linguisticamente può sistemare il Presidente: "in caso di parità di voti tra più candidati"; è un piccolo emendamento che propone la collega Klotz ed io accetto e modifico d'ufficio.

Leggo l'emendamento all'art. 37 che diventa sostitutivo dell'articolo:

"Art. 37

(Comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti
della provincia di Bolzano

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale la cifra individuale, ai fini della proclamazione a consigliere, è quella a lui più favorevole;
- d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti pari almeno al quaranta per cento del totale dei voti validi;
- e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
- f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
- g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella

prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

- h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista."

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 33. Il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione degli eletti consiglieri comunali e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti e. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età."

Rimangono i commi 3, 4 e 5 del testo della commissione.

Prego dare lettura del testo in tedesco.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 37 eingereicht von der Regionalregierung.

Der Absatz 1 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"1. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden, über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der entsprechhenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung läßt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einen Umschlag einfügen, welcher der Niederschrift nach Artikel 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen beigelegt wird;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet; für die Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters und eines Gemeinderatsmitgliedes ist die für

- die Zwecke der Verkündung zum Ratsmitglied ausschlaggebende persönliche Wahlziffer jene, die für ihn günstiger ist;
- d) er verkündet als gewählten Bürgermeister den Kandidaten für dieses Amt, der die meisten gültigen Stimmen erhalten hat;
 - e) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
 - f) er führt die Zuweisung der jeder Liste zustehenden Sitze durch und teilt zu diesem Zwecke die Gesamtzahl der von allen Listen erreichten gültigen Stimmen durch die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder, und erhält so den Wahlquotienten; bei Durchführung dieser Teilrechnung werden die allfälligen Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt; er teilt sodann jeder Liste so viele Sitze zu, als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste enthalten ist;
 - g) er verteilt die Sitze, die nicht zugeteilt werden konnten, weil der Wahlquotient nicht erreicht wurde, indem er die nachstehenden Rechnungen durchführt: er teilt die Summen der Reststimmen der einzelnen Gruppen der im Sinne des Artikels 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 verbundenen Listen und die Reststimmen der nicht verbundenen Listen durch 1; 2; 3;... bis zur Höhe der Anzahl der nicht zugeteilten Sitze und wählt unter den so erhaltenen Quotienten die höchsten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze aus, wobei berücksichtigt wird, daß den Listen, die den Wahlquotienten nicht erreicht haben, nicht mehr als je ein Sitz zugeteilt werden darf. Jeder verbundenen Listengruppe und den nicht verbundenen Listen teilt er so viele weitere Sitze zu, als die Listengruppe oder die nicht verbundenen Listen in der Rangordnung der höchsten Quotienten inbegriffen sind. Bei Gleichheit der Quotienten wird der Sitz der Listengruppe oder der Liste zugeteilt, die die höchste Reststimmenzahl aufweist; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Innerhalb der einzelnen Gruppen von verbundenen Listen werden die Sitze in absteigender Reihenfolge den Listen zugeteilt, die bei der ersten Zuteilung die höchste Reststimmenzahl erreicht haben. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen, als darin Kandidaten enthalten sind, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt;
 - h) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben, jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchstabe c) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen."

Der Absatz 2 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Haben die meistgewählten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters die gleiche Stimmenanzahl erhalten, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Artikels 28 Absatz 3 und des Artikels 31 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht die Verkündung der gewählten Gemeinderatsmitglieder und ermittelt die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die dieselbe Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit unter mehreren Kandidaten wird der Kandidat zur Stichwahl zugelassen, der der Liste für die Wahl des Gemeinderates angehört, welche die höchste Wahlziffer erhalten hat.

Bei gleicher Wahlziffer nimmt der ältere Kandidat an der Stichwahl teil."

Es geht dann mit dem Kommissionstext Absätze 3, 4 und 5 weiter.

PRESIDENTE: L'art. 37 non è stato recepito completamente dall'emendamento della Giunta ed allora dò lettura dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo:

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;
- c) proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale ai sensi della lettera h) del comma 1); al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Prego dare lettura del testo in tedesco.

DENICOLO': Fortsetzung also im Kommissionstext:

3. Bei Abschluß der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe a) durch;
- b) er legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet jenen Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmgleichheit im zweiten Wahlgang wird der Kandidat zum Bürgermeister verkündet, der der Liste für die Wahl des

Gemeinderates angehört und der die höchste Gesamtwahlziffer erhalten hat. Bei Wahlziffergleichheit gilt der ältere als gewählt; c) verkündet im Sinne von Absatz 1 Buchstabe h) die Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt; dem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, der im zweiten Wahlgang nicht gewählt wurde, steht der erste der Zugehörigkeitsliste zugeteilte Sitz zu.

4. Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Artikel 59 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen gefaßt hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er diesen Umstand in der Niederschrift vermerkt.

5. Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluß der gemäß Artikel 69 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen verfaßten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuß und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Artikel 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

PRESIDENTE: Ci sono due emendamenti, uno a firma di Kury e l'altro a firma Benedikter, sono ritirati.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Ci sono due emendamenti, uno a firma del gruppo MSI e l'altro a firma della Giunta, che decadono.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 37 così emendato è approvato.

Art. 38

(Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti
della provincia di Bolzano
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del

- comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
- c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
 - d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - e) proclama eletti sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi e vicesindaco il congiunto candidato alla carica;
 - f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
 - g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare. A queste operazioni partecipano solo le liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella prima assegnazione. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;
 - h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratti i seggi assegnati ai candidati eletti sindaco e vicesindaco in conformità a quanto da lui stessi dichiarato all'atto della citazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 32, comma 4 e 33. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di

parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

- a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletti sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e vicesindaco il congiunto candidato alla carica. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) del comma 1. Ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco risultati non eletti nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

DENICOLO':

Art. 38

(Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern - Zuteilung der Sitze und Verkündung der Gewählten)

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern führt der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde nachstehende Amtshandlungen durch:

- a) er überprüft für jeden Sprengel nach Anhören der Mitglieder der Wahlbehörde die Stimmzettel mit angefochtenen und nicht zugewiesenen Stimmen und entscheidet, für die Zwecke der Verkündung der Gewählten, unter Berücksichtigung der in der Niederschrift enthaltenen Anmerkungen und der diesbezüglich vorgelegten Proteste und Beschwerden über die Zuweisung oder Nichtzuweisung der

entsprechenden Stimmen. Nach Beendigung der Überprüfung läßt der Vorsitzende für jeden Sprengel die überprüften Stimmzettel in einen Umschlag einfügen, welcher der Niederschrift nach Artikel 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen beigelegt wird;

- b) er legt die persönliche Wahlziffer eines jeden Kandidaten fest, die sich zusammensetzt aus: den in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Stimmen für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters; der Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde erhaltenen gültigen Vorzugsstimmen für die Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes;
- c) er legt die Wahlziffer einer jeden Liste fest, welche durch die Summe der in allen Sprengeln der Gemeinde von derselben Liste erhaltenen gültigen Stimmen gegeben ist;
- d) er erstellt für jede Liste und getrennt für das Amt des Bürgermeisters und für jenes eines Gemeinderatsmitgliedes die Rangordnung der Kandidaten, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet;
- e) er verkündet den Kandidaten als gewählten Bürgermeister, der mindestens 50 Prozent plus eine der gültigen Stimmen erhalten hat, und den für das Amt verbundenen Kandidaten als Vizebürgermeister.
- f) er führt die Zuweisung der jeder Liste zustehenden Sitze durch und teilt zu diesem Zwecke die Gesamtzahl der von allen Listen erreichten gültigen Stimmen durch die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder, und erhält so den Wahlquotienten; bei Durchführung dieser Teilrechnung werden die allfälligen Bruchteile des Quotienten nicht berücksichtigt; er teilt sodann jeder Liste so viele Sitze zu, als der Wahlquotient in der Wahlziffer jeder Liste enthalten ist;
- g) er verteilt die Sitze, die nicht zugeteilt werden konnten, weil der Wahlquotient nicht erreicht wurde, indem er die nachstehenden Rechnungen durchführt: er teilt die Summen der Reststimmen der einzelnen Gruppen der im Sinne des Artikels 35 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 verbundenen Listen und die Reststimmen der nicht verbundenen Listen durch 1; 2; 3; ... bis zur Höhe der Anzahl der nicht zugeteilten Sitze und wählt unter den so erhaltenen Quotienten die höchsten in gleicher Anzahl wie die zuzuteilenden Sitze aus. An diesen Rechnungen sind ausschließlich die Listen beteiligt, die bei der ersten Zuteilung mindestens einen Sitz erhalten haben. Jeder verbundenen Listengruppe und den nicht verbundenen Listen teilt er so viele weitere Sitze zu, als die Listengruppe oder die nicht verbundenen Listen in der Rangfolge der höchsten Quotienten inbegriffen sind. Bei Gleichheit der Quotienten wird der Sitz der Listengruppe oder der Liste zugeteilt, die die höchste Reststimmenzahl aufweist; ist auch diese gleich, so entscheidet das Los. Innerhalb der einzelnen Gruppen von verbundenen Listen werden die Sitze in absteigender Reihenfolge den Listen zugeteilt, die bei der ersten Zuteilung die höchste Reststimmenzahl erreicht haben. Wenn einer Liste mehr Sitze zustehen, als darin Kandidaten enthalten sind, so werden die überzähligen Sitze nach der Rangordnung der Wahlziffern aufgeteilt.

h) er verkündet bis zur Erreichung der Sitze, auf die die Listen Anrecht haben, - nach Abzug der Sitze, die den zum Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurde, und zwar gemäß ihren bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärungen - jene Kandidaten als zu Gemeinderatsmitgliedern gewählt, die gemäß der Rangordnung nach Buchstabe d) die höchsten persönlichen Wahlziffern erhalten haben, und bei gleicher Wahlziffer jene, die in der Reihenfolge der Liste vorausgehen.

2. Sollte kein Kandidat zum Bürgermeister gewählt werden, so wird ein zweiter Wahlgang im Sinne des Artikels 32 Absatz 4 und des Artikels 33 durchgeführt. Der Vorsitzende der Hauptwahlbehörde unterbricht folglich die Amtshandlungen und ermittelt die zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, die die höchste Anzahl von Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit wird der ältere Kandidat zum zweiten Wahlgang zugelassen.

3. Bei Abschluß der Stimmzählung betreffend den zweiten Wahlgang wird die Hauptwahlbehörde neu eingesetzt, und der Vorsitzende:

- a) führt die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe a) durch;
- b) legt die persönliche Wahlziffer der Kandidaten des zweiten Wahlganges fest, die sich aus der Summe der in allen Wahlsprengeln der Gemeinde von jedem Kandidaten erhaltenen gültigen Stimmen zusammensetzt, und verkündet den Kandidaten als zum Bürgermeister gewählt, der die höchste Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, und den für das Amt verbundenen Kandidaten als zum Vizebürgermeister gewählt. Bei Stimmgleichheit im zweiten Wahlgang wird der Kandidat zum Bürgermeister verkündet, der mit der Liste oder der Listengruppe für die Wahl des Gemeinderates verbunden ist und der die höchste Gesamtwahlziffer erhalten hat. Bei Wahlziffergleichheit gilt der ältere als gewählt;
- c) sorgt für die Zuteilung der Sitze an die Listen und verkündet die Kandidaten, die zum Amt eines Gemeinderatsmitgliedes gewählt wurden, wobei er die Amtshandlungen nach Absatz 1 Buchstabe f), g) und h) durchführt. Den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters bzw. Vizebürgermeisters, die im zweiten Wahlgang nicht gewählt wurden, steht der erste Sitz zu, der bei der Annahme der Kandidatur angegebenen Liste zugeteilt wurde.

4. Die Verkündung der Gewählten besitzt solange provisorischen Charakter, bis der neue Gemeinderat die Entscheidungen gemäß Artikel 59 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen gefaßt hat, und sie wird vorgenommen, nachdem die anwesenden Wähler über das Bestehen allfälliger Nichtwählbarkeitsgründe zu Lasten der Gewählten befragt worden sind, wobei er diesen Umstand in der Niederschrift vermerkt.

5. Der Vorsitzende sorgt darauf für den Abschluß der gemäß Artikel 69 und 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen verfaßten Niederschrift, für die Zusammenstellung der an den Regionalausschuß und an die Gemeinde gerichteten Umschläge, für ihre Übergabe an den Bürgermeister der Gemeinde oder dessen Bevollmächtigten gemäß Artikel 72 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie für die Rückgabe des nicht verwendeten Wahlmaterials und der Einrichtung des Wahlraumes an den Bürgermeister oder dessen Bevollmächtigten; darauf erklärt er die Wahlbehörde für aufgelöst.

PRESIDENTE: L'emendamento della cons. Kury è ritirato. C'è un emendamento della Giunta che, se approvato assorbe quello a firma

Benedikter. L'emendamento della Giunta recita: Nel comma 1, lett. g), le parole "A queste operazioni partecipano solo le liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella prima assegnazione" sono sostituite dalle parole ", tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna".

Prego dare lettura dell'emendamento nel testo tedesco.

DENICOLO': Im Absatz 1 Buchstabe g) werden die Worte ". An diesen Rechnungen sind ausschließlich die Listen beteiligt, die bei der ersten Zuteilung mindestens einen Sitz erhalten haben" durch die nachstehenden Worte ersetzt: ", wobei berücksichtigt wird, daß den Listen, die den Wahlquotienten nicht erreicht haben, nicht mehr als je ein Sitz zugeteilt werden darf".

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

C'è un altro emendamento a firma della Giunta, che recita: Nel comma 1: alla lett. e) le parole "e vicesindaco il congiunto candidato alla carica" sono soppresse; alla lett. h) le parole "detratti i seggi assegnati ai candidati eletti sindaco e vicesindaco in conformità a quanto da lui stessi dichiarato all'atto della citazione della candidatura" sono sostituite dalle parole "detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della accettazione della candidatura".

Nel comma 3: alla lett. b) la parola "eletti" è sostituita dalla parola "eletto" e le parole "e vicesindaco il congiunto candidato alla carica" sono soppresse; alla lettera c) le parole "e di vicesindaco" sono soppresse.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO': Im Absatz 1 werden unter Buchstabe e) die Worte "und den für das Amt verbundenen Kandidaten als Vizebürgermeister" gestrichen. Unter Buchstabe h) die Worte "- nach Abzug der Sitze, die zum Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurden, und zwar gemäß ihren bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärungen -" durch die nachstehenden Worte ersetzt: "- nach Abzug des Sitzes, der dem zum Bürgermeister gewählten Kandidaten zugeteilt wurde, und zwar gemäß seiner bei der Annahme der Kandidatur abgegebenen Erklärung-".

Im Absatz 3 wird folgendes gestrichen:

Unter Buchstabe b) die Worte ", und den für das Amt verbundenen Kandidat als zum Vizebürgermeister gewählt",
unter Buchstabe c) die Worte "bzw. Vizebürgermeisters".

PRESIDENTE: Possiamo votare in un'unica votazione le due proposte emendative sia al comma 1 che al comma 3 dell'art. 38.

Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno. Io pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 38 così emendato è approvato.

Art. 39

(Nomina del rappresentante del gruppo linguistico ladino nel consiglio dei comuni delle località non ladine della provincia di Bolzano)

1. Il presidente della sezione unica del comune o dell'ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale:

- a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati del gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria i candidati compresi in liste o in liste fra loro collegate che non abbiano ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;
- b) qualora nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati con le modalità di cui agli articoli 37 o 38 al candidato appartenente a tale gruppo o, a parità di cifra individuale, al candidato più anziano di età.

2. Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto prende il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista o delle liste collegate.

3. Il candidato che, per effetto dell'applicazione del comma 2, non è proclamato eletto è il primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

Prego dare lettura in tedesco.

DENICOLO':

Art. 39

(Ernennung des Vertreters der ladinischen Sprachgruppe im Gemeinderat der nichtladinischen Ortschaften der Provinz Bozen)

1. Der Vorsitzende des einzigen Sprengels der Gemeinde oder der Hauptwahlbehörde nimmt vor der Verkündung der für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes Gewählten folgendes vor:

- a) er erstellt unabhängig von der Zugehörigkeitsliste eine Rangordnung aller Kandidaten der ladinischen Sprachgruppe, wobei er die Namen nach abnehmender persönlicher Wahlziffer ordnet; in diese Rangordnung werden jene Kandidaten von einzelnen oder verbundenen Listen nicht aufgenommen, denen nicht mindestens ein Sitz zugewiesen worden ist;
- b) falls kein Kandidat der ladinischen Sprachgruppe als gewählt hervorgeht, wird einer der nach den Einzelbestimmungen der Artikel 37 oder 38 zugeteilten Sitze einem Kandidaten dieser Sprachgruppe oder bei gleicher persönlicher Wahlziffer dem älteren Kandidaten zuerkannt.

2. Der Kandidat der ladinischen Sprachgruppe, der als gewählt verkündet wird, nimmt die Stelle jenes Kandidaten ein, der auf der Grundlage der nach persönlicher Wahlziffer erstellten Rangordnung als Letzter der Gewählten der Liste oder der verbundenen Listen hervorgeht.

3. Der Kandidat, der in Anwendung von Absatz 2 als nicht gewählt erklärt wird, nimmt in der Rangordnung der nicht gewählten Kandidaten der jeweiligen Liste den ersten Platz ein.

PRESIDENTE: C'è un emendamento della Giunta che recita: l'articolo 39 è soppresso.

Ha chiesto di intervenire il cons. Willeit, ne ha facoltà.

WILLEIT: Signor Presidente, signori consiglieri, non desidero interrompere il ritmo delle votazioni, però sia per scrupolo personale, che per dovere di distinguere la mia posizione da quella della maggioranza e di quanti votano non in conformità alla maggioranza, debbo prendere la parola per ribadire alcune cose già dette in occasione della discussione di altri articoli. A motivazione della soppressione di questo articolo, taluno ha detto in altre occasioni che si tratta di un articolo pasticciato, altri lo hanno ritenuto un eccesso di tutela nei confronti della minoranza ladina, altri hanno ancora detto si tratta di una soluzione costituzionalmente legittima. Ribadisco ancora una volta che nessuno dei tre motivi ha un qualche fondamento, nè giuridico, nè politico, tutti e tre hanno lo stesso valore e lo stesso significato.

Primo. Il gruppo ladino non merita considerazione particolare, indipendentemente dalla presenza del gruppo linguistico in un determinato comune.

Secondo. Non va applicata la norma di tutela specifica prevista dall'art. 62 dello statuto.

Questi due motivi sono comuni alle tre eccezioni formulate dalla maggioranza.

Invece il fine della norma era ed è chiarissimo, è quello di agevolare la partecipazione del gruppo linguistico ladino al consiglio comunale, attraverso un'apposita norma che non costituisce nulla di nuovo, perché è identica a quella prevista per la elezione del consigliere regionale ladino. Trattasi di una procedura, che sia pasticciata o meno, ma assai chiara e soprattutto una procedura che non toglie a nessuno nulla, perché si basa sull'accettazione di una candidatura preferenziale da parte della lista, da parte dei concorrenti sulla stessa lista che, se non vogliono dare quella preferenza fanno a meno di prendere in lista il candidato. E' una cosa del tutto semplice che non va contro nessuna regola.

Concludo dicendo che, mancando il motivo formale per sopprimere la garanzia, ci deve essere un motivo politico, che non posso accettare, nè come rappresentante ladino, nè come fautore di una politica dell'autonomia, che non può essere rivolta contro il gruppo più debole, ma semmai essere a favore di questo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Atz, ne ha facoltà.

ATZ: Wehrte Kollegen! Sehr geehrter Herr Präsident!

Lassen Sie mich etwas richtigstellen. Wir hören hier, daß wir die Ladinerfrage nicht klären möchten, daß uns dieses Problem nicht interessiert. Kollege Willeit, Sie wissen, daß das einfach nicht stimmt. Wir haben alles Erdenkliche unternommen, wir haben in der Kommission diesen Punkt aufgenommen mit dem Hinweis, wenn er juristisch hält, wenn er machbar ist. Wir wollen aber nicht riskieren, daß das Gesetz in Rom rückverwiesen wird, nur weil wir Bestimmungen einfügen, die juristisch einfach nicht halten. Wir haben also alles getan zu Ihren Gunsten bzw. zu Gunsten der Ladiner. Unsere Partei hat sich seit jeher für die Minderheiten eingesetzt. Es war in diesem Falle nicht möglich und Sie wissen das viel besser als ich und ich habe schon einmal hier Gelegenheit gehabt zu sagen, daß wir mehrere juristische Gutachten eingeholt haben. Aber warum, Kollege Willeit, wollen Sie die einfach nicht zur Kenntnis nehmen? Sie sagen, daß sei alles nur Augenauswischerei. Das ist nicht wahr. Wir haben die Gutachten. Aber Sie haben kein Gutachten, das beweist, daß unsere Gutachten nicht halten. Wir hätten diesen Passus gerne aufgenommen, wenn er nicht gegen das Sonderstatut widersprechen würde. Das ist die Realität und leider war es uns nicht möglich, diesen Passus aufzunehmen. Das habe ich einfach richtigstellen müssen.

(Stimate colleghe e colleghi, onorevole Presidente!

Mi sia consentito chiarire una cosa, poiché in quest'aula c'è chi sostiene che non ci interessa risolvere la questione dei ladini, il cui destino non ci starebbe a cuore. Collega Willeit, Lei sa che ciò non corrisponde al vero, poiché abbiamo fatto tutto il possibile per la tutela dei ladini. In sede referente ci eravamo espressi a favore dell'introduzione di una disposizione a favore del gruppo linguistico ladino, a condizione però che ciò fosse possibile dal punto di vista giuridico. Non vogliamo, inserendo delle disposizioni giuridicamente inammissibili, pregiudicare l'approvazione della legge a livello governativo. Ci tengo pertanto a precisare che abbiamo fatto il possibile per introdurre una norma a suo favore, ovvero a favore del gruppo linguistico ladino. Il mio partito si è da sempre adoperato per la questione dei ladini. Purtroppo non è stato possibile introdurre una norma di tutela a favore dei ladini nel contesto di questa legge e Lei sa perfettamente, anche perché più volte ho già avuto modo di farlo presente, che abbiamo acquisito tutt'una serie di pareri giuridici a riguardo. Mi chiedo quindi collega Willeit perché Lei insista tanto sulla sua posizione e continui ad accusarci di non voler affrontare il problema. Debbo contestare questa sua affermazione, in quanto non veritiera. Noi abbiamo acquisito dei pareri e Lei non dispone di un parere che confuti la nostra affermazione. Benvolentieri avremmo accolto la Sua richiesta se fosse stata conciliabile con il disposto dello Statuto d'autonomia. La realtà purtroppo è questa e pertanto non possiamo inserire tale disposizione. Ci tenevo a chiarire questo aspetto.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire, per la seconda volta, il cons. Willeit.

WILLEIT: Cons. Atz, ciò che ritengo di sapere lo so, lasci a me giudicare se lo so o meno, non dica che io non so o so meglio di lei ciò che è vero o non vero. Inoltre vorrei sentire motivazioni concrete, non riferimenti a meri pareri, di cui ho già detto in quest'aula che non mi sembrano troppo fondati: Lei ha anche detto in una trasmissione radiofonica che solo la Giunta si è documentata con dei pareri, invece ciò non è vero, perché io ho letto qui in aula un parere concorde della Giunta provinciale di Bolzano e della Giunta regionale e credo che quello sia proprio il parere al quale questo Consiglio poteva adattarsi meglio di tutti.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento soppressivo dell'art. 39? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti contrari, 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento soppressivo dell'art. 39 è approvato.

Art. 40

(Validità delle elezioni

Quorum dei votanti e quorum dei voti validi)

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con l'eventuale congiunta candidatura alla carica di vicesindaco, anche se collegate a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco e l'eventuale vicesindaco si intendono eletti purché abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi precedenti, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

DENICOLO':

Art. 40
(Gültigkeit der Wahl -
Quorum der Wähler und Quorum der gültigen Stimmen)

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mit der verbundenen Liste der Kandidaten für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten Bürgermeister und in der Liste eingetragene Kandidaten als gewählt, sofern der Kandidat für das Amt des Bürgermeisters eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

2. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatenliste für den Gemeinderat zugelassen und gewählt wurde, gelten die in der Liste eingetragenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eines Gemeinderatsmitgliedes als gewählt, sofern diese Liste eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

3. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern, in denen nur eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mit der eventuellen gleichzeitigen Kandidatur für das Amt des Vizebürgermeisters zugelassen und gewählt wurde, auch wenn sie mit mehreren Kandidatenlisten für den Gemeinderat verbunden waren, gelten der Bürgermeister und der eventuelle Vizebürgermeister als gewählt, sofern sie eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten haben, die mindestens 50 Prozent der Abstimmenden entspricht, und die Zahl der Abstimmenden nicht weniger als 50 Prozent

der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler betragen hat.

4. Falls die Anzahl der Abstimmenden den Prozentsatz nach den vorstehenden Absätzen nicht erreicht hat, ist die Wahl nichtig; ebenfalls nichtig ist die Wahl, falls mehr als die Hälfte der der Gemeinde zugeteilten Sitze unbesetzt bleibt.

PRESIDENTE: All'articolo sono stati presentati degli emendamenti, alcuni decadono, rimane in piedi solo quello della Giunta regionale, che recita: Nel comma 3 le parole "con l'eventuale congiunta candidatura alla carica di vicesindaco, anche se collegate" sono sostituite dalle parole ", anche se collegata" e le parole "e l'eventuale vicesindaco si intendono eletti purché abbiano" sono sostituite dalle parole "si intende eletto purché abbia".

DENICOLO': Im Absatz 3 werden die Worte "mit der eventuellen gleichzeitigen Kandidatur für das Amt des Vizebürgermeisters" gestrichen. Die Worte "verbunden waren, gelten der Bürgermeister und der eventuelle Vizebürgermeister als gewählt, sofern sie eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten haben" werden mit den nachstehenden Worten ersetzt: "verbunden war, gilt der Bürgermeister als gewählt, sofern er eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten hat".

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'art. 40 così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 40, così emendato, è approvato.

Art. 41

(Elezioni suppletive del sindaco
e di sindaco e vicesindaco)

1. Nelle ipotesi previste dal comma 5 dell'articolo 9, si applicano le procedure relative alla presentazione ed ammissione delle candidature di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, possono presentare candidature per l'elezione del sindaco esclusivamente le liste già rappresentate nel consiglio comunale; con riferimento ai comuni della provincia di Bolzano, ogni lista può proporre tanti nominativi quanti sono i seggi ad essa assegnati.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, possono presentare candidature per l'elezione del sindaco e del sindaco e del vicesindaco esclusivamente le liste o i gruppi di liste già rappresentati nel consiglio comunale.

DENICOLO':

Art. 41

(Zusätzliche Wahl des Bürgermeisters bzw. des Bürgermeisters und des
Vizebürgermeisters)

1. In den im Artikel 9 Absatz 5 vorgesehenen Fällen werden die Verfahren für die Vorlegung und die Zulassung der Kandidaturen gemäß den Artikeln 18, 19, 20, 21, 22 und 23 dieses Gesetzes angewandt.

2. In den Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern in der Provinz Trient und bis zu 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen können ausschließlich die bereits im Gemeinderat vertretenen Listen Kandidaturen für die Wahl des Bürgermeisters vorlegen; was die Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt, kann jede Liste so viele Namen vorschlagen wie die ihr zugewiesenen Sitze.

3. In den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern in der Provinz Trient und 13.000 Einwohnern in der Provinz Bozen können ausschließlich die bereits im Gemeinderat vertretenen Listen oder Listengruppen Kandidaturen für die Wahl des Bürgermeisters bzw. des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters vorlegen.

Es liegen zwei Abänderungsanträge vor, die gleichermaßen lauten:
Der Artikel 41 wird gestrichen. Der eine von der Regierung und der andere von Chiodi, Alessandrini und Viola.

PRESIDENTE: Sono stati presentati due emendamenti analoghi, uno a firma della Giunta e l'altro a firma dei cons. Chiodi, Alessandrini e Viola, che recitano: l'art. 41 è soppresso.

Se passa l'emendamento della Giunta gli altri emendamenti e l'articolo decadono.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 41 è soppresso.

Art. 42

(Protezione di contrassegni tradizionali)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 7, è sostituito dal seguente:

"3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere presentato in triplice esemplare."

E' stato presentato un emendamento, a firma Benedetti ed altri, che recita: l'art. 42 è sostituito dal seguente:

Protezione dei contrassegni

1. I partiti o raggruppamenti politici debbono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore otto, del cinquantaquattresimo e non oltre le ore sedici del cinquantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei Consigli comunali della Provincia.

2. Tale deposito deve essere fatto dal legale rappresentante o del partito o del raggruppamento politico oppure da persona da lui incaricata con mandato autentificato da notaio. La carica dei depositanti, rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi organi superiori, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina nel caso di organizzazioni locali. Contestualmente al deposito del contrassegno, i depositanti devono designare un rappresentante effettivo ed uno supplente con l'incarico di effettuare la materiale presentazione delle liste dei candidati e dei relativi documenti presso la segreteria del Comune di competenza. Ovviamente i depositanti possono designare se stessi.

3. Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare, anche figurato e colorato, contenuto in un cerchio di dieci centimetri di diametro.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.

8. Del ricevimento il Presidente della Giunta provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

9. Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le Commissioni elettorali circondariali o sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico, dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni Comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto così come depositati, anche figurati e colorati, in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal Presidente della Giunta provinciale. A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

DENICOLO':

Art. 42

(Schutz traditioneller Listenzeichen)

1. Im Artikel 23 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird der Absatz 3, ersetzt durch Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 12. Mai 1978, Nr. 7 durch den nachstehenden ersetzt:

"3. Das auch in Farbe auf weißem Bogen im Protokollformat wiedergegebene Listenzeichen ist in dreifacher Ausfertigung zu hinterlegen."

Dazu gibt es einen Abänderungsantrag unterzeichnet von Benedetti u.a.: Artikel 42 wird durch den nachstehenden ersetzt:

Schutz der Listenzeichen

1. Die Parteien oder die politisch organisierten Gruppierungen können beim Präsidium des Landesausschusses nicht vor 8 Uhr des vierundfünfzigsten und nicht nach 16 Uhr des dreiundfünfzigsten Tages vor dem Wahltag die eigenen Listenzeichen hinterlegen, mit denen sie erklären, bei den Gemeinderatswahlen der Provinz ihre Listen kennzeichnen zu wollen.

2. Diese Hinterlegung muß durch den gesetzlichen Vertreter entweder einer Partei oder einer politischen Gruppierung oder durch eine von ihnen mit einer von einem Notar beglaubigten Vollmacht beauftragte

Person vorgenommen werden. Das Amt der Hinterleger bzw. der Vollmachtgeber muß mit Bescheinigungen der jeweiligen Führungsorgane, im Falle einer gesamtstaatlichen Organisation oder mit gleichlautenden Auszügen aus den jeweiligen Ernennungsprotokollen im Falle einer örtlichen Organisation nachgewiesen werden. Gleichzeitig mit der Hinterlegung des Listenzeichens müssen die Hinterleger einen wirklichen und einen Ersatzvertreter ernennen, welche die Kandidatenlisten und die entsprechenden Unterlagen beim Sekretariat der zuständigen Gemeinde vorzulegen haben. Selbstverständlich können die Hinterleger auch sich selbst ernennen.

3. Das auf weißem Papier im Protokollformat wiedergegebene Listenzeichen, auch bildlich dargestellt und in Farbe, in einem Kreis von zehn Zentimetern Durchmesser, ist in dreifacher Ausfertigung zu hinterlegen.

4. Die Vorlegung von Listenzeichen, die mit vorher vorgelegten Zeichen identisch oder verwechselbar sind, welche die von anderen Parteien traditionell verwendeten Symbole wiedergeben, ist nicht zulässig.

5. Außerdem ist von Seiten anderer Parteien oder politischer Gruppen die Vorlegung jener Listenzeichen nicht zulässig, die Symbole oder Bestandteile wiedergeben, welche für Symbole kennzeichnend sind, die durch den traditionellen Gebrauch von im Landtag vertretenen Parteien oder politischen Gruppen, den Wähler irreführen können.

6. Nicht zulässig ist ferner die Vorlegung von Listenzeichen, die religiöse Bilder oder Gegenstände wiedergeben.

7. Falls Parteien oder politische Gruppen ein Listenzeichen vorlegen, das den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze nicht entspricht, verweigert der Präsident des Landesausschusses die Annahme und setzt für den Hinterleger eine Frist von vierundzwanzig Stunden für die allfällige Vorlegung eines anderen Listenzeichens fest.

8. Über die Annahme stellt der Präsident des Landesausschusses dem Hinterleger eine schriftliche Erklärung auf der Rückseite einer Ausfertigung des Listenzeichens aus.

9. Der Präsident des Landesausschusses übermittelt eine Ausfertigung der erhaltenen Listenzeichen allen Bezirkswahlausschüssen und Bezirkswahlunterausschüssen der betroffenen Provinz und gibt gleichzeitig die Listenzeichen, die beim Landesausschuß hinterlegt worden sind, der Öffentlichkeit durch eine Kundmachung bekannt. Diese ist spätestens am siebenunddreißigsten Tag vor den Wahlen in jeder Gemeinde anzuschlagen. Die Listenzeichen werden auf der Kundmachung waagrecht, auch bildlich dargestellt und mit Farbe, nach der mittels getrennter Auslosung vom Präsidenten des Landesausschusses festgelegten Reihenfolge wiedergegeben. Diesen Auslosungen können auf Antrag die Vertreter jener Parteien oder politischen Gruppierungen beiwohnen, die ihr Listenzeichen hinterlegt haben.

PRESIDENTE: Intende illustrarlo cons. Benedetti? ne ha facoltà.

BENEDETTI: Questo emendamento era nell'ottica di pulizia e comprensione di questa legge, evitando i riferimenti a leggi già emendate più volte. Con questo emendamento si tentava di riportare quanto precedentemente assunto da questo art. 42, cioè quanto riportato in termini di precedenti leggi, in un testo che sia comprensibile da tutti.

Facendo adesso delle riflessioni con i tecnici, ci si accorge che anche il mio testo non è sufficientemente completo e quindi mancherebbe ancora di qualche variazione.

Chiedo all'assessore se è disponibile ad inserire un testo unico di questo articolo, senza riproporre i riferimenti alle leggi e quindi potremo passare ad un articolo successivo per mettere mano con i tecnici o se la Giunta è convinta di arrivare in definitiva ad un testo unico finale, che preveda questo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Apprezzo la disponibilità del collega Benedetti. La Giunta è intenzionata ad arrivare ad un testo unico e che raccoglie un po' tutto e va a fare anche queste precisazioni, perciò penso che l'emendamento sia anche superato in un certo verso.

BENEDETTI: Sarebbe un'offesa al mio lavoro, ma diciamo che le presto questo emendamento per quanto lei farà il testo unico e quindi riuscirà ad inserire anche questo emendamento. La ringrazio.

PRESIDENTE: Se ho capito c'è la disponibilità a ritirare il suo emendamento, allora rimane in piedi l'articolo come ho letto prima. Qualcuno intende prendere la parola sull'articolo? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 42. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 42 è approvato.

Art. 43

(Modalità di espressione del voto)

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione.

4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

DENICOLO':

Art. 43

(Stimmabgabe - Formvorschriften)

1. Die Stimme wird vom Wähler persönlich in der Wahlkabine abgegeben.
2. Wenn der Wähler nicht in der Wahlkabine wählt, muß der Vorsitzende des Wahlsprengels den Stimmzettel zurücknehmen und dessen Nichtigkeit erklären, wobei der Wähler nicht mehr zur Stimmabgabe zugelassen wird. Der Vorsitzende läßt den Vorfall in der Niederschrift vermerken.
3. Die Blinden, die Armamputierten, die durch Lähmung oder anderswie gleich schwer Behinderten sowie die behinderten Bürger, die nicht in der Lage sind, ihr Wahlrecht selbständig auszuüben, tun dies mit Hilfe eines freiwillig erwählten Begleiters. Der Begleiter muß in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragen sein.
4. Kein Wähler darf mehr als einen körperlich Behinderten begleiten. Auf dem Wahlausweis des Begleiters wird vom Vorsitzenden des Wahlsprengels, bei welchem er diese Aufgabe erfüllt hat, ein eigener Vermerk angebracht; sein Vor- und Zuname wird in der Niederschrift eingetragen.
5. Die allenfalls vorgewiesenen ärztlichen Zeugnisse werden der Niederschrift beigelegt und gelten nur, wenn sie von Ärzten ausgestellt wurden, die von den zuständigen Verwaltungsorganen des Gesundheitswesens namhaft gemacht worden sind; sie dürfen weder Kandidaten noch Verwandte bis zum vierten Grade der Kandidaten sein.
6. Diese Zeugnisse müssen bestätigen, daß die körperliche Behinderung dem Wähler nicht ermöglicht, seine Stimme ohne Hilfe eines anderen Wählers abzugeben. Die Zeugnisse müssen auf stempelfreiem Papier unverzüglich und unentgeltlich sowie gebühren- und markenfrei ausgestellt werden.
7. Anstelle des allenfalls verlangten ärztlichen Zeugnisses können die Blinden den Mitgliedsausweis des Italienischen Blindenverbandes vorweisen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Benedikter, Leitner e Klotz che recita: Al comma 3 le parole "della Regione" sono sostituite dalle parole "della Provincia".
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, ich kann aus Erfahrung sprechen, nämlich bei den gesamtstaatlichen Wahlen in Kasachstan in Almati, wo ich bei der Wahlkommission auch anwesend war, sind unter anderem mehrere Behinderte gekommen, geführt von einem Mann und sind alle zusammen in die Kabine gegangen und haben dann unter Anleitung ihrer Begleitperson abgestimmt. Wir Wahlbeobachter, es waren auch welche von Amerika und welche von der KFZE, haben dies beanstandet, und dies scheint in den Protokollen auf. Wir haben auch die Tatsache bemängelt, daß Mann und Frau gemeinsam in die Wahlkabine gegangen sind und dann hat es geheißen, er und sie sind doch derselben Ansicht - Mann und Frau kann man doch so hineinlassen. Aber ich bin der Ansicht, daß der Begleiter eines Behinderten sollte schon kontrolliert werden können und um kontrolliert zu werden, müßte eigentlich der Begleiter aus der selben Gemeinde oder mindestens aus derselben Provinz sein. Aus diesem Grund haben wir den vorliegenden Änderungsantrag eingebracht.

(Posso parlare per esperienza, poiché, in occasione delle elezioni in Kasachstan a Almati, ero membro di una commissione elettorale in veste di osservatore internazionale. Tra i tanti elettori che si sono recati alle urne vi erano anche delle persone disabili. Queste sono state accompagnate nella cabina elettorale da un accompagnatore ed hanno espresso il proprio voto su indicazione di chi li ha accompagnati. Noi, ovvero gli osservatori internazionali provenienti dagli Stati Uniti ed anche dalla CSCE, abbiamo contestato questo fatto e queste nostre obiezioni sono anche state messe a

verbale. Abbiamo anche criticato il fatto che marito e moglie si recassero assieme nella cabina elettorale per esprimere il voto. Le nostre critiche sono state respinte con la motivazione che trattandosi di persone coniugate si può ritenere che siano dello stesso parere e pertanto non c'è motivo per impedire loro di recarsi assieme nella cabina elettorale. Ma ritengo sia necessario poter controllare l'accompagnatore di una persona handicappata. A tal fine è indispensabile che l'accompagnatore sia residente nel comune della persona accompagnata o perlomeno nella stessa provincia. Di qui la necessità di presentare l'emendamento oggetto del presente dibattito.)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astenuti il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 18 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 43 è approvato.

Art. 44

(Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 43 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

DENICOLO':

Art. 44

(Erleichterungen zwecks Ausübung des Wahlrechtes)

1. Die Gemeinden stellen einen Beförderungsdienst bereit, der den behinderten Wählern das Erreichen des Wahlsprengels erleichtern soll.

2. Um die Ausübung des Wahlrechtes zu erleichtern, gewährleisten die öffentlichen Sanitätseinrichtungen während der drei der Wahl vorausgehenden Tage in jeder Gemeinde die Verfügbarkeit einer angemessenen Zahl von Ärzten, die zur Ausstellung der Zeugnisse betreffend die Begleitung nach Artikel 43 sowie der ärztlichen Bescheinigung nach Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Jänner 1991, Nr. 15 befugt sind.

3. Es werden außerdem die in den Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 15. Jänner 1991, Nr. 15 enthaltenen Bestimmungen angewandt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 44 è approvato.

Art. 45

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 32 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni;
 - c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco ed eventualmente di vicesindaco.
4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

Comunico che c'è un emendamento, a firma della Giunta, che recita: Nella lettera c) del comma 3 le parole "ed eventualmente di vicesindaco" sono soppresse.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 45

(Gültigkeit und Nichtigkeit der Stimmzettel und der Stimmen)

1. Die Gültigkeit der im Stimmzettel enthaltenen Stimmen muß jedesmal angenommen werden, wenn man daraus den wirklichen Willen des Wählers ableiten kann.

2. Nichtig sind die Stimmzettel:

- a) die nicht jene sind, die im Artikel 32 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen vorgeschrieben sind oder die nicht den im Artikel 47 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen verlangten Stempel tragen, nachdem sie während der Wahl der Kontrolle entgangen sind;
- b) wenn darin für keine Liste oder für keinen Kandidaten die Stimme abgegeben wurde und andere Angaben enthalten sind.

3. Nichtig sind die Stimmen der Wahlzettel:

- a) die derartige Eintragungen oder Zeichen enthalten, daß man in unanfechtbarer Weise annehmen muß, der Wähler habe seine Stimmabgabe erkennen lassen wollen;
- b) in denen der Wähler die Listenstimme für mehrere Listenzeichen abgegeben hat;
- c) in denen der Wähler die Stimme für mehrere Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und eventuell des Vizebürgermeisters abgegeben hat.

4. Die in Absatz 2 und 3 angeführten Stimmzettel werden mit der Unterschrift des Vorsitzenden und von wenigstens zwei Stimmzählern beglaubigt und der Niederschrift beigelegt.

Ein Abänderungsantrag dazu: Im Absatz 3 Buchstabe c) werden die Worte "und eventuell des Vizebürgermeisters" gestrichen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione l'art. 45 è approvato.

Sono le ore 12.57, sospendo la seduta per l'intervallo di mezzogiorno. Il Consiglio riprende i lavori alle ore 14.30.

(ore 12.57)

(ore 14.42)

Presidenza del Presidente Tretter

Vorsitzender: Präsident Tretter

PRESIDENTE: La seduta riprende. Prego procedere con l'appello nominale.

DENICOLO': *(Sekretär): (ruft die Namen auf)*
(segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Siamo all'art. 46.

Art. 46

(Voti di preferenza, nullità e connessione
con i voti di lista)

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 27, 29, 31 e 32, sono inefficaci.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

E' stato presentato un emendamento, a firma Benedikter, Leitner e Klotz, che recita: al comma 2 la seconda proposizione è soppressa.

Prego dare lettura nel testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 46

(Vorzugsstimmen, Nichtigkeit und Verbindung mit den Listenstimmen)

1. Die Vorzugsstimmen, die über die in den Artikeln 27, 29, 31 und 32 festgelegte Zahl hinaus abgegeben werden, sind unwirksam.
2. Unwirksam sind außerdem alle Vorzugsstimmen, die für die Kandidaten, welche einer anderen als der gewählten Liste angehören oder für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegeben wurden. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern sind jedoch die für die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegebenen Vorzugsstimmen wirksam.
3. Nichtig sind die Vorzugsstimmen, wenn darin der Kandidat nicht mit der notwendigen Klarheit bezeichnet wurde, um ihn von jedem anderen Kandidaten derselben Liste zu unterscheiden.
4. Wenn der Wähler kein Listenzeichen angezeichnet hat, sondern Vorzugsstimmen neben einem Listenzeichen abgegeben hat, gilt jene Liste als gewählt, welcher dieses Listenzeichen angehört.

Ein Abänderungsantrag eingereicht von Benedikter, Leitner und Klotz betrifft Artikel 46 Absatz 2: Den zweiten Satz streichen.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich wollte den Assessor Giovanazzi oder vielleicht den Präsidenten bitten, daß er mir erklärt, warum es in Südtirol in den Gemeinden bis zu 13.000 Einwohnern zulässig sein sollte, nach allen Änderungen, die jetzt gemacht worden sind, daß ich mit der Stimme für die Liste auch eine Stimme für den Bürgermeister abgeben kann. Ich gebe doch die Stimme für den Bürgermeister getrennt ab und die Liste geht ihre Wege sozusagen. Deswegen kann man das nicht vereinigen. Ich bitte um Aufklärung.

(Vorrei pregare l'assessore Giovanazzi o il Presidente della Giunta di spiegarmi perché nei comuni altoatesini con popolazione fino a 13.000 abitanti debba essere possibile - e questo anche dopo tutte le modifiche che sono state apportate alla presente legge - esprimere con il voto di lista anche un voto di preferenza per il candidato alla carica di sindaco. Il voto per il candidato alla carica di sindaco viene espresso separatamente da quello per la lista e pertanto ritengo non sia possibile unificare queste due disposizioni. A riguardo chiedo delle delucidazioni.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRANDI: Volevo dire al cons. Benedikter che è irrinunciabile il fatto che debba rimanere l'articolo così come è stato formulato, in quanto deve essere detto quando un voto di preferenza è inefficace, altrimenti creeremmo una lacuna. In secondo luogo non possiamo accogliere il suo emendamento, perché lei procede sempre con la sua visione che non distingue, come invece è avvenuto in questa legge, tra i comuni sotto e sopra i 13 mila abitanti. Quindi l'emendamento va bene dalla sua ottica e diventa incoerente con l'ottica con la quale ormai è stato costruito questo progetto legislativo.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? La parola al cons. Benedikter per la replica.

BENEDIKTER: Es geht mir ja um diesen zweiten Satz, nicht um den ersten Satz, der erklärt, welche Stimmen ungültig sind. Das ist schon in Ordnung. Auch in den Gemeinden bis zu 13.000 Einwohnern wird der Bürgermeister getrennt, also direkt gewählt, indem ich eine Stimme abgebe für Bürgermeisterekandidaten und ich auch eine andere Stimme für eine andere Liste des Gemeinderates abgeben kann. Deswegen kann man

nicht festsetzen, daß die Stimmen doch gültig sind, wenn sie für den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters abgegeben worden sind. Insofern ist die Erklärung für mich nicht ausreichend.

(Le obiezioni da me sollevate concernono la seconda frase e non la prima che si riferisce ai voti inefficaci. In merito a tale disposizione non ho nulla da obiettare. Mi preme però far presente che anche nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti si procede all'elezione diretta del sindaco e l'espressione del voto per il candidato alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale avviene quindi separatamente. Pertanto ritengo che non si possa stabilire che sono efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco. Pertanto ribadisco che non considero soddisfacenti le spiegazioni fornitemi a riguardo.)

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

GRANDI: Volevo svolgere una ulteriore argomentazione, a seguito della richiesta che ci è pervenuta, che è di natura tecnica, nel senso che dobbiamo specificare, per evitare il rischio che qualche presidente di seggi non finisca per non computare nel numero dei voti di preferenza delle schede, utilizzandole solo come utili ai fini del computo del numero delle schede per candidato a sindaco.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento Benedikter? L'emendamento viene ritirato. Rimane in piedi l'articolo. Qualcuno interviene? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione l'art. 46 è approvato.

Art. 47

(Composizione dell'ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

DENICOLO':

Art. 47

(Zusammensetzung der Sprengelwahlbehörde)

1. In jedem Sprengel wird eine Wahlbehörde gebildet, die aus einem Vorsitzenden, vier Stimmzählern und einem Schriftführer zusammengesetzt ist. Ein vom Vorsitzenden gewählter Stimmzähler übernimmt die Befugnisse eines stellvertretenden Vorsitzenden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno, Pongo in votazione l'articolo 47. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione l'art. 47 è approvato.

Art. 48

(Albo dei presidenti di seggio)

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il

mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

- a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;
- b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;
- c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;
- d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
- f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
- c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;
- e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita,

luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

DENICOLO':

Art. 48

(Verzeichnis der Vorsitzenden von Wahlsprengeln)

1. Im Verzeichnis der Personen, die sich zum Vorsitzenden eines Wahlsprengels eignen, das beim Wahlamt der Region geführt wird, sind die Namen der Wähler eingetragen, die die Voraussetzungen für die Eignung nach Absatz 2 besitzen. Die Betroffenen haben binnen Oktober eines jeden Jahres ein an den Bürgermeister der Ansässigkeitsgemeinde gerichtetes Gesuch einzureichen, in dem sie das Geburtsdatum und den Geburtsort, den Studientitel, den Ansässigkeitsort, den Beruf oder das Gewerbe anzugeben haben. Das Verzeichnis einer jeden Gemeinde muß eine mindestens doppelte Zahl von Namen im Vergleich zur Zahl der Wahlsprengel enthalten.

2. Die Befugnisse eines Vorsitzenden eines Wahlsprengels können von Bürgern, die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragen sind, ausgeübt werden, die:

- a) bei Regionalratswahlen wahlberechtigt sind;
- b) einen Studientitel besitzen, der mindestens einem Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule entsprechen soll;
- c) nicht einer der im Artikel 28 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen angegebenen Kategorien angehören;
- d) was die Provinz Bozen anbelangt, die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen besitzen;
- e) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen anbelangt, außerdem eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, geändert durch Artikel 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. April 1982, Nr. 327, festgestellt wurde;
- f) was die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient anbelangt, eine angemessene Kenntnis der ladinischen Sprache haben, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 des Legislativdekretes vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 festgestellt wurde.

3. Binnen Jänner eines jeden Jahres teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindewahlkommission dem Wahlamt der Region die Namen der Personen mit, deren Streichung aus dem Verzeichnis vorgeschlagen wird, wobei die Gründe anzugeben sind. Aus dem Verzeichnis sind auf jeden Fall diejenigen zu streichen, die:

- a) die mit Gesetz festgelegten Voraussetzungen nicht mehr besitzen;

- b) ohne gerechtfertigten Grund die Befugnisse eines Vorsitzenden eines Wahlsprengels nicht ausgeübt haben, obwohl sie dazu berufen wurden;
- c) Vorsitzende eines Wahlsprengels waren, dessen Amtshandlungen auch mit nicht endgültigem Beschluß des Verwaltungsrichters für ungültig erklärt wurden;
- d) auch mit nicht endgültigem Erkenntnis wegen Vergehen verurteilt wurden, die im VII. Abschnitt des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. März 1957, Nr. 361 mit seinen späteren Änderungen genehmigten Einheitstextes vorgesehen und geregelt sind;
- e) schwerwiegende Nichterfüllung zu verantworten haben, und zwar auf Grund von Meldungen seitens der Vorsitzenden von Behörden, die den Sprengelwahlbehörden unmittelbar vorstehen.

4. Für die Eintragung in das Verzeichnis nach Absatz 1 teilt der Bürgermeister nach Anhören der Gemeindevahlkommission dem Wahlamt der Region binnen Februar eines jeden Jahres die Namen der Wähler der Gemeinde mit, die die Voraussetzungen nach Absatz 2 besitzen und ein schriftliches Gesuch verfaßt haben, um als Vorsitzender eines Wahlsprengels beauftragt zu werden. Für einen jeden ist der Zuname, der Vorname, der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Ansässigkeitsort, der Beruf oder das Gewerbe anzugeben. Für die Gemeinden der Provinz Bozen ist in der Mitteilung des Bürgermeisters auch der Besitz der Bescheinigungen nach Absatz 2 Buchstabe d) und eventuell Buchstabe e) anzugeben. Für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient ist in der Mitteilung des Bürgermeisters auch der Besitz der Bescheinigungen nach Absatz 2 Buchstabe f) anzugeben.

5. Bis zum vierzigsten Tag vor dem Wahltag wird die ergänzte und vervollständigte Aufstellung der im Verzeichnis eingetragenen Personen vom Wahlamt der Region der Kanzlei des Oberlandesgerichtes in Trient übermittelt.

PRESIDENTE: All'art. 48 sono stati presentati alcuni emendamenti, il primo a firma Benedikter, Leitner e Klotz, che recita: al comma 2, lettera d) dopo le parole "ai sensi" sono inserite le parole "dei punti 2, 3, 4 del comma 3 dell'art. 4, attestato di bilinguismo in base al titolo di studio richiesto, non basta in ogni caso la prova orale nel testo italiano; al comma 2, lettera d) le parole "di cui" sono sostituite "ai sensi del".

La seconda frase è già contenuta nel testo e perciò chiedo al primo firmatario, se intende mantenere l'emendamento.

BENEDIKTER: ...den zweite Satz betrifft, ist alles in Ordnung. Was den ersten Satz betrifft, ist hier auch wie mir scheint etwas abgeändert worden, denn im italienischen Text heißt es jetzt: sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto... Jetzt, wenn es so lautet, kann das auch ausgelegt werden, daß eben die Punkte 2, 3 und 4 des ersten Absatzes eingehalten werden müssen. Das heißt, daß der Präsident der Wahlkommission, je nachdem welchen Studientitel er hat und er muß einen höheren Studientitel haben, die entsprechende Sprachprüfung bestanden haben muß. Es genügt also nicht, daß er die mündliche Sprachprüfung hinter sich hat, das wäre zu wenig um als Präsident der Wahlkommission zu fungieren. Ich bitte daher den Assessor Giovanazzi mir zu bestätigen, ob diese Auslegung stimmt. Die Punkte 2, 3 und 4 des dritten Absatzes des Artikels 4 der Durchführungsbestimmungen sagen, wenn jemand den Dokortitel hat muß er eine höhere Prüfung machen; wenn einer das Maturadiplom hat, macht er auch eine eigene Prüfung usw.; nur wenn einer die Volksschule hat, dann genügt eine mündliche Prüfung. Jetzt muß für den Präsidenten der Kommission, für den ein höherer

Studientitel vorgeschrieben ist, muß gelten, daß er die höhere Prüfung bestanden hat.

(...per quanto attiene la seconda frase non ho nulla da obiettare. In ordine alle prima desidero tuttavia far presente che a mio avviso sono state apportate delle modifiche in quanto il testo italiano recita: "sono in possesso dell'attestato di conoscenza della lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto..." La disposizione, stante questa formulazione, potrebbe quindi essere interpretata nel senso che debbono venir osservati i punti 2, 3 e 4 del primo comma. Da questo si deduce che il presidente di seggio che deve essere in possesso di un titolo di studio superiore, deve anche aver superato il rispettivo esame di bilinguismo. Non è pertanto sufficiente l'aver superato il colloquio orale per poter svolgere le mansioni di presidente di seggio. Invito l'assessore Giovanazzi ad informarmi se questa mia interpretazione dell'articolo è corretta. I punti 2, 3 e 4 del comma 3 dell'art. 4 delle norme d'attuazione prevedono attestati di bilinguismo riferiti ai titoli di studio, ovvero un esame di difficoltà superiore per chi è in possesso della laurea, di difficoltà inferiore per chi è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado nonché il colloquio orale per chi è in possesso della licenza di scuola elementare. Dal momento che per il presidente di seggio è richiesto un titolo di studio superiore, deve essere previsto anche un livello superiore di conoscenza della seconda lingua.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Per rispondere al collega Benedikter, la Giunta con questa proposta intende accettare anche patentini di bilinguismo non paralleli a quello che può essere il titolo di studio, ma patentini di bilinguismo previsti comunque nelle norme speciali dello statuto. Questo anche perché si correrebbe il rischio di trovare persone con i requisiti, per quanto riguarda la laurea, ma non avere il corrispondente patentino di bilinguismo. Allora si è ritenuto sufficiente il fatto che comunque il presidente del seggio riesca a parlare italiano e tedesco ed abbia uno dei patentini previsti, non corrispondenti al titolo di studio.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter per la replica.

BENEDIKTER: Bestehe dann darauf, daß abgestimmt wird, denn wir verlangen vom Präsidenten der Wahlkommission, daß er einen höheren Studientitel hat, um seiner Funktion als Präsident der Wahlkommission gerecht zu werden. Er muß demnach imstande sein, das auch in deutscher Sprache und nicht nur in italienischer Sprache mitteilen können. Da muß man die Kenntnis der zweiten Sprache schon ernst nehmen. Gerade bei einem Präsidenten der Wahlkommission ist das wichtig, er muß doch die deutsche Sprache ordentlich beherrschen gemäß Studientitel, der von ihm verlangt wird.

(Chiedo che venga posto in votazione, poiché rivendichiamo che il presidente di seggio debba essere in possesso di un titolo di studio superiore al fine di poter svolgere le mansioni assegnategli. Deve quindi essere in grado di comunicare con gli elettori sia in lingua tedesca che in lingua italiana. Pertanto ritengo importante tenere in debita considerazione questo aspetto della conoscenza della seconda lingua. Ritengo di primaria importanza che il presidente di seggio sia in possesso di una buona conoscenza della seconda lingua, una conoscenza che corrisponda al titolo di studio richiesto.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende prendere la parola sull'emendamento? La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Volevo far presente al collega Benedikter che inizialmente avevamo previsto il requisito del patentino anche per i componenti del seggio, poi ci siamo limitati solo al presidente, tenendo conto che svolge comunque una pubblica funzione e facendo anche riferimento ad una circolare del presidente della Corte d'Appello di Trento, in occasione dell'aggiornamento dell'albo nei presidenti di seggio elettorali per le politiche e abbiamo inserito questo obbligo del patentino, pur sapendo che molte persone parlano benissimo italiano e tedesco, anche se non sono in possesso di questo patentino. Allora abbiamo ritenuto di non legarlo al titolo di studio, ma soltanto che fossero in grado di parlare e leggere bene le due lingue.

PRESIDENTE: Qualcun altro sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento Benedikter. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti favorevoli, 7 voti di astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Dò lettura di alcuni emendamenti.

Un emendamento, a firma del MSI, recita: nel comma 2 la lettera d) è soppressa.

Altro emendamento, a firma del MSI, recita: nel comma 2 la lettera e) è soppressa.

Altro emendamento, a firma del MSI, recita: nel comma 2 la lettera f) è soppressa.

Altro emendamento, a firma del MSI, recita: al comma 4 stralciare le parole "per i comuni della provincia di Bolzano" del comma 2 "per i comuni ladini della provincia di Trento"

La parola al cons. Holzmann.

HOLZMANN: Vorrei rivolgermi all'assessore per dire che abbiamo preso atto della raccomandazione del Presidente della corte d'appello di Trento, anche se debbo dire che si sembra un po' tardiva, nel senso che, se questo è il criterio ispiratore, non vediamo la ragione per la quale non lo si è preteso questo requisito anche per le precedenti consultazioni elettorali.

Si apre poi un problema concreto e cioè quello di avere un numero sufficiente di presidenti di seggio in possesso dell'attestato di bilinguismo, in ogni caso si attua già di per sè una discriminazione, nel senso che è evidente che coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo sono dipendenti dello Stato, oppure dipendenti degli enti locali, quindi sarà molto difficile che altre persone possano accedere a quest'albo, non essendo previsto il requisito del patentino per le altre attività.

Questa è la prima considerazione che volevamo fare.

La seconda. Qui la presidenza della Corte d'appello richiederebbe il possesso del patentino di livello b), mentre la Giunta sarebbe più propensa ad accettare un attestato di bilinguismo, qualunque esso sia, quindi qui ci discostiamo da questa raccomandazione, che per me deve rimanere tale e a nostro avviso potrebbe anche non condizionare la stesura di questo articolo della legge, oltretutto non vediamo per quale ragione gli scrutatori non debbano avere essi stessi, se accettiamo questo principio, un attestato di riconoscimento della seconda lingua, questo per stare alla raccomandazione della presidenza della Corte d'appello, però tendo a far anche rilevare, signor assessore, che in passato, in ogni consultazione elettorale, le operazioni di voto si sono svolte nella massima regolarità, senza che venissero avanzate contestazioni per la mancata conoscenza della lingua da parte dei presidenti di seggio degli scrutatori, si tratta di operazioni che sono molto semplici e

quindi ci sembra una forzatura eccessiva prevedere questo tipo di requisito per un compito che a nostro avviso è molto limitato nel tempo e anche nella competenza e nel rapporto con chi si reca nella sezione elettorale.

Ecco il motivo per il quale abbiamo presentato questo emendamento.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Per dire che la circolare anche del presidente della Corte d'appello ci è arrivata il 9 settembre del 1994, quando il disegno di legge era già stato predisposto. E' chiaro che per quanto riguarda le funzioni del presidente, sono quelle di prevedere allo spoglio, di farsi coadiuvare dagli scrutatori, ma poi predisporre anche il verbale delle risultanze ecc. e perciò c'è anche la necessità di avere una figura che abbia questi requisiti.

Solo per questo abbiamo inserito questo patentino.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? la parola al cons. Bolzonello.

BOLZONELLO: Ritengo che questo sia ancora una volta una forzatura da parte della SVP, introdurre questo principio, ovvero il requisito del possesso del patentino, per una funzione che fino ad oggi, come ha detto il collega Holzmann, si è sviluppata senza alcun problema, nessuno di noi ha mai avuto modo di rilevare difficoltà che siano sorte all'interno di sezioni elettorali per la mancanza della conoscenza della lingua, non vi sono mai state contestazioni del genere, perché se vi fossero state evidentemente sarebbero state portate all'attenzione dell'opinione pubblica. Se la prassi consolidata nel tempo ha consentito fino ad oggi di svolgere regolarmente le varie operazioni elettorali, è evidente che qui si vuole introdurre un principio di sana pianta, però non è supportato da nulla, perché la funzione pubblica è richiamata dalla nota della Presidenza della corte d'appello è chiara, in teoria richiede il possesso del patentino equipollente.

Allora se già si contravviene a questa disposizione esplicativa della Corte di appello, prevedendo la facoltà del possesso di qualsiasi patentino, vuol dire che questa è una norma che la regione intende introdurre così, senza che vi sia una logica, è una scelta politica che qui si fa, che io non posso condividere.

Il buon senso, collega Frasnelli, è quello che ha utilizzato fino ad oggi il presidente di seggio, qualsiasi formazione politica esso abbia appartenuto, perché da 50 anni a questa parte le operazioni si sono sempre svolte regolarmente in Alto Adige, nessuno ha mai avuto nulla da obiettare, nè quando il presidente era di madrelingua tedesca, nè ladina, nè italiana.

Quindi qui, egregio assessore, al di là delle sue spiegazioni, riteniamo che questo sia una distorsione che si vuole introdurre, ecco perché abbiamo ritenuto di presentare gli emendamenti e per questo chiediamo anche la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Atz.

ATZ: Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich glaubte, daß die Zeiten vorbei wären, wo wir solche Töne hören mußten. Die Sprachgruppen in diesem Lande haben das Recht, in ihrer Sprache bedient zu werden und das Mindeste was wir verlangen können ist, daß das auch in den Wahllokalen passiert. Der Wahlpräsident sollte demnach bei Zweifelsfällen imstande sein, in der

jeweiligen Sprache des Wählers Erklärungen abzugeben. Wenn dieses Zusammenleben, das immer wieder gefordert wird, gerade von den Leuten, die hinter mir oben stehen, nicht so weit geht, daß Wahlpräsidenten in der Sprache des Wählers Erklärungen abgeben können, dann ist es sehr wohl Zeit, daß wir überlegen, was wir in diesem Gremium hier zu tun haben. Das können wir als Südtiroler Volkspartei ganz sicher nicht hinnehmen. Die Mehrheit, die Regierung hat die Vorschläge ausgearbeitet, aber diskutieren wir doch nicht solche Sachen. Wir würden ja 40 Jahre zurückgehen.

(Illustre Presidente!

Ritenevo queste affermazioni appartenenti al passato. I gruppi linguistici viventi in questa provincia hanno il diritto di usare la propria lingua e non è di certo una pretesa se rivendichiamo che ciò avvenga anche nei locali elettorali. Il presidente di seggio deve, in caso di necessità, essere in grado di fornire delucidazioni nella lingua dell'elettore. Se la tanto citata convivenza, a cui continuamente fanno riferimento i rappresentanti del partito negli scranni più alti di questo consesso, non permette di prevedere che i presidenti di seggi debbano essere in grado di esprimersi in due lingue, allora dobbiamo seriamente chiederci quale sia il compito da svolgere in quest'aula. La Südtiroler Volkspartei non può accettare un siffatto comportamento. La maggioranza, ovvero la Giunta, ha elaborato delle proposte ed invito i presenti a non perdere del tempo prezioso per discutere su argomenti di questo genere, che ci fanno tornare indietro nella storia di almeno 40 anni.)

PRESIDENTE: Informo l'aula che è stata chiesta la votazione per appello nominale.

Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Die Südtiroler Volkspartei hat gerade vorhin meinen Antrag, der vorsieht, daß der Präsident die Sprachprüfung haben muß, die seinem Studientitel entspricht, abgelehnt. Im Buchstaben d) heißt es: "...die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik besitzen." Man könnte diese Bestimmung so auslegen, daß die Kenntnis der zweiten Sprache entsprechend dem Studientitel sein muß, aber jetzt wird vorgeschlagen, daß man das Ganze abschaffen soll. Fraktionssprecher Atz hat sich dem widersetzt und ich möchte nur noch hinzufügen, daß diese Bestimmung klipp und klar aus den Durchführungsbestimmungen hervorgeht, die ich seinerzeit durchgesetzt habe. Jeder der eine öffentliche Funktion erfüllt - und das ist bei der Wahl wohl eine öffentliche Funktion -, muß die zweite Sprache beherrschen und muß den Nachweis erbringen, daß er sie beherrscht. Assessor Giovanazzi hat vorhin gesagt, daß es auch Leute gibt, die beide Sprachen auch ohne diese Prüfung gut können. Sicher gibt es diese Leute, die keine Prüfung nötig haben, aber es gibt eben auch andere Leute, die sich um diesen Auftrag bewerben und behaupten, sie können auch Italienisch oder sie können auch Deutsch, obwohl dies bezweifelt werden kann. Daher muß man eben den Nachweis verlangen, und zwar nicht nur von jenen, deren Sprachkenntnis man anzweifelt, sondern gleich von allen. Und es ist eben eine elementare Erfordernis, daß der Präsident der Wahlkommission die zweite Sprache ordentlich beherrscht und eben auch den Nachweis erbringt. Ich glaube, das entspricht auch den elementaren Regeln der Zivilisation, ganz abgesehen von der Situation in Südtirol. Der Präsident muß eventuell mit dem Wähler ein Zwiegespräch führen können und sich vor allem auch mit den Mitgliedern der Wahlkommission in ihrer Muttersprache unterhalten und alles wahrnehmen können, auch das was etwa in deutscher Sprache gesagt wird oder was sich etwa im

Wahllokal abspielt. Daher verstehe ich nicht warum jetzt die Vertreter des MSI plötzlich sagen, das braucht es in Südtirol nicht.

(La Südtiroler Volkspartei ha appena respinto la mia proposta che prevedeva che il Presidente del seggio doveva essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana a tedesca corrispondente al titolo di studio. La lettera d) della legge recita: "...in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana a tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica..." Si potrebbe interpretare questa norma in modo tale che il grado di conoscenza della seconda lingua sia corrispondente al titolo di studio, ma ora viene proposta invece una norma differente. Il capogruppo della Südtiroler Volkspartei Atz si è opposto alla mia interpretazione, mentre vorrei aggiungere che questa norma deriva palesemente dalle norme di attuazione, che a suo tempo sono riuscito a far approvare. Ogni persona che riveste una funzione pubblica, e mi pare che le elezioni lo siano, deve avere conoscenza della seconda lingua e dimostrare di avere tale conoscenza. L'assessore Giovanazzi ha testè detto che vi sono persone che conoscono tutte e due le lingue senza aver però sostenuto l'esame di bilinguismo. Sicuramente vi saranno delle persone per le quali tale esame non è necessario, ma ve ne sono altre che affermano di avere conoscenza della lingua italiana e tedesca, ma per le quali tale conoscenza è messa in dubbio. Per cui bisogna chiedere che venga fornita la dimostrazione di tale conoscenza e non solo per quelle persone la cui conoscenza è messa in dubbio, bensì per tutti. Si tratta di una richiesta elementare quella di prevedere che il presidente della seggio elettorale conosca la seconda lingua e che lo dimostri con il possesso dell'attestato di bilinguismo. Ritengo che ciò corrisponda alle regole elementari della civiltà, a prescindere dalla situazione contingente sudtirolese. Il Presidente deve essere in grado di poter conversare anche con gli scrutatori e con gli elettori e quindi comprendere tutto ciò che viene detto in tedesco nel locale elettorale. Per questo non capisco perché ora i rappresentanti dell'MSI improvvisamente affermino che in Alto Adige non sia necessaria.)

PRESIDENTE: Proporrè ai presentatori che gli emendamenti soppressivi del secondo comma venissero votati in unica votazione, rimane l'emendamento al comma 4, che verrà votato separatamente. Volete votarli separatamente? Va bene.

Ha chiesto la parola in cons. Benussi.

BENUSSI: Presidente, ho voluto prendere la parola anch'io, per un motivo molto semplice. Siccome sempre si parla di convivenza ed esclusivamente di convivenza, nella quale credo fermamente e penso di aver dimostrato, al di là di qualsiasi dubbio non solo nella mia attività politica, ma negli anni che ho avuto la fortuna di vivere in questa zona, che sono decisamente, con la mia mentalità europea, indipendentemente dal resto, non solo portato alla comprensione reciproca e alla convivenza, che penso sia un dovere umano da parte di tutti noi, ma anche quello di evitare attriti, evitare in certi momenti delle interpretazioni che possono dar luogo a separazioni e non a unione e fusione di intenti e di voleri da parte di quelli che convivono in questa terra.

Se il nostro gruppo ha deciso di presentare questo emendamento, che anch'io coscientemente ho sottoscritto, è stato perché riteniamo, come già espresso dai colleghi, ma voglio sottolineare ancora, che a Bolzano ci sono tante persone che per la loro professione e per la loro attività, pur essendo perfettamente bilingui, non hanno avuto bisogno di fare patentini di qualsiasi genere, per un motivo molto semplice, che è normale per loro

esprimersi nei due idiomi che vanno per la maggiore nella nostra provincia.

Il sottoscritto purtroppo si vergogna e non parla come vorrebbe il tedesco ed è colpa mia e di nessun altro, perché non ho fatto le scuole qui, però il discorso è molto lungo ed ogni qualvolta si dice che il gruppo di lingua italiana della provincia di Bolzano non vuole apprendere il tedesco, non posso non dire e fare delle considerazioni di base sul come viene insegnato il tedesco nelle scuole italiane.

Ora, senza voler riaffermarmi su quello che ritengo assolutamente contrario ad ogni forma di convivenza, il fatto che non si vuole arrivare solo con certi esperimenti finalmente su insistenze, è stato concesso di poter insegnare ai bambini di lingua italiana anche la seconda lingua, mentre sarebbe stata una cosa logica e ovvia, ho avuto la fortuna, perché mi ha aperto la mentalità e lo ho dimostrato con le mie azioni di averla questa mentalità e non penso di considerarmi un superuomo, nè niente, di vivere già prima di venire qui, in terre dove era in uso la pluralità di linguaggio e di espressione.

Nelle nostre terre, faccio una piccola differenza, a prescindere dai momenti storici in cui il Governo poteva avere eccesso dal punto di vista di nazionalismo, ma era condiviso da tutto il mondo in quell'epoca, tutti i popoli si sentivano nazionalisti tranne certe persone, alle quali mi inchino per la loro lungimiranza e per aver avuto una idea più umana e complessiva limitata alla propria nazione, ma non posso dimenticare, siccome sempre si parla che in quel periodo tutto era vietato, quello che l'Austria, paese confinante che io stimo ed al quale mi sento legato da amicizia, anche da un punto di vista tradizionale, ha fatto nei confronti delle minoranza slovena, non è niente quello che è stato fatto a Bolzano, rispetto quello che è stato fatto dall'Austria nei confronti degli sloveni dal 1919 in avanti.

Nel 1919, quando è stato fatto il plebiscito nelle zone della Carinzia, dove c'era una grande minoranza di sloveni, gli sloveni erano nella misura del 35%, sono stati fagocitati, oggi sono solo il 5% scarso, non mi si dirà che l'Austria non ha fatto del nazionalismo per fagocitare queste persone.

Per questo tutte queste pseudoconvivenze, mentre stringi stringi che cosa si vuol mettere in questa legge? E ritorno al fatto specifico. Si vuol dire che qualsiasi persona, che abbia la capacità e l'onestà di esercitare la sua funzione di presidente di seggio, possa farlo indipendentemente da un pezzo di carta. Il patentino normalmente viene richiesto a quelli che vogliono accedere a dei posti di carattere pubblico ed è giusto, da un certo punto di vista, che sia attestata la validità ad esprimersi al pubblico funzionario nelle tre lingue, con i ladini, che hanno necessità di essere in contatto con il pubblico. Il fatto di voler limitare esclusivamente ai possessori di un patentino la possibilità di fare il presidente del seggio, io l'ho fatto nel 1948, non sono accaduti problemi di sorta, tutti hanno saputo come comportarsi. Dal 1948 ad oggi sono passati quasi 50 anni, non è mai successo che a me risulti che in un seggio si sia verificata l'impossibilità di votare, perché non c'era un presidente che fosse perfettamente bilingue e documentato con un pezzo di carta con tanto di timbro.

Ora andare in cerca di "pinzerliacchere" come diceva il buon Totò, delle sottigliezze, che esclusivamente potrebbero mettere in condizione in certi posti di non poter mettere un rappresentante qualificato di lingua italiana a fare il presidente di seggio, come magari per decine di anni lo ha fatto, esclusivamente per mettere in condizione quelle persone, appartenenti ad un certo partito, che potrebbero fare il presidente di seggio e mi si permette di dire, perché in politica non bisogna essere completamente buoni, perché

altrimenti si finisce come il Candido di Volterre ad essere un po' al di sopra di quello che è la realtà di comportamento politico e forse questo potrebbe aiutare certe forze politiche.

Allora faccio un altro ragionamento. Siccome un partito di maggioranza di lingua tedesca, nella provincia di Bolzano, in segno di grande apertura democratica ha voluto avere nel consiglio della provincia di Bolzano su tre segretari questori, tre appartenenti allo stesso partito e questa per loro è democrazia, mentre noi siamo un gruppo di quattro persone e non abbiamo un posto ed il sottoscritto ha dimostrato - e lo sa il Presidente - come mi sono comportato al di sopra delle parti, come è uso fare da parte del nostro partito, ogniqualvolta ci sia un qualche cosa che vada al di sopra di quella che è la corrente, per quale motivo noi dovremmo accondiscendere che in certi momenti questa prevaricazione antidemocratica potesse vietare ad una persona per bene, che abbia già fatto il presidente di seggio, non lo possa fare più esclusivamente per questo articolo di legge.

Penso che in piena coscienza bisogna votare contro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Atz.

ATZ: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen!

Wenn wir hier so weitermachen, dann werden wir wieder beginnen, nationalistische Sprüche von uns zu geben. Kollege Benussi, wollen wir wieder darüber reden, wer von den Staaten in Europa nationalistischer war oder wollen wir über das Wahlgesetz reden oder wollen wir darüber reden, wer dem Wahlkreis vorzusitzen hat. Wir reden hier vom Wahlsitz und wir reden bitte ausführlicher vom Präsidenten des Wahlsitzes. Wenn einer Stimmen zählen will, dann kann er es auch tun, auch wenn er das sogenannte "Patentino" nicht hat, er kann in dem Fall jedoch nicht das Amt des Präsidenten bekleiden. Was ist daran so schlimm. Und was haben die Sekretäre im Südtiroler Landtag damit zu tun. Wir reden von den Wahlsitzen und ich möchte Sie bitten, mir zu erklären, mit welchem Recht Sie sagen, der Präsident muß nicht doppelsprachig sein und den notwendigen Nachweis erbringen. Wir reden nur über diesen Punkt. Jetzt können wir aber selbstverständlich jeden Beistrich dieses Gesetzes dazu benutzen, um nationalistisches Gedankengut und Ausdrücke wieder zu verwenden. Wir können selbstverständlich 40 Jahre zurückgehen, aber dann müssen Sie mir auch sagen, daß Sie dieses Gesetz nicht wollen und nicht immer nur der Südtiroler Volkspartei in die Schuhe schieben, daß sie das Gesetz nicht will. Ich sage noch einmal: Wir sind mit diesen Aussagen nicht einverstanden. Wir wollen, daß zumindest der Präsident doppelsprachig sein soll und dazu stehen wir.

(Egregio presidente, stimati colleghi)

Se vogliamo proseguire i lavori in questo modo, allora anche noi inizieremo a esprimere dei concetti nazionalistici. Collega Benussi, vogliamo riprendere la discussione su chi era più nazionalista nello Stato federale europeo oppure vogliamo parlare della legge elettorale e del Presidente del seggio? Stiamo discutendo la norma relativa al Presidente del seggio. Se una persona deve scrutinare i voti, lo potrà fare anche senza avere il cosiddetto patentino, non potrà tuttavia ricoprire la carica di Presidente del seggio. Cosa vi è di tanto negativo? E che cosa centrano i segretari del Consiglio provinciale? Stiamo discutendo della presidenza dei seggi e vorrei mi si spiegasse con quale diritto Lei afferma che il Presidente del seggio non deve essere bilingue e che non debba essere in possesso dell'attestato di bilinguismo. Stiamo parlando solamente di questo aspetto. Ovviamente possiamo ora intervenire su ogni singolo aspetto della legge e su ogni singola parola, per utilizzare idee e espressioni nazionalistiche. Ovviamente possiamo tornare indietro di

40 anni, ma allora mi dovete dire che non volete questa legge e non dovete continuare ad addossare la colpa alla Südtiroler Volkspartei, asserendo che non vuole la legge. Lo ripeto: non siamo d'accordo con simili affermazioni. Vogliamo che almeno il presidente del seggio sia bilingue e su tale posizione permarremo.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Minniti.

MINNITI: Grazie Presidente. Non vorrei ripetere i concetti già espressi dai miei colleghi di partito, che sono dal mio punto di vista condivisibili e dovrebbero essere condivisibilissimi per tutte quelle persone che, con un minimo di logica affrontano serenamente la discussione dell'argomento in esame. Perché una norma di questo genere pregiudica la qualità del presidente stesso, in più di 40 anni non si è mai sentito che un cittadino si sia lamentato di un servizio non chiaro, irrispettoso che non deve essere a senso unico, Perché rispetto reciproco non deve essere a senso unico, nessuno si è mai lamentato di questo fatto e figuriamoci, se ciò fosse avvenuto certamente lo avremmo saputo, perché sarebbe stato reso di dominio pubblico da parte di tutti.

E' quindi un'esagerazione questa volontà da parte della SVP principalmente di volere il presidente non bilingue, ma con il patentino, perché il cons. Atz, che sta in quest'aula, ma ha seguito poco il discorso che hanno fatto i miei colleghi, ha detto un'inesattezza, non si vuole che il presidente non sia bilingue, ma si chiede per quale motivo il presidente debba avere il patentino e adesso anche un altro interrogativo è il momento di porre: si sa benissimo che tutti gli impiegati statali in possesso del patentino di bilinguismo vengono pagati per quel patentino di cui dispongono, ossia colui che ha il patentino A) prende 300-400 mila lire al mese in busta paga, quello che ha il patentino B) prende sulle 250 mila e via dicendo. Ora chi si accollerà le spese, perché dovranno essere accollate, perché la base giuridica è la medesima e quindi non potremo usare due pesi e due misure per il presidente del seggio con il patentino e per l'impiegato statale con patentino, dovrà essere usato lo stesso peso, la stessa misura e quindi anche il presidente dovrà avere un pagamento per il patentino che ha, che sia B, C, D, chi si accollerà questa spesa, la regione nel momento in cui si prevedono tagli ai bilanci provinciali e regionali? Questo è anche uno degli aspetti che bisogna valutare, senza dimenticare quella che è propria la scelta qualitativa del presidente.

Qui mi sembra che si voglia compiere ancora una volta un attacco alla convivenza che tutti vogliono, tranne l'SVP, che alla forza della ragione continua ad anteporre la ragione della forza.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz.

KLOTZ: Abg. Benussi hat ein wenig detaillierter auf die Absicht oder auf seine Interpretation dieses Änderungsantrages hingewiesen. Ich möchte vor allen Dingen Abg. Benussi sagen: Schön wär's, wenn wir davon ausgehen könnten, daß es den Zweisprachigkeitsnachweis nicht mehr braucht, weil alle entsprechend gut die andere Sprache beherrschen und noch viel mehr auch den Willen haben, diese Sprache zu gebrauchen. Solange das aber keine Selbstverständlichkeit ist, Kollege Benussi, sehen auch wir uns gezwungen, diese Maßnahme selbstverständlich zu verteidigen, weil es die einzige Möglichkeit ist, um vor allen Dingen unserer Volksgruppe den Gebrauch der eigenen Muttersprache zu sichern. Vielleicht wird es eines Tages so sein, daß es für jeden eine Selbstverständlichkeit ist und jeder auch den Willen aufbringt, den Wähler in seiner eigenen Muttersprache anzusprechen. Aber das ist leider Gottes nicht der Fall und daher sind auch wir der

Meinung, daß wir hier lieber auf Nummer sicher gehen, weil einfach noch zu viele Leute auch in diesem Posten sind, die eben einen gewissen Standpunkt einnehmen, der längst nicht mehr zeitgemäß ist, aber eben immer noch im gewissen Sinne auch anzutreffen ist und sich weiterhin leider hartnäckig hält.

(Il cons. Benussi ha rilevato abbastanza dettagliatamente l'intenzione o la sua interpretazione di questo emendamento. Ma vorrei innanzi tutto dire al collega Benussi che sarebbe piacevole poter prescindere dall'attestato di bilinguismo, se tutti avessero la padronanza della seconda lingua e la volontà di usarla. Ma finché ciò non sarà una cosa ovvia, collega Benussi, ci vedremo costretti a prevedere simili misure ed a difenderle, poiché costituiscono l'unica possibilità di assicurare ad un gruppo linguistico l'uso della propria madrelingua. Forse un giorno arriveremo alla situazione in cui sarà cosa ovvia per ciascuno esprimersi nella lingua dell'elettore. Purtroppo attualmente ciò non è ancora possibile, per cui vogliamo essere sicuri che tale uso venga garantito. Vi sono molte persone che assumono una posizione che non è più conforme ai tempi, ma che tuttavia è facilmente riscontrabile, e che viene ostinatamente difesa.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Holzmann, per la seconda volta, ne ha facoltà.

HOLZMANN: Grazie signor Presidente. Non avrei voluto intervenire questa seconda volta, ma ho ritenuto di farlo per rispondere a certe accuse che sono pervenute dal capogruppo del SVP e che a mio avviso meritano di essere confutate. Tendo a ribadire al capogruppo del SVP che in passato, dal 1948 ad oggi, in tutte le tornate elettorali che ci sono state, di qualsiasi tipo e di qualsiasi natura, mai si sono registrate contestazioni relativamente all'impossibilità di svolgere e di esercitare il proprio diritto elettorale da parte di cittadini della provincia di Bolzano, perché all'interno del seggio non c'era nessuno in grado di dare le informazioni necessarie.

Quindi se partiamo da questo dato di partenza, è evidente che la richiesta di introdurre un meccanismo quale il patentino di bilinguismo, suggerito dalla corte d'appello di Trento, dalla presidenza, ma a questo punto è legittimo anche ritenere che l'indicazione dalla presidenza della corte d'appello sia stata in qualche modo sollecitata da qualcuno, essenzialmente mira a raggiungere un fine, un risultato di carattere politico. Allora noi avremmo dei presidenti di seggio bravissimi, che hanno già esercitato più volte questo compito, che non potranno più farlo per il fatto che sono sprovvisti del patentino di bilinguismo.

Avremo dei falsi bilingui, come è piena l'amministrazione pubblica, anche quella provinciale, falsi perché sono in possesso del regolare titolo, ma non sono in grado di parlare nell'altra lingua in base al titolo da essi sostenuto. Questo è un dato sotto gli occhi di chiunque, riguarda soprattutto il gruppo italiano, ma vorrei vedere quanti impiegati di lingua italiana nella pubblica amministrazione, in possesso di regolare patentino di bilinguismo, sono in grado di parlare nella lingua tedesca, in conformità al grado di patentino a loro riconosciuto. Questo vale in maniera minore anche per i dipendenti di lingua tedesca, soprattutto nei territori periferici.

Ora è chiaro, e lo è stato illustrato dai colleghi del mio gruppo che mi hanno preceduto, che la richiesta del patentino di bilinguismo non dà una risposta vera alla reale necessità che è emersa e che c'è, dà una risposta burocratica, come è la risposta fornita dal patentino, che più volte e in più occasioni questo gruppo ha contestato nella sua validità. Se si vuole il bilinguismo vero, visto

che ci si accusa di essere al di fuori dell'Europa, lo si fa e allora è inconcepibile che uno studente, dopo aver studiato per 13 anni la seconda lingua, non sia in grado di ottenere un patentino di grado B. Allora è evidente che il problema sta altrove ed ha un'altra origine.

Quindi quando si vuole far passare il principio che si vogliono migliorare le condizioni ed innalzare i livelli si deve fare un esame di coscienza. In questo senso mi sembra che la SVP, in quanto a innalzamento di livello, soprattutto nell'istruzione, visto che parliamo anche di questo, debba farsi dei seri esami di coscienza, perché la lottizzazione che esiste nella scuola provinciale, credo non abbia altri esempi in nessun'altra parte d'Italia.

Quindi questa è la situazione, richiamo in questo senso il capogruppo della SVP, non è certamente chiedendo e imponendo per legge il requisito del patentino di bilinguismo che si dà una risposta ad un'esigenza, che peraltro è stata, dal 1948 ad oggi, in tutti i casi e in qualsiasi tipo di elezione soddisfatta.

Credo con questo di poter concludere questa parentesi, trovo inspiegabile a questo punto che per coerenza non si pretenda lo stesso requisito anche da parte degli scrutatori, di tutto il personale che partecipa alla gestione del seggio, perché si potrebbe a questo punto mettere anche in dubbio che un presidente in grado di parlare una lingua diversa rispetto a quella degli scrutatori, possa dare delle informazioni inesatte, senza che nessuno possa confutarle.

Ecco che sotto questo profilo, con maggiore coerenza, la SVP avrebbe dovuto pretendere questo requisito, visto che lo si ritiene valido, anche per tutti gli scrutatori.

Riteniamo che i nostri emendamenti non vadano interpretati nel senso di privare nessuno di nessun diritto e quindi da parte nostra la volontà era semplicemente di rendere più semplici questo tipo di operazioni elettorali. Tra l'altro esiste anche una distribuzione territoriale abbastanza uniforme della popolazione, per cui nei piccoli comuni di lingua tedesca, dove la stragrande maggioranza, se non la totalità della popolazione è di lingua tedesca, ci sono sempre stati presidenti di seggio e scrutatori di lingua tedesca, quindi questo problema non si pone; invece si porrà nella provincia di Bolzano, dove ci sarà difficoltà nel trovare presidenti di seggio di lingua italiana in possesso dell'attestato di bilinguismo. Questo significherà che anche nella zona a prevalenza italiana i presidenti di seggio apparterranno al gruppo linguistico tedesco e questo mi sembra il vero obiettivo che si è voluto perseguire.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Frasnelli, ne ha facoltà.

FRASNELLI: Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich möchte lediglich einen Gedanken hinzufügen und mich dabei vor allen Dingen an die Kollegen aus dem Trentino wenden, da hier aufgrund der Wortmeldungen, nicht zuletzt jener des Vertreters des MSI, ein falscher Eindruck, glaube ich, entstanden ist. Es scheint als ob Sie, da Sie auch hier mitabstimmen müssen, hier einseitig und ungerechtfertigt einem Druck der Südtiroler Volkspartei nachkommen müßten, zu einer Norm "ja" sagen müßten, die zum Schaden der italienischen Volksgruppe in Südtirol gereicht. Aus diesem Grunde möchte ich mich speziell an Sie wenden. Sehen Sie, den Kollegen des MSI in Bozen könnte man politisch, aber vor allen Dingen kulturell vorhalten, daß ihr Gesichtskreis an den Gemeindegrenzen der Landeshauptstadt Bozen endet. Es wohnen aber auch in unseren Talschaften Bürger mit italienischer Muttersprache und die Bitte daher an Sie: Denken Sie doch auch an die Italiener, die in der Peripherie

Südtirols, in den Talschaften leben, die teilweise sprachlich wirklich in einer Art Diasporasituation leben und durch diese Norm nun auch die Sicherheit bekommen, bei dieser sehr wichtigen demokratischen Aktion, wie es die Abgabe der Stimmen nun einmal bei Wahlen darstellt, ihre Muttersprache sprechen zu können.

Sehen Sie die Dinge bitte nicht nur immer eindimensional; von Normen dieser Art sind beide - und ich meine im positiven Sinne - Sprachgruppen betroffen. Ich wollte diesen Gedanken hinzufügen und ihn speziell an unsere Trentiner Kollegen gerichtet haben, damit sie berücksichtigen mögen, daß nicht nur diese Seite eine Rolle spielt, sondern diese Bestimmung sehr wohl im Interesse der italienischen Volksgruppe, gerade in der Peripherien Südtirol, ebenfalls von Bedeutung ist. Danke, Herr Präsident.

(Egregio presidente!

Vorrei aggiungere alcune considerazioni e rivolgermi in primo luogo ai colleghi del Trentino poiché stando agli interventi dei colleghi, non per ultimo quello dei rappresentanti dell'MSI, si potrebbero avere delle impressioni errate. Pare che dal momento in cui i colleghi trentini debbono partecipare alla votazione su questo punto specifico, si assoggettino univocabilmente ed ingiustificatamente alla pressione esercitata dalla Südtiroler Volkspartei, ovvero giungendo a dare il proprio assenso ad una norma che va a danno del gruppo etnico italiano in Alto Adige. Per questo motivo desidero rivolgermi in modo particolare ai colleghi trentini. Ai colleghi dell'MSI di Bolzano si potrebbe obiettare politicamente ma anche culturalmente, che il loro punto di vista si ferma ai confini del comune della città di Bolzano, capoluogo di provincia. Anche nelle nostre vallate vivono cittadini di madrelingua italiana, per cui vorrei invitarli a pensare anche a loro, anche a quelli italiani che vivono alla periferia dell'Alto Adige, nelle valli, che in parte si trovano veramente in una situazione di diaspora e attraverso questa norma hanno la sicurezza di poter utilizzare la loro madrelingua in un momento della vita democratica così importante come è l'espressione del voto alle elezioni. Non abbiate una visione delle cose unidimensionale: tutte e due i gruppi sono interessati da simili norme - intendo quindi tutti e due i gruppi linguistici. Volevo aggiungere questo concetto rivolgendomi in particolar modo ai colleghi trentini, affinché tengano presente che non solo questa parte del consesso svolge un ruolo, bensì che la norma è importante anche per il gruppo linguistico italiano, proprio per quello che vive nelle zone periferiche dell'Alto Adige. Grazie, signor Presidente!)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner, ne ha facoltà.

LEITNER: Herr Präsident, nur ganz kurz. Ich möchte darauf hinweisen, daß es vorher auch heißt, daß ein Präsident eines Wahlsprengels mindestens das Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule haben muß. Somit hat er mindestens 12 Jahre in der Schule die zweite Sprache gelernt und somit muß er auch in der Lage sein, die Zweisprachigkeitsprüfung zu bestehen, ansonsten funktioniert der Zweitsprachenunterricht nicht. Aber grundsätzlich muß ich sagen: Eine politische Diskussion zu führen im Sinne, wie es der MSI hier versucht, finde ich - und hier muß dem Kollegen Atz recht gegeben werden - ist fehl am Platz.

Meine Wortmeldung sei dahingehend zu interpretieren, daß ich gegen diese Abänderungsanträge bin und dafür plädieren möchte, die Arbeiten weiterzuführen.

(Grazie, signor Presidente!

Sarò molto breve. Desidero solamente rilevare che anche in un delle frasi precedenti del testo della legge compare la previsione del possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado. Per cui per dodici anni il presidente avrà studiato la seconda lingua a scuola e si presume che sia in grado di superare l'esame di bilinguismo, altrimenti si potrà affermare che l'insegnamento della seconda lingua non funziona. Ma in linea di massima debbo dire che non mi pare opportuno condurre ora una discussione politica di questo tipo, così come l'MSI ha tentato di fare, ed in tal senso va dato atto al collega Atz di avere ragione.

Il mio intervento deve essere interpretato pertanto come un voto contrario a questi emendamenti ed a favore di un prosieguo dei lavori.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Palermo, ne ha facoltà.

PALERMO: Poche parole per esprimere delle riserve circa le obiezioni che ho ascoltato, relative al punto dell'art. 48, cioè nella parte in cui viene previsto, per la provincia di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, cioè del patentino.

In verità mi pare che questo patentino viene richiesto in ogni caso in cui vengono svolte funzioni amministrative e mi parrebbe che il fatto che questo requisito sia previsto soltanto per le funzioni di presidente, sia riconducibile alla considerazione che il presidente di seggio svolge determinate funzioni, ha una particolare responsabilità, in relazione all'attività svolta nelle operazioni di sfruttamento.

Quanto poi agli aspetti economici, ritengo che il patentino di bilinguismo, per quanto sia un requisito richiesto in attinenza alla legge 1976, non dia luogo per coloro i quali risiedono nella provincia di Bolzano al pagamento della particolare indennità, ma dia luogo al pagamento di questa indennità solo nel caso in cui il funzionario amministrativo risiede altrove.

Quindi non so se sia esatta l'osservazione relativa al requisito economico, comunque ad ogni buon conto, trattandosi di operazioni che vengono effettuate solo in occasione di determinate circostanze, mi parrebbe che il patentino costituisca una documentazione, un atto attraverso il quale la conoscenza di entrambe le lingue si può presumere che sia obiettivamente conosciuta da colui che svolge le operazioni di presidente di seggio, per questo non mi oppongo a questa parte.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury, ne ha facoltà.

KURY: Danke schön, Herr Präsident.

Herr Frasnelli hat sich vorher an die Trentiner gewandt mit der Bitte um Verständnis für sein Anliegen. Ich möchte mich jetzt auch noch ganz kurz an die Trentiner wenden, sofern es überhaupt noch notwendig ist, um sie nur auf etwas aufmerksam zu machen. Wir haben in diesem Saal hier sehr lange und sehr ausführlich über eine Europaregion gesprochen. Im Zusammenhang mit dieser anzustrebenden Europaregion war von der Notwendigkeit eines europäischen Geistes die Rede, war davon die Rede, wie sehr es nutzbringend und kulturell weitsichtig ist, wenn wir alles was sprachgruppenübergreifend ist, unterstützen, wenn wir grenzübergreifende Initiativen unterstützen. Wir waren damals skeptisch, nicht weil wir den europäischen Geist nicht teilen, sondern weil wir gesagt haben, wem das ein Anliegen ist, der hat in Südtirol Arbeit noch und nöcher. Es gibt in Südtirol sehr viel zu tun und die Diskussion, die hier im Zusammenhang mit der Frage abläuft, ob ein Präsident einer Wahlkommission zweisprachig sein soll,

ist doch eigentlich mehr als Beweis genug. Jedem einigermaßen normaldenkenden Menschen, der also noch nicht an unser nationalistisches Hick-Hack in Südtirol gewöhnt ist, würde doch von vornherein sagen: Ja selbstverständlich muß ein Präsident einer Wahlkommission zwei- bzw. dreisprachig sein. Natürlich muß er die Sprache jener Leute beherrschen, die in seine Wahlkommission kommen, um dort eben einen so wichtigen Akt zu vollbringen. Selbstverständlich muß das sein. Und ich teile diese Meinung.

Nur stellt sich eben die Frage, ob ein Zweisprachigkeitsnachweis tatsächlich ein Nachweis der Zweisprachigkeit ist und hier möchte ich den Kollegen Atz bitten, nicht mehr von Doppelsprachigkeit zu reden, sondern von Zweisprachigkeit. In Südtirol haben wir alles doppelt. Das stimmt und wir verschwenden sehr viel Energie und sehr viel Geld und sehr viel Papier dafür. Es geht im Grunde aber um echte Zweisprachigkeit, daß jeder in seiner Sprache sprechen kann und daß der andere in seiner Sprache sprechen kann. Ich teile die Kritik an der Art und Weise, wie dieser Zweisprachigkeitsnachweis erstellt wird und ich zweifle auch daran, ob diese Prozedur jemals dazu führen wird, in Südtirol eine echte zweisprachige Gesellschaft entstehen zu lassen. Ich möchte, nachdem alle vom Thema abgeschweift sind, Herr Berger, mir auch diese Freiheit herausnehmen. Danke schön für Ihre Geduld.

Jeder, dem es hier wirklich ein Anliegen ist, daß in Südtirol eine zweisprachige Gesellschaft entsteht, möge bitte seinen Teil dazu beitragen; er möge in der Kulturpolitik dazu beitragen, er möge in der Jugendpolitik dazu beitragen; er möge nicht mehr sturheil auf seine Position schauen, sondern jedes Mal bei jeder Entscheidung auch die Position der anderen Sprachgruppe mitbedenken. Das wäre mein Anliegen hier. Ich werde trotzdem, obwohl ich hier nicht meine Kritik einseitig an eine Seite richten möchte, dem Antrag des MSI nicht zustimmen, weil es leider Gottes momentan noch keine Selbstverständlichkeit ist, daß ein Mensch, der in Südtirol lebt, zweisprachig ist und weil leider Gottes momentan die einzige Möglichkeit, die Zweisprachigkeit nachzuprüfen, dieser Zweisprachigkeitsnachweis ist. Leider Gottes, aber ich sehe darin keine Lösung und ich würde vor allem die Herren aus Südtirol auffordern, nicht nur theoretisch von der Europaregion zu schwärmen. Nein, die Herren haben gesprochen, ich habe keine Dame gehört. Entschuldigung, eine Dame. Mit mir rede ich meistens nicht, Herr Atz. Ich rede eigentlich meistens nicht mit mir selber. Ein Anliegen ist, tatsächlich ihre schönen theoretischen Ideen zur Europaregion in die Praxis umzusetzen, und zwar dort wo sie täglich wirken können.

(Grazie, signor Presidente!

Il signor Frasnelli prima si è rivolto ai colleghi trentini con la preghiera di comprendere la sua richiesta. Ed ora anch'io vorrei rivolgermi brevemente ai colleghi trentini, sempre che sia necessario, per attirare la loro attenzione su un aspetto. In quest'aula abbiamo parlato a lungo ed esaustivamente di una Regione europea. In connessione con tale regione europea si è parlato della necessità di uno spirito europeista, di quanto sia lungimirante culturalmente e fruttuoso sostenere tutto ciò che è interetnico, sempre che si vogliamo sostenere delle iniziative transnazionali. Allora ci eravamo dimostrati scettici, non perché non condividiamo lo spirito europeista, bensì perché eravamo dell'avviso che a chi preme questa istanza ha molto da fare anche in Alto Adige. In Alto Adige vi è molto da fare e la discussione che ora si sta svolgendo in connessione con la norma relativa alla bilinguità del Presidente di seggio mi pare ne sia una riprova. Ad una persona normale, che quindi non è abituata al nostro litigio nazionalistico altoatesino, direi sin dall'inizio che ovviamente un presidente di seggio deve essere

bilingue, trilingue. Ovviamente deve conoscere la lingua di quelle persone che si recano nel suo seggio per espletare un atto così importante. Ovviamente deve essere così. E condivido questa opinione. Si pone ora però il quesito se l'attestato di bilinguismo effettivamente significa conoscere una lingua e vorrei pregare il cons. Atz a non parlare più di *Doppelsprachigkeit* bensì di *Zweiprachigkeit*. In Alto Adige tutto è doppio, questo è vero, e noi spendiamo molta più energia, denaro e carta proprio per questo. Ma in fondo ritengo che il problema vero sia quello della vera bilinguità, ovvero della possibilità per ciascuno di esprimersi nella propria lingua. Condivido la critica sul modo di come tale attestato viene rilasciato e dubito del fatto che questo attestato possa veramente produrre una società bilingue in Alto Adige. Dal momento in cui tutti si sono discostati dal tema, egregio collega Berger, mi voglio prendere questa libertà. Grazie, per la sua pazienza.

A ciascuno a cui sta a cuore il fatto che in Alto Adige vi sia una vera società bilingue, è rivolto l'invito a dare il proprio contributo nella politica a favore della cultura, nella politica a favore dei giovani, e quindi a queste persone è rivolto l'invito a non insistere più caparbiamente sulle proprie posizioni, bensì, quando una decisione deve essere assunta, riflettendo anche sulle posizioni degli altri. Nonostante non desideri rivolgere la mia critica ad una sola parte, non voterò a favore della proposta dell'MSI perché attualmente purtroppo non è ancora una cosa ovvia che una persona che vive in Alto Adige sia bilingue, perché attualmente l'unica possibilità per verificare la bilinguità di una persona è purtroppo ancora l'attestato di bilinguismo. Non vedo altre soluzioni, per cui vorrei invitare i signori presenti sudtirolesi a non parlare idealizzando la Regione Europea. Solo i signori ne hanno parlato, le signore non sono intervenute. Mi scusi, una donna era intervenuta. Con me stessa non parlo quasi mai, collega Atz. Con me stessa non parlo quasi mai... Una istanza sarebbe quella di trasformare in realtà le vostre belle idee sulla Regione europea, laddove potete agire quotidianamente.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Bolzonello, ne ha facoltà.

BOLZONELLO: Collega Frick, se non vuole sentire i nostri interventi è pregato di lasciare l'aula, come spesso lui fa, visto quanto abbiamo letto sui giornali, risultando egli uno degli assenteisti di questo Consiglio, chiusa la polemica Presidente, perché la invito a redarguire il collega che interrompe l'oratore...

PRESIDENTE: Siamo andati avanti così bene fino adesso, vi prego di non interrompere il collega che sta parlando, ha ragione a reclamare nei confronti della Presidenza, i dialoghi non vanno bene qui in aula, fateli fuori.

Prego, cons. Bolzonello.

BOLZONELLO: Ho sentito qui delle dichiarazioni che non fanno altro che rafforzare quella che è diventata da un po' di tempo a questa parte la SVP, pare quasi che il partito di raccolta del gruppo tedesco abbia avuto una delega in bianco anche a rappresentare il gruppo italiano, tant'è che il gruppo italiano, in una serie di votazioni, si vede esprimere proprio rappresentanti solo in virtù dei voti della SVP.

Il collega Frasnelli secondo me sbaglia profondamente quando dice che i nostri confini culturali si limitano a quello che è alla periferia di Bolzano, perché, collega Frasnelli, gli interventi che noi facciamo risultano sempre fatti in funzione della maggioranza, dell'interesse della popolazione che abita in Trentino-Alto Adige, allorquando rivestiamo le vesti di consiglieri regionali, andando

oltre la rappresentanza che avremo, in quanto voi ci addossate del gruppo italiano.

Collega Frasnelli, le confesso che noi siamo sempre liberi di esprimerci ed i fatti lo dimostrano, sulle vostre proposte noi tranquillamente le sosteniamo o produciamo gli emendamenti che riteniamo migliorativi, ma le sosteniamo allorquando queste vanno a favore della maggioranza della popolazione.

Il collega Atz si è chiesto cosa c'è di male se è richiesto il patentino per i presidenti di seggio ed ha anche detto che è una proposta della maggioranza, allora ripeto quello che ho detto poco fa, è una forzatura l'introduzione di questo principio, forzatura che non è certamente sostenuta dalla circolare della presidenza della corte d'appello di Trento, ma mira ancora una volta a creare una frattura, che non si è mai verificata in 50 anni di elezioni democratiche, colleghi Berger e Feichter, che vivete nella periferia, quante volte avete avuto sentore di contestazioni linguistiche all'interno dei seggi, mai, perché il buon senso fa ragionare la gente, siete voi che con queste norme a valenza politica volete introdurre una forzatura, nessuno ha mai eccepito.

Io ho fatto lo scrutatore, se anche ho dovuto spiegare ad un cittadino di lingua tedesca, perché era in difficoltà di comprensione, non ho difficoltà nel mio stentato tedesco di chiarire e così avviene nella vita normale, la forzatura c'è con l'introduzione di questa norma, il buon senso fino ad oggi ha sempre fatto sì che le cose siano andate nella maniera ottimale. Quando si vuole introdurre la norma per la quale al Presidente di seggio è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza anche solo per il patentino D e questo per rispondere ai quesiti che un elettore dovrebbe produrre, oppure per stilare i verbali in altra lingua o per eccepire su osservazioni, su contestazioni, evidentemente lei non conosce che cosa sia l'attestato di conoscenza, che è previsto dalle norme di attuazione; il patentino D, di cui all'ex carriera ausiliaria, è rilasciato sulla conoscenza sommaria e verbale in seguito ad un esame orale. L'accertamento deriva dallo studio di circa 700 vocaboli, vorrei capire dove, con la conoscenza approssimativa di 700 vocaboli uno sia in grado di esercitare appieno, nel modo bilingue, ovvero dare risposte tecniche, così come è richiesto ad un presidente di seggio, che è richiesto il possesso del patentino D, che avviene attraverso una conoscenza estremamente limitata dell'altra lingua.

Credo che il buon senso fino ad oggi abbia permesso a tutta la popolazione, italiana, tedesca e ladina, di esprimere il proprio diritto primario di cittadini, attraverso il voto in maniera perfetta.

Allora non forziamo una volta di più l'utilizzo di questa norma del patentino, anche in una procedura elettorale, perché non vi è nessun sostegno giuridico che porti a questo e meno che meno a quanto poi fissato dalla corte d'appello, perché evidentemente vi è una contraddizione, perché o il patentino andava richiesto sempre e non solamente da oggi in poi e quindi tutti i presidenti di seggio che hanno esercitato le loro funzioni in questo momento in Alto Adige, lo hanno commesso iscritti all'albo in maniera irregolare, perché mancanti di un requisito; secondo, la corte d'appello in quella nota che lei ha fatto avere o che comunque possiede, della quale sono a conoscenza molti consiglieri, dice che deve essere in possesso, il presidente di seggio, di patentino equipollente al titolo di studio richiesto, ovvero alla scuola media superiore.

Allora, se è vero questo non riesco a capire perché non si debba anche poi essere coerenti, cioè dire che ci vuole il patentino B per espletare l'operazione di presidente di seggio, patentino B, che evidentemente consente anche la padronanza di vocaboli di grammatica, di fraseologia adeguata alla funzione.

Quindi torno a dire, non forziamo le norme introducendo concetti che spesso e volentieri vanno contro la convivenza, voi vi richiamate alla convivenza e ci accusate di essere contro, a me pare che questo invece sia l'ennesimo segnale di voler andare esattamente nella direzione opposta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ritengo che questo dibattito animato, nei confronti del quale l'assessore ha dimostrato di essere non soltanto tiepido nella sua capacità di rispondere alle osservazioni che abbiamo posto, ma ha voluto, anche in questa occasione, recitare il ruolo che il Manzoni ha, con grande capacità illustrato nel personaggio di don Abbondio, un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di vasi di ferro.

Allora, assessore Giovanazzi, il dibattito ovviamente è indirizzato nei suoi confronti, in quanto lei incarna la Giunta ed è testimone di una volontà espressa dalla maggioranza. Questo dibattito non è fine a se stesso e le nostre osservazioni non sono di natura polemica, destinate a contrastare in qualche modo il disegno di legge, noi abbiamo sempre operato, nel corso di questo dibattito, con estrema serietà, siamo intervenuti laddove noi ritenevamo di dover intervenire, per sostenere principi e norme che fossero in linea con i principi espressi dall'ordinamento giuridico esistente e quindi non potevamo in alcun modo consentire che si sfociasse in ibridi, in norme che fossero catalogate come quelle "jus domesticum tirolensis" che purtroppo siamo costretti a dover sopportare.

Lo dico con estrema convinzione e con estrema serenità e pacatezza. Signor Presidente del Consiglio e signor Presidente della Giunta, qui non si tratta di voler negare il diritto alla integrazione, abbiamo sempre sostenuto fin dalla nostra nascita che il diritto all'integrazione è un diritto inalienabile delle popolazioni dell'Alto Adige, ma non si può, signor Presidente della Giunta, contrabbandare che il possesso di una pagella, di un attestato, di una patente, e a questo proposito il sottoscritto è fermamente convinto della necessità dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché è una posizione retrograda, è una posizione che non fa in alcun modo giustizia delle capacità dell'uomo e le capacità dell'uomo non possono essere misurate con la patente o con il diploma, le capacità e l'intelligenza dell'uomo possono e debbono essere soltanto misurate dalla conoscenza che l'uomo ha del suo simile e quindi dalla valutazione collettiva che si ha nei confronti delle persone.

Quindi a questo punto facciamo piazza pulita agli equivoci, che sicuramente non vogliamo in alcun modo alimentare, perché contro questa impostazione siamo coerenti da sempre e non ci scopriamo oggi difensori di principi che debbono essere assolutamente tutelati.

Allora il problema, se vogliamo andare al nocciolo, da un lato è quello di coloro che sono in possesso comunque di un attestato e quindi si vedono nella condizione di essere rappresentati in quell'albo e soltanto quelli e quindi di rendere posizioni di rendita di favore, una rendita di posizione nei confronti, che hanno conseguito l'ultimo grado di patente, il patentino D, così svalutato, magari conseguito 10 anni fa sulla base della conoscenza di 700 vocaboli.

Allora mi sia consentito prendere in esame la memoria che ci è stata consegnata, datata 9 settembre 1994, da parte di un rappresentante della presidenza della corte di appello, laddove si dice che: presidente di seggio elettorale è una funzione pubblica, nei comuni della provincia di Bolzano devono essere nominate persone in

possesto dell'attestato di bilinguismo, cosiddetto patentino a livello B e allora o noi vogliamo per davvero mettere nella condizione che i soggetti abilitati all'esercizio della funzione pubblica di presidente di seggio, siano nella condizione effettiva, oggettiva vera, reale, non falsa, di rappresentare le considerazioni che la presidenza della corte di appello ha voluto significare. Se invece non è così, allora ci troviamo di fronte ad un marchingegno, destinato a dare una parvenza di illegalità e quindi a ingabbiare, entro quella formulazione che noi abbiamo visto, che deve essere a nostro giudizio bocciata.

Parlo a questo punto per quanto riguarda i comuni ladini della provincia di Trento, mi pare sia una ulteriore forzatura, posso comprendere il collega Delladio, quando sostiene certe argomentazioni, ma mi pare sia del tutto sbagliato, ingiustificato poter pensare che anche nei comuni della provincia di Trento, che appartengono al mondo ladino, si possa pretendere non già la conoscenza della lingua, scusatemi, ho grosse perplessità a chiamarla lingua ladina, ma questa è una questione di approccio culturale, la cultura è momento di confronto e la cultura non ha etichette, come la cultura non ha confini e allora se da un punto di vista culturale noi possiamo aprire tutti i dibattiti di questo mondo, ci possiamo confrontare e scontrare sulle opposte tesi, possiamo guardare al senso o dissenso, ma evidentemente sulla norma giuridica, e questa è una norma giuridica, che cosa deve fare? Deve mettere nella condizione, nel miglior modo possibile, che gli istituti giuridici possono funzionare.

E allora delle due, o questa norma è diretta a far sì che coloro, che muniti di apposita patente possono essere titolati a svolgere la funzione di presidente di seggio, comunque queste persone siano nella condizione di poter parlare in modo bilingue e quindi noi in questo modo cosa faremmo, se non accertate e decretate una situazione di vantaggio nei confronti di coloro che si trovano in possesso di questo attestato, non in possesso della conoscenza delle due lingue, ma in possesso di un attestato che indichi in modo burocratico la conoscenza delle due lingue e noi non ci vogliamo stare, perché non siamo ipocriti e quindi non vogliamo regalare niente a nessuno e non vogliamo nemmeno che questo costituisca una rendita di posizioni. Oppure il significato è un altro, è quello di volere ancora una volta erigere barriere, solchi invalicabili attraverso la realizzazione di una norma, che fa espresso richiamo alla necessità per decreto, non per libertà, ma per vincolo di norma, di una realtà che ha una valenza di squisita natura politica.

E allora anche per questo motivo non ci possiamo stare e ci meravigliamo del fatto che noi siamo in questa condizione isolati in questo dibattito, non tanto perché il nostro isolamento deriva dal fatto che sosteniamo questi principi, ma dal fatto che questo isolamento deriva nei confronti degli altri settori e degli altri gruppi politici per una sorta di pigrizia mentale, perché tanto i problemi sono della provincia di Bolzano e quindi a noi, che siamo trentini, non ci devono toccare.

Evidentemente anche per questa ragione sosteniamo i principi contenuti negli emendamenti e siamo convinti che questo dibattito sia servito come testimonianza, sia diretto ai posteri, dal momento che i presenti sono nella condizione, per ignoranza, dalla voce del verbo ignorare, esistenza di questo problema nei suoi contenuti veri, nelle sue vere condizioni entro le quali il problema si trova, quindi vi è ignoranza e pigrizia da un lato e dall'altro acquiescenza e mi meraviglia che i consiglieri di lingua italiana della provincia di Bolzano, che non siano del MSI, siano stati silenziosi in questo dibattito, mi meraviglia proprio, perché in questo modo noi, signor Presidente del Consiglio, verremmo pertanto a codificare una norma, che ha il sapore e significato di costruire le

barriere, che sono quelle gabbie, entro le quali si vogliono confinare gli uomini, distinti per una ragione di appartenenza o della parlata di una lingua madre.

Siamo convinti che se per davvero vogliamo fare in modo che il processo di integrazione abbia finalmente a muoversi, a raggiungere obiettivi che nel breve termine possono essere di natura cattedratica e di natura educativa, perché questo è anche il significato di una presenza politica, la presenza di una formazione politica si qualifica anche in ragione della sua funzione di determinare le condizioni, attraverso le quali si possono superare i muri, le barriere, i confini, ma se invece ancora una volta siamo nella condizione di dover accettare supinamente queste impostazioni che ho detto e ribadisco, appartengono ad una visione del diritto, che può essere sintetizzata nella formula dello "jus domesticum tirolensis", evidentemente oltre che essere ignoranti, ignavi e incapaci di comprendere la realtà dei problemi, siamo anche dei codardi, perché ci rifiutiamo comunque di intervenire nel dibattito, oppure, così come ha fatto il don Abbondio della Giunata è intervenuto nella misura in cui abbiamo testè appreso.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire, per la seconda volta, il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich verstehe wirklich nicht, wieso der MSI bzw. die Alleanza Nazionale sich so auf diesen Punkt versteift. Nämlich ihr habt zugegeben, daß der Präsident auch Deutsch können muß, habt ihr zugegeben. Auf der anderen Seite gebt ihr zu, daß die Italiener vielfach nicht gut das Deutsche so beherrschen, wie man es aufgrund der Prüfung erwartet, oder es nicht gebrauchen wollen. Aber jetzt muß ich sagen: Ich habe damals die erste Fassung dieses Gemeindegewahlgesetzes für die Region eingebracht und 1956 hat es keine Zweisprachigkeitsnachweisprozedur gegeben. Diese ist erst für alle, die ein öffentliches Amt bekleiden, für alle öffentlichen Angestellten, 1976 gekommen. Aber damals hat man immerhin vorgesehen, daß für die Ernennung des Präsidenten einer Wahlsektion, eines Wahlsprengels in der Provinz Bozen, die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache verlangt wird, damit die zufriedenstellende Ausübung der Funktionen eines Wahlpräsidenten garantiert sei. Nur hat man nicht vorgesehen, daß er eine Prüfung ablegen muß. Also, der Präsident des Appellationsgerichtshofes hat das in der vorgesehenen Art und Weise einhalten müssen. Also hätte er sich eigentlich - ich weiß nicht, ob er es getan hat - vergewissern müssen, daß diese Präsidenten ordentlich, wenn es Italiener sind, Deutsch können. Das weiß ich nicht, ob er es getan hat. Aber jedenfalls war die Vorschrift hier, und es mußte die zufriedenstellende Ausübung der Funktionen durch den Präsidenten garantiert sein, nicht nur durch irgend einen Wahlzähler, der dann vielleicht dem Präsidenten dolmetscht.

Das war bisher rechtens, und nachdem seit 1976 der Zweisprachigkeitsnachweis durch diese Prüfung geführt wird - ob dann schlecht oder recht, ist eine andere Frage -, kann man heute gerade bei einem Präsidenten der Wahlkommission eben diesen Nachweis in einer allgemein anerkannten objektiven Art und Weise verlangen; da verstehe ich nicht, warum ihr das bekämpft, als ob damit das Zusammenleben gefährdet würde, im Gegenteil: es wird vom Präsidenten der Kommission, der eine der heikelsten Funktionen ausübt, der Zweisprachigkeitsnachweis verlangt, wie er schon bisher verlangt worden ist und eben durch die Prüfung geführt wird, wie sie derzeit eben stattfindet; sie kann Mängel haben und muß etwa reformiert werden, man kann z.B. sagen, daß wenn einer die Matura hat und 12 Jahre die zweite Sprache in der Schule gelernt hat, dann eigentlich genügend Deutsch oder Italienisch können müsste.

Aber es darf nicht vom Urteil des Appellationsgerichtshofpräsidenten abhängen, ja ich habe schon gehört, ich weiß schon, man hat mir gesagt, daß er gut Deutsch kann. Denn sonst würde es darauf hinauslaufen, daß für alle öffentlichen Angestellten in Bozen gilt: ja, es genügt diese Vorschrift und es genügt, wenn derjenige, der über deren Aufnahme entscheidet, sich irgendwie vergewissert, ob sie wohl genügend Deutsch können. Das glaube ich, könnte man nicht vertreten, das könntet auch ihr nicht vertreten, daß sich nämlich nur eine Person, die den Betreffenden ernennt, irgendwie über dessen Sprachkenntnisse vergewissert und dann sagt: Ich bin der Ansicht, er kann genügend Deutsch. Man kann nicht davon ausgehen, daß: "il buono senso fa ragionare la gente." Wir wissen schon wie das geht, wenn der Betreffende vielfach dann eben anfängt, in der italienischen Sprache zu "ragionare", um sich überhaupt verständlich zu machen. Wenn es so wäre, dann bräuchte es für niemanden den Zweisprachigkeitsnachweis.

Übrigens ist Abg. Benussi in den Regionalrat als Mitglied des Präsidiums gewählt worden. Das ist ein Zeichen, daß man auch von Südtiroler Seite in demokratischer Weise anerkannt hat, daß der MSI vier Abgeordnete hat, daß er als solcher auch sozusagen das Recht hat, eben ins Präsidium zu kommen. Es ist nicht so, daß man in dieser Hinsicht die demokratischen Spielregeln ignoriert hätte und daher verstehe ich nicht, warum ihr euch so dagegen versteift, daß für den Präsidenten der Wahlkommission nicht dieses Erfordernis der Kenntnis der zweiten Sprache, die bereits 1956 vorgeschrieben wurde - nur damals nicht im Wege der Zweisprachigkeitsprüfung - gelten soll, so wie sie für alle öffentlichen Angestellten und für alle, die eine öffentliche Funktion ausüben, mit Ausnahme der gewählten Vertreter, gilt und daß diese Kenntnis auf diese Art und Weise eben erhärtet werden soll.

(Non capisco perché l'MSI oppure Alleanza nazionale insistano tanto su questo punto. Voi avete ammesso che il presidente debba conoscere anche la seconda lingua, d'altro canto ammettete che gli italiani spesso non conoscono così bene il tedesco, come ci si attende dall'esame di bilinguismo, oppure non vogliono usarlo. Ora debbo però dire che a suo tempo ho presentato la prima versione della legge sulle elezioni comunali per la regione e nel 1956 non vi era ancora l'esame di bilinguismo. Infatti questa è stato introdotto nel 1976 per i dipendenti pubblici, quindi per tutti quelli che ricoprono cariche pubbliche. Ma allora era stato previsto che per la nomina a presidente di seggio nella Provincia di Bolzano fosse necessaria la conoscenza della lingua tedesca ed italiana onde permettere il soddisfacente esercizio delle funzioni di Presidente di seggio. Allora non era previsto l'obbligo di superare un esame. Per cui il Presidente della Corte d'appello ha osservato la regola citata. No so se egli veramente si sia accertato del fatto che un presidente di seggio fosse veramente in grado di esprimersi nell'altra lingua, ovvero se era un italiano capace di esprimersi in tedesco, comunque allora la norma era questa: ovvero quella di avere una conoscenza della lingua atta a garantire in modo soddisfacente l'esercizio della funzione di presidente, senza quindi l'ausilio di uno scrutatore che fungesse da interprete.

Questo era corretto e dire oggi che dal 1976, da quando è stato introdotto l'esame di bilinguismo con il conseguimento dell'attestato di bilinguismo, che non sia necessario, a mio avviso è un'altra cosa, così com'è un'altra cosa chiedere che il Presidente del seggio obiettivamente e nel modo tradizionalmente noto possa dimostrare di conoscere le due lingue. Non capisco perché combattiate questi principi, come se potessero mettere in pericolo la convivenza. Al contrario, i Presidenti dei seggi che esercitano una funzione molto

delicata, debbono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo, così com'è stato in passato, un attestato rilasciato con il superamento di un esame, che può aver delle carenze e può essere riformato dicendo ad es. che chi ha l'esame di maturità ed ha studiato per 12 anni la seconda lingua deve conoscere a sufficienza il tedesco e l'italiano.

Ma tale accertamento non può dipendere dal pronunciamento del Presidente della Corte d'appello, che ad es. può affermare di aver sentito che una certa persona conosce bene il tedesco... Poiché altrimenti potrebbe succedere che per tutti i dipendenti pubblici in Alto Adige sia sufficiente la norma che chi deve decidere sull'assunzione di una persona, debba accertare che questi parli correttamente il tedesco. Questo è impossibile, ritengo che lo sia anche per voi. Quindi che vi sia solamente una persona che deve nominare l'interessato e che accerti le conoscenze linguistiche, che sostenga di essere dell'avviso che il probabile presidente di seggio sappia abbastanza bene il tedesco, non può essere sostenibile. Ci si può facilmente immaginare che cosa succederebbe se si applicasse il detto "il buon senso fa ragionare la gente". Sappiamo come andrebbe a finire. Se l'interessato per il quale il Presidente della Corte deve esprimere parere positivo, se quindi la popolazione iniziasse a ragionare in lingua italiana per farsi capire, allora non servirebbe a nessuno l'attestato di bilinguismo. Del resto anche il cons. Benussi è stato eletto membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e questo è un segnale che anche da parte sudtirolese si è riconosciuto che l'MSI con quattro consiglieri ha titolo per essere rappresentato in Ufficio di Presidenza. Non è vero che si siano ignorate le regole democratiche del gioco, e quindi non capisco perché si ci ostini su certe posizioni, perché si insista sul fatto che per il Presidente del seggio non sia necessaria tale conoscenza delle due lingue, prevista già dal 1956, solamente che allora non era previsto l'esame di bilinguismo come oggi lo è per tutti i dipendenti pubblici e per tutti quelli che esercitano una funzione pubblica, non però per i rappresentanti eletti.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Zendron.

ZENDRON: Brevemente, ci avete messo con questa proposta in un grave imbarazzo, dato che siamo a favore del bilinguismo, anzi di un maggiore bilinguismo e che però temiamo gli obblighi e temiamo le pretese che vengono fatte a quella stessa popolazione, alla quale però non si danno gli strumenti per diventare bilingui. Siamo in imbarazzo perché viene fatta la proposta di richiedere il patentino che non è sapere le due lingue, ma è un'altra cosa e nello stesso tempo questa proposta viene fatta da una maggioranza in cui c'è un partito che tre settimane fa ha votato contro le sperimentazioni didattiche sulla seconda lingua nelle scuole.

C'è un altro punto e mi sembra che questo sia molto imbarazzante, il fatto che il patentino, per chi non lo sapesse, è un documento che viene raggiunto attraverso un esame da persone che lavorano nel pubblico impiego, ma i contadini, i commercianti, le casalinghe non hanno il patentino e allora mi chiedo: come possiamo noi riuscire nello stesso tempo a chiedere quello che è giusto e cioè che il presidente di un seggio conosca la lingua, ma non attraverso uno strumento che esclude una gran parte della popolazione, perché non tutti sono impiegati provinciali, comunali o dello Stato e hanno quindi l'obbligo del patentino o sono insegnanti, ci sono tutti gli altri.

Allora ve lo immaginate il commerciante, l'artigiano o il contadino che vanno a fare l'esame del bilinguismo per poter fare il presidente del seggio, io non me li immagino, credo che questi noi li

stiamo escludendo da questa funzione e credo che questa non sia una cosa che si possa fare a cuor leggero e mi sembra che queste due motivazioni siano due motivazioni a cui non dò una risposta così facile, perché naturalmente mi è molto difficile dire che sono favorevole alle motivazioni che vengono portate a sostegno dai missini, che notoriamente non sono solo contro il patentino, ma sono pure contro il bilinguismo. Ripeto, la situazione in cui ci troviamo è una situazione di imbarazzo e di difficoltà, in cui vorremo dire no a tutte due, per la ragione che siamo convinti che nei seggi, gli addetti, ma soprattutto il presidente, devono potersi rivolgere agli elettori sicuramente nelle due lingue, ma a mio parere il mezzo con cui si vuole arrivare a questo, per farci rendere conto che il presidente dei seggi saranno solo gli impiegati pubblici.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Willeit, ne ha facoltà.

WILLEIT: Stimè acconsià Taverna!

Sën sai ciudì che i Ladins se merita deguna sconanza ajache sö lingaz iè degun lingaz.

So perché non si meritano tutele specifiche, perché appunto non hanno una lingua. La risposta invece la regalo, perché non ritengo meritevole l'osservazione di una risposta, stante il fatto che i ladini sono la popolazione originale di questa terra, che i ladini hanno la loro lingua, la loro tradizione, la loro storia ben differente da quella italiana e da quella tedesca.

In quanto a questo articolo mi associo, una volta tanto, alla posizione della maggioranza, per quanto concerne la conoscenza delle lingue e ritengo il patentino non il solo mezzo per dimostrare la conoscenza, perciò non è vero, vi sono altri mezzi per dimostrarla, però è il mezzo più comune e più semplice, si applica comunemente in ogni rapporto già da vari anni in provincia di Bolzano.

Mi associo a questa posizione, anche se ammetto che vi è qualche limitazione e qualche spostamento nella assunzione della carica di presidente di seggio, però ritengo che il presidente almeno debba avere la padronanza anche dello scritto, spetta infatti al seggio elettorale di verbalizzare tutta la procedura e la verbalizzazione sarà un atto scritto e per fare questo atto scritto, di cui risponde il presidente, occorre la conoscenza delle lingue. Questo atto deve essere redatto in più lingue, doveva essere fatto in precedenza e deve comunque essere fatto adesso, anche nei comuni ladini della provincia di Trento, dunque è giusto che almeno uno possa garantire la conoscenza adeguata della lingua e anch'io, se dovessi interpretare giustamente questa norma, riferita solo alla conoscenza dell'italiano e del tedesco, direi che occorre il patentino B, fermo restando che la specificazione non è sufficiente.

PRESIDENTE: ha chiesto la parola il cons. Delladio.

DELLADIO: Grazie Presidente, egregi e distinti colleghi, è molto difficile parlare di argomenti che non si vivono in prima persona su questo argomento del patentino, in modo particolare. Mi associo alle considerazioni fatte dalla cons. Zendron per quanto riguarda l'imbarazzo di scegliere a favore o meno di questi emendamenti presentati dal MSI, pertanto dopo una prima analisi e consultazione assieme agli altri colleghi, siamo convenuti a dire che ognuno di noi esprimerà liberamente il proprio pensiero e faccio una considerazione personale, ritengo che il patentino può essere uno stimolo a crescere, a conoscere, per quanto riguarda la popolazione italiana in Alto Adige e pertanto entrare in Europa a pieni titoli.

Personalmente voterò contro gli emendamenti.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Passerini.

PASSERINI: Mi sono fatto anch'io un'idea di questo problema, certamente non è una scelta facile, però ritengo di dover dire di no agli emendamenti e di votare a favore della posizione della giunta, perché ritengo che il presidente di seggio debba conoscere le due lingue o le tre lingue, se lo strumento del patentino è l'unico che noi conosciamo in questo momento, per verificare questa conoscenza è bene che il presidente abbia il patentino, questo con tutti i limiti che il patentino ha e pur tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte, sul fatto che il possesso del patentino discrimina un certo numero di cittadini, però ritengo che il presidente le lingue le debba conoscere e se il patentino serve per verificare questo, se non altro per garantire di fronte ai cittadini questa conoscenza, è benne che il presidente abbia il patentino.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sugli emendamenti? Ha chiesto la parola il cons. Alessandrini.

ALESSANDRINI: Credo che a questo punto e per i termini con i quali questo dibattito si è sviluppato occorra anche esprimere ufficialmente il punto di vista del mio gruppo, affermo subito che siamo contro gli emendamenti proposti dal MSI e devo dire francamente che non mi convince questo richiamo al cosiddetto buon senso, fatto dai colleghi del MSI, mi pare che anche da parte loro non si nega la necessità di un bilinguismo effettivo, di cui devono essere dotati i presidenti di seggi, però sul piano legislativo non è che possiamo richiamarci ad un appello al buon senso e dobbiamo utilizzare gli strumenti a ciò deputati, il patentino è lo strumento oggi in vigore per l'attestazione del possesso della seconda lingua e quindi è un passaggio obbligato. Mi pare che richiama il cosiddetto buon senso e rischia di essere una forma di ipocrisia, quando invece, proprio perché ci muoviamo sul piano giuridico, l'attestazione del possesso della seconda lingua deve essere comunque fatta e pertanto siamo per il testo contenuto nel disegno di legge originario.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Pongo in votazione il primo emendamento a firma Bolzonello ed altri al comma 2, lettera d).
Iniziamo con il nominativo della cons. Klotz.

DENICOLO': Klotz (*nein*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*nein*), Leitner (*nein*), Levegghi (*no*), Magnabosco (*non presente*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*nein*), Messner (*nein*), Minniti (*si*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*no*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*no*), Pahl (*nein*), Palermo (*no*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Peterlini (*nein*), Pinter (*astenuto*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Taverna (*si*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*no*), Veccli (*no*), Viola (*non presente*), Waldner (*nein*), Willeit (*no*), Zanoni (*no*), Zendron (*no*), Achmüller (*nein*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*no*), Arena (*astenuto*), Atz (*nein*), Benedetti (*astenuto*), Benedikter (*nein*), Benussi (*si*), Berger (*nein*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*si*), Bondi (*non presente*), Casagrande (*no*), Chioldi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*non presente*), Delladio (*no*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*astenuto*), Di Puppo (*no*), Divina (*astenuto*), Durnwalder (*nein*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*nein*), Gasperotti (*non presente*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*no*), Holzmann (*si*), Hosp (*nein*), Kasslatte Mur (*nein*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	60
sì	5
no	50
astenuti	5

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento, a firma Bolzonello ed altri, al comma 2, lettera e). Qualcuno intende intervenire? Nessuno. E' stata chiesta la votazione per appello nominale su tutti gli emendamenti presentati dal MSI.

Iniziamo con il nominativo del cons. Achmüller.

DENICOLO': Achmüller (*nein*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*no*), Arena (*astenuto*), Atz (*nein*), Benedetti (*astenuto*), Benedikter (*nein*), Benussi (*sì*), Berger (*nein*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*sì*), Bondi (*astenuto*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*non presente*), Delladio (*no*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*astenuto*), Di Puppò (*non presente*), Divina (*astenuto*), Durnwalder (*nein*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*nein*), Gasperotti (*non presente*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*sì*), Hosp (*nein*), Kasslatte Mur (*nein*), Klotz (*nein*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*nein*), Leitner (*nein*), Leveggi (*non presente*), Magnabosco (*non presente*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*nein*), Messner (*nein*), Minniti (*sì*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*no*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*no*), Pahl (*nein*), Palermo (*no*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Peterlini (*nein*), Pinter (*astenuto*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Taverna (*sì*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*no*), Vecchi (*no*), Viola (*non presente*), Waldner (*nein*), Willeit (*no*), Zanoni (*non presente*), Zedron (*astenuto*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	57
sì	5
no	45
astenuti	7

Il Consiglio non approva.

Siamo in discussione dell'emendamento, a firma Bolzonello ed altri, al comma 2, lettera f). Qualcuno intende intervenire? Nessuno. L'emendamento è posto in votazione per appello nominale.

Iniziamo con il nominativo del cons. Di Puppò.

DENICOLO': Di Puppò (*no*), Divina (*astenuto*), Durnwalder (*nein*), Fedel (*non presente*), Feichter (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*nein*), Gasperotti (*non presente*), Giordani (*no*), Giovanazzi (*no*), Grandi (*no*), Holzer (*non presente*), Holzmann (*sì*), Hosp (*nein*), Kasslatte Mur (*nein*), Klotz (*nein*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*nein*), Leitner (*nein*), Leveggi (*no*), Magnabosco (*non presente*), Mayr C. (*nein*), Mayr J. (*nein*), Messner (*nein*), Minniti (*sì*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*no*), Moser (*no*), Munter (*nein*), Muraro (*no*), Pahl (*nein*), Palermo (*no*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Peterlini (*nein*), Pinter (*no*), Romano (*non presente*), Saurer (*nein*), Taverna (*sì*), Tosadori (*non presente*), Tretter (*no*), Valduga (*no*), Vecchi (*no*), Viola (*non presente*), Waldner (*nein*), Willeit (*no*),

Zanoni (*non presente*), Zendron (*no*), Achmüller (*nein*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*no*), Arena (*no*), Atz (*nein*), Benedetti (*no*), Benedikter (*nein*), Benussi (*si*), Berger (*nein*), Binelli (*non presente*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*si*), Bondi (*no*), Casagrande (*no*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Conci-Vicini (*non presente*), Delladio (*no*), Denicolò (*nein*), De Stefani (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	59
si	5
no	53
astenuti	1

Il Consiglio non approva.

C'è un altro emendamento, sempre a firma Bolzonello ed altri, viene ritirato.

La parola al cons. Bolzonello.

BOLZONELLO: E' consequenziale il fatto che, non essendo stati approvati quelli precedenti, questo perde evidentemente di valenza legislativa.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 48. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 48 è approvato.

Art. 49

(Nomina dei presidenti di seggio)

1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 48 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

DENICOLO':

Art. 49

(Ernennung der Vorsitzenden der Wahlsprengel)

1. Der Präsident des Oberlandesgerichtes ernennt die Vorsitzenden der Wahlsprengel, indem er sie aus den Reihen der im Verzeichnis nach Artikel 48 eingetragenen Personen und aus den Reihen der Beamten im Richterstand, der Rechtsanwälte und der Staatsanwälte wählt, die ihr

Amt im Gerichtsbezirk des Oberlandesgerichtes ausüben. Die Wahl aus dem Verzeichnis erfolgt vorzugsweise aus den Reihen der Zivilbeamten und Zivilangestellten des Staates, der Region, der Provinzen und der Gemeinden. Die Aufzählung dieser Kategorien bedeutet keine Vorzugsrangordnung. Es müssen jedenfalls jene bevorzugt werden, die in der Gemeinde ansässig sind.

2. Die Ernennung wird den Betroffenen bis zum zwanzigsten Tag vor dem Wahltag durch die Ansässigkeitsgemeinden mitgeteilt, denen das Verzeichnis der betroffenen Wähler zugesandt wird, damit diese von der Ernennung zu Stimmzählern ausgeschlossen werden.

3. Bei Verhinderung des Vorsitzenden eines Wahlsprengels, die unter derartigen Umständen eintritt, daß die ordnungsgemäße Ersetzung nicht möglich ist, übernimmt den Vorsitz der Bürgermeister oder ein von ihm Beauftragter, der aus den Reihen der Wähler der Gemeinde gewählt wird.

PRESIDENTE: All'art. 49 è stato presentato un emendamento, a firma Benedikter, Leitner e Klotz, che recita: al comma 1 aggiungere alla prima proposizione quanto segue: "e che nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o anche ladina ai sensi della lettera d) ed e) dell'art. 22 della presente legge".

Prego dare lettura in tedesco.

DENICOLO': Artikel 49, Abänderung eingereicht von den Abg. Benedikter, Leitner und Klotz: Im Absatz 1 an den ersten Satz hinzufügen: "und die in der Provinz Bozen im Besitze der Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und deutschen bzw. auch der ladinischen Sprache im Sinne der Buchstaben d) und e) des Artikels 22 dieses Gesetzes sein müssen".

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'emendamento il cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Was jetzt im Artikel 48 abgestimmt worden ist, daß nämlich die Befugnisse eines Vorsitzenden eines Wahlsprengels von Bürgern, die in den Wählerlisten einer Gemeinde der Region eingetragen sind, ausgeübt werden, welche, was die Provinz Bozen anbelangt, laut Buchstabe d) die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 von 1956 mit seinen späteren Änderungen besitzen müssen, glaube ich, ist diese Präzisierung jetzt nicht mehr notwendig. Damit ist eben schon verankert, daß derjenigen, wer die Befugnisse eines Vorsitzenden eines Wahlsprengels ausübt, eben die Bescheinigung haben muß, auch wenn er nicht im sogenannten Album als solchem eingetragen sein sollte, denn im Artikel 49 heißt es, daß jene ernannt werden können, die im Album eingetragen sind, auch Richter und Anwälte usw.

Aber der zweite Absatz des Artikels 48 sagt, daß die Befugnisse eines Vorsitzenden nur von Bürgern ausgeübt werden können, die die Bescheinigung haben, sodaß sich meiner Ansicht nach diese weitere Präzisierung jetzt erübrigt, und ich ziehe damit den Antrag zurück.

(Ciò che è stato ora votato dell'art. 48, ovvero che possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione che, per ciò che attiene la provincia di Bolzano, ai sensi della lettera d) sono in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 752 del 1956 e successive modificazioni, a mio avviso non è più necessario, poiché nella norma è ancorata la previsione che chi esercita la funzione di presidente di seggio deve essere in possesso

dell'attestato di bilinguismo anche se non è iscritto nel cosiddetto albo di cui all'art. 49 dove si prevede la nomina dei presidenti dei seggi tra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 48 ovvero fra i magistrati, avvocati e procuratori dell'Avvocatura di Stato etc...

Ma il secondo comma dell'art. 48 prevede che le funzioni di presidente di seggio possono essere esercitate solamente da quei cittadini che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo. cosicché a mio avviso quest'ulteriore precisazione risulta superflua. Ritiro quindi il mio emendamento.)

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter dichiara di ritirare l'emendamento all'art. 49. Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 49 è approvato.

Art. 50

(Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione)

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

DENICOLO':

Art. 50

(Ernennung der Stimmzähler und des Schriftführers eines Wahlsprengels)

1. Die Stimmzähler werden unter den im Verzeichnis der Stimmzähler eingetragenen Personen bestimmt, das mit Gesetz vom 8. März 1989, Nr. 95 mit seinen späteren Änderungen eingeführt wurde.

2. Für die Ernennung der Stimmzähler werden die Fristen und die Einzelvorschriften nach dem Gesetz vom 8. März 1989, Nr. 95 mit seinen späteren Änderungen angewandt.

3. Vor Errichtung der Wahlbehörde wählt der Vorsitzende des Wahlsprengels den Schriftführer unter den in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Personen, die einen Studientitel besitzen, der mindestens einem Abschlußzeugnis einer Mittelschule entspricht.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 50. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 50 è approvato.

Art. 51

(Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;"

DENICOLO':

Art. 51

(Fälle von Nichtwählbarkeit zum Amt eines Vorsitzenden, eines Stimmzählers und eines Schriftführers eines Wahlsprengels)

1. Im Artikel 28 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird der Buchstabe c) durch den nachstehenden ersetzt:

"c) die im Dienst stehenden Militärpersonen der Streitmacht, diejenigen, die militärischen Korps im Dienste des Staates sowie der Staatspolizei und der staatlichen Feuerwehr angehören;"

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 51. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 51 è approvato.

Art. 52

(Compensi ai componenti gli uffici elettorali)

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 215 mila. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 171 mila.

3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 128 mila e di lire 87 mila.

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di venticinque sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 80 mila per il presidente ed a lire 60 mila per gli scrutatori ed il segretario.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui al secondo comma dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 80 mila per

il presidente e di lire 60 mila per i componenti, compreso il segretario.

8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila.

9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

DENICOLO'

Art. 52

(Vergütungen für die Mitglieder der Sprengelwahlbehörde)

1. Dem Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörde gebührt eine Vergütung von insgesamt 215.000 Lire. Die Reisediäten entsprechen, falls sie zustehen, jenen, die den Beamten der Regionalverwaltung im Rang eines Amtsdirigenten zustehen. Den öffentlichen Beamten mit einem höheren Rang gebühren Reisediäten, falls sie zustehen, die der Außendienstvergütung des bekleideten Ranges entsprechen.

2. Den Stimmzählern und dem Schriftführer gebühren jeweils Vergütungen von insgesamt 171.000 Lire.

3. Dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Sonderwahlsprengels gebühren jeweils - unabhängig von der Anzahl der am selben Tag stattfindenden Abstimmungen - Vergütungen von insgesamt 128.000 Lire bzw. 87.000 Lire.

4. Die Reisediäten stehen außer in den in den entsprechenden Gesetzen über diese Vergütungen vorgesehenen Fällen nicht zu, wenn die Befugnisse im Bereich der meldeamtlichen Ansässigkeitsgemeinde des Beauftragten ausgeübt werden.

5. Die Personen, die auf Grund der in diesem Gesetz vorgesehenen Aufträge Reisen unternehmen müssen, werden dazu ermächtigt, das eigene Fahrzeug zu benutzen. Die Verwaltung wird dabei von jeder Verantwortung hinsichtlich des Gebrauchs des Fahrzeuges entoben.

6. Den Mitgliedern der Wahlbehörde des ersten Sprengels, mit Ausnahme der Mitglieder des einzigen Sprengels der Gemeinde und jener des ersten Sprengels der Gemeinde mit mehr als 25 Sprengeln, wird außerdem eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 80.000 Lire für den Vorsitzenden und in Höhe von 60.000 Lire für die Stimmzähler bzw. den Schriftführer entrichtet.

7. Den Mitgliedern der Hauptwahlbehörde gemäß Artikel 61 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen gebührt außer der Reisediät laut den vorstehenden Absätzen eine Tagesvergütung von 80.000 Lire für den Vorsitzenden und von 60.000 Lire für die Mitglieder einschließlich des Schriftführers.

8. Wenn gleichzeitig mit der Wahl für die Erneuerung des Gemeinderates andere Wahlen oder Abstimmungen stattfinden, wird der feste Betrag gemäß Absatz 1 um 66.000 Lire und jener gemäß Absatz 2 um 44.000 Lire erhöht.

9. Die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen stellen im Sinne des Artikels 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 eine pauschale Spesenrückvergütung dar, die keinerlei Abzug oder Steuereinbehalt unterliegt und auch nicht zur Bildung des besteuerebaren Einkommens beiträgt.

10. Ab dem Monat März des ersten Jahres nach jenem des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Vergütungen gemäß den vorstehenden Absätzen jährlich mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses in bezug auf den vom ISTAT berechneten Anstieg des Index der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten neu festgesetzt. Die so berechneten Beträge werden auf die nächsthöheren tausend Lire aufgerundet.

11. Die Auszahlung der Vergütungen wird von der Gemeindeverwaltung vorgenommen und geht zu deren Lasten.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Minniti.

MINNITI: Per avere un chiarimento dall'assessore Giovanazzi, al quale prima mi ero rivolto, ma non ha avuto modo di rispondermi al riguardo delle indennità per il patentino, in questo caso il B per il presidente di seggio. Leggo al primo comma dell'art. 52: "1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 215 mila."

Sappiamo benissimo che il possesso del patentino di bilinguismo, per quanto riguarda gli impiegati statali, significa il ricevimento di una indennità per la conoscenza della seconda lingua, quindi vorrei sapere dall'assessore competente, se in queste 215 mila lire di compenso per il presidente dell'ufficio elettorale sono comprese anche quelle previste dal possesso del patentino B, C o D ed eventualmente se non sono previste se si è considerato di inserirle.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Questo compenso è onnicomprensivo, perciò non c'è alcuna distinzione fra coloro che hanno il patentino o meno. Era questo che mi aveva chiesto collega?

MINNITI: E' possibile che gli impiegati statali che hanno il patentino vengono retribuiti con una quota fissa, che va dalle 400 mila lire lorde al mese e chi poi ha il patentino corrispondente comunque al fatto di essere presidente di un seggio, questa indennità non l'abbia. Alla base mi sembra ci sia lo stesso presupposto giuridico, o c'è un'equità di trattamento fra gli uni e gli altri e questo mi sembra necessario, fondamentale e giusto, oppure in questa maniera creiamo una disparità che è molto grave.

Quindi la regione, nel momento in cui ha votato la possibilità del patentino, deve mettere in preventivo il fatto che questo patentino venga retribuito in base alle indennità che per legge sono previste.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 52. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti contrari, 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 52 è approvato.

Art. 53

(Rimborso spese per nomina presidenti di seggio)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 bis della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota forfettaria di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire."

DENICOLO':

Art. 53

(Spesenrückvergütung für die Ernennung der Sprengelvorsitzenden)

1. Im Artikel 31 bis des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird der mit Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4 eingeführte Absatz 2 durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Ab dem Monat März des ersten Jahres nach jenem des Inkrafttretens dieses Gesetzes wird der Pauschalbetrag gemäß dem vorstehenden Absatz jährlich mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses in bezug auf den vom ISTAT berechneten Anstieg des Index der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten neu festgesetzt. Die so berechneten Beträge werden auf die nächsthöheren tausend Lire aufgerundet."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 53. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 53 è approvato.

Art. 54

(Costituzione dell'ufficio centrale)

1. Nei comuni aventi fino a venticinque sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

DENICOLO':

Art. 54

(Errichtung des Hauptwahlamtes)

1. In den Gemeinden, die bis zu 25 Wahlsprengel aufweisen, stellt der erste Wahlsprengel der Gemeinde gleichzeitig das Hauptwahlamt dar.

2. In den anderen Gemeinden führt im Hauptwahlamt der Präsident des Landesgerichtes oder ein anderer von ihm beauftragte Richter den Vorsitz; das Hauptwahlamt besteht aus sechs Wählern, die für das Amt

des Präsidenten eines Wahlsprengels geeignet sind und im Verzeichnis eingeschrieben sind, welche vom Präsidenten des Landesgerichtes innerhalb fünf Tagen von der Kundmachung der Wahlausschreibung ernannt werden.

3. Der Präsident ernennt einen Kanzleibeamten zur Ausführung der Befugnisse des Sekretärs.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 54. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 54 è approvato.

Art. 55

(Locali e materiale per l'ufficio elettorale)

1. Dopo il numero 12) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, è aggiunto il seguente:

"12 bis) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio."

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E, F, G, della presente legge. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate."

DENICOLO': Zunächst der ursprüngliche Text:

Art. 55

(Räumlichkeiten und Wahlmaterial für die Wahlbehörde)

1. Nach Ziffer 12 des Absatzes 1 von Artikel 32 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, ersetzt durch den Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28 und geändert durch Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 10. August 1974, Nr. 6, wird folgende Ziffer hinzugefügt:

"12 bis) die Niederschriften der Amtshandlungen der Sprengelwahlbehörden und die Stimmzählungstabellen"

2. Im Artikel 32 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, ersetzt durch Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28, wird der Absatz 2 durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Die Stimmzettel werden vom Wahlamt der Region mit den wesentlichen Kennzeichen der in den Beilagen A, B, C, D, E, F und G zu diesem Gesetz beschriebenen Mustern bereitgestellt. Die Stimmzettel nach einheitlichem Muster und in der gleichen Farbe werden in italienischer Sprache und in italienischer und in ladinischer Sprache für die Gemeinden der Provinz Trient, in italienischer und in deutscher Sprache sowie in italienischer, in deutscher und in ladinischer Sprache für die Gemeinden der Provinz Bozen gedruckt. Die Stimmzettel

müssen bei den Wahlsprengeln bereits gefaltet in geschlossenem Umschlag eintreffen."

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedetti.

BENEDETTI: Per chiarire la posizione. Lei ha trovato due emendamenti, uno della Giunta e uno del sottoscritto, quello del sottoscritto è stato poi riemendato, riportato integralmente e penso che questo comprenda anche la variazione che la Giunta ha promosso, quindi il mio secondo emendamento, Presidente, dovrebbe essere quello che fa sì che questo articolo sia approvato anche dalla maggioranza.

PRESIDENTE: Se ho ben capito, l'art. 55 viene sostituito con questo emendamento, a firma Benedetti ed altri, e l'emendamento della Giunta viene ritirato.

Allora l'emendamento della Giunta decade, perché è stato recepito dall'emendamento Benedetti, che recita:

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

Locali e materiale per l'Ufficio elettorale

1. Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui al numero precedente da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;
- g) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione;
- h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;
- i) le urne occorrenti per la votazione;
- l) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli Uffici di sezione;
- o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F della presente legge. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della Provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la Provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la Provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.

DENICOLO': Dadurch daß Abg. Benedetti einen Abänderungsantrag zu seinem Änderungsantrag eingebracht hat, wird der Antrag von der Regierung zurückgezogen und der deutsche Text des Abänderungsantrag von Benedetti, der letzte, liegt noch nicht vor. Ich kann aber bis zum Absatz 2 lesen, da der Text identisch ist.

Abänderungsantrag, eingereicht von Abg. Benedetti:

Räumlichkeiten und Wahlmaterial für die Wahlbehörde

1. Der Bürgermeister veranlaßt, daß ab 16.00 Uhr vor dem Wahltag der Vorsitzende des Wahlsprengels den als Sitz des Sprengelwahlamtes eingerichteten Raum und folgendes Wahlmaterial übernimmt:

- a) den versiegelten Umschlag mit dem Stempel des Wahlsprengels;
- b) die vom Bezirkswahlausschuß oder vom Bezirkswahlunterausschuß beglaubigten Sprengelwählerlisten;
- c) einen Auszug der in den vorhergehenden Buchstaben genannten Listen, der im Abstimmungsraum oder im Warteraum anzuschlagen ist;
- d) drei Ausfertigungen der Kundmachung mit den Kandidatenlisten, von denen eine zur Verfügung des Wahlsprengels bleiben muß und die anderen im Abstimmungsraum angeschlagen werden müssen;
- e) die Niederschriften über die Ernennung der Stimmzähler;
- f) das Verzeichnis der Beauftragten, welche ermächtigt sind, die Listenvertreter beim Wahlsprengel zu bestimmen, und gegebenenfalls die bis 16.00 Uhr des Sonnabends vor der Wahl bei der Gemeinde eingelangten Ernennungen;
- g) das Paket mit den Stimmzetteln, das der Regionalausschuß an den Bürgermeister versiegelt und unter Angabe der Anzahl der darin enthaltenen Stimmzettel übermittelt. Das Paket darf erst nach der Errichtung des Sprengelwahlamtes um 6.00 Uhr des Abstimmungstages geöffnet werden;
- h) die für die Abstimmung erforderlichen Wahlurnen;
- i) sechs Kopierstifte für die Stimmabgabe;
- l) wenigstens zwei Ausfertigungen der Kundmachung mit den wichtigsten Bestimmungen über die Abstimmung und der Kundmachung mit den wichtigsten Strafbestimmungen;
- m) eine Ausfertigung des Wortlautes des Gesetzes und eine Ausfertigung der Anweisungen für die Sprengelwahlämter;
- n) das Paket mit den Drucksorten und mit dem Schreibmaterial, das für die Tätigkeit des Wahlsprengels notwendig ist.

PRESIDENTE: In attesa della distribuzione del testo tedesco, sospendiamo la trattazione dell'art. 55 e procediamo con l'art. 56.

Art. 56

(Ufficio elettorale - Operazioni preliminari)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale."

DENICOLO':

Art. 56

(Wahlbehörde - Einleitende Amtshandlungen)

1. Im Artikel 47 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen wird nach Absatz 3 der folgende neue Absatz eingefügt:

"3 bis) Falls die Bürgermeisterwahl auf einem anderen Stimmzettel als dem für die Wahl des Gemeinderates bestimmten erfolgen sollte, so haben auch die Urnen, in denen die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl enthalten sind, von den Urnen, in denen die Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates enthalten sind, getrennt zu sein."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 56. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 56 è approvato.

Art. 57

(Spoglio delle schede)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco."

DENICOLO':

Art. 57

(Auszählung der Stimmzettel)

1. Im Artikel 56 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, ersetzt durch Artikel 36 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28, wird der nachstehende Satz hinzugefügt: "In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern beginnen die Amtshandlungen mit der Auszählung der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters."

PRESIDENTE: All'art. 57 sono stati presentati alcuni emendamenti, uno a firma della Giunta e l'altro a firma Chiodi e li possiamo trattare assieme perché sono uguali.

Il primo, a firma della Giunta, recita: nel comma 1 le parole "fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e" sono soppresse. Se viene approvato questo emendamento, decade quello della collega Chiodi.

Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento della Giunta è approvato ed automaticamente decade l'emendamento Chiodi.

L'emendamento a firma Benedikter è ritirato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 57? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 57 è approvato.

Art. 58

(Verbale dell'ufficio centrale)

1. Nell'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, dall'articolo 13 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 e dall'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, le intestazioni dei numeri 1) e 3) e tutto il numero 2) sono soppressi.

2. Nel suddetto articolo 71, le lettere "m, n, o, p" diventano le lettere "h, i, l, m".

3. Nel sopraindicato articolo 71 dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

"m bis) l'indicazione del candidato eletto sindaco;

m ter) l'eventuale indicazione del candidato eletto vicesindaco;

m quater) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali."

E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta, che recita: nel comma 3 la lettera m ter) è soppressa.

Prego dare lettura del testo tedesco.

DENICOLO':

Art. 58

(Niederschrift der Hauptwahlbehörde)

1. Im Artikel 71 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, geändert durch Artikel 49 des Regionalgesetzes vom 19. September 1963, Nr. 28, Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 14. August 1967, Nr. 15 und Artikel 21 des Regionalgesetzes vom 10. August 1974, Nr. 6 werden die Titel der Ziffer 1 und 3 und die gesamte Ziffer 2 gestrichen.

2. Im genannten Artikel 71 werden die Buchstaben "m, n, o und p" durch die Buchstaben "h, i, l und m" ersetzt.

3. Im genannten Artikel 71 werden nach Buchstabe m) folgende Buchstaben hinzugefügt:

"m bis) die Angabe des zum Bürgermeister gewählten Kandidaten;

m ter) die eventuelle Angabe des zum Vizebürgermeister gewählten Kandidaten;

m quater) für jede Liste die Angabe der zu Gemeinderatsmitgliedern gewählten Kandidaten."

Es liegt ein Abänderungsantrag von seiten der Regierung vor, der folgendermaßen lautet: Im Artikel 3 wird der Buchstabe m-ter) gestrichen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 58? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 58 è approvato.

Art. 59

(Propaganda elettorale)

1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

DENICOLO':

Art. 59

(Wahlpropaganda)

1. Was die Regelung der Wahlpropaganda anbelangt, so werden die Bestimmungen laut Artikel 1 bis 6, die im Artikel 15 vorgesehenen entsprechenden Strafen sowie die Bestimmungen laut Artikel 17, 18 und 19 des Gesetzes vom 10. Dezember 1993, Nr. 515, ergänzt durch die Bestimmungen laut Artikel 29 und 30 des Gesetzes vom 25. März 1993, Nr. 81 mit seinen späteren Änderungen angewandt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 59? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 59 è approvato.

Art. 60

(Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di Stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro novanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 26 oppure quando le elezioni

sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 40.

DENICOLO':

Art. 60

(Nichtigkeitserklärung der Wahl - Ernennung eines Kommissärs und Neuwahlen)

1. Falls die Wahl des Bürgermeisters und/oder des Gemeinderates für nichtig erklärt wurde, sorgt der Landesausschuß durch einen Kommissär für die Verwaltung der Gemeinde, bis infolge Anfechtung der Nichtigkeitserklärung diese aufgehoben wird oder der Bürgermeister und/oder der Gemeinderat mit Erkenntnis des Staatsrates wiederbestätigt werden oder bis der Bürgermeister und der Gemeinderat durch eine Neuwahl erneuert werden.

2. Die Neuwahl wird binnen neunzig Tagen nach dem Datum durchgeführt, an dem der Beschluß über die Nichtigkeit endgültig geworden ist. Diese Frist kann verlängert werden, und zwar nur, um die Wahl mit dem ersten laut Gesetz vorgesehenen fälligen Wahltermin zusammenfallen zu lassen.

3. In gleicher Weise wird vorgegangen, wenn die Wahl wegen Mangels an Kandidaturen oder wegen Eintretens des im Artikel 26 Absatz 1 erwähnten Falles nicht stattfinden kann oder wenn die Wahl nichtig war, weil die im Artikel 40 vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllt wurden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 60? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 60 è approvato.

Art. 61

(Convalida degli eletti)

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco e dell'eventuale vicesindaco esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco e dell'eventuale vicesindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma dell'articolo 14, nonché degli articoli 17, 18 e 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco o dell'eventuale vicesindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.

All'art. 61 è stato presentato un emendamento, a firma della Giunta regionale, che recita: le parole "e dell'eventuale vicesindaco" alla terza ed alla quinta riga; le parole "e 8" sono soppresse.

Nel comma 2 le parole "o dell'eventuale vicesindaco" sono soppresse.

DENICOLO':

Art. 61
(Bestätigung der Gewählten)

1. Der Gemeinderat sorgt für die Bestätigung des Bürgermeisters und des eventuellen Vizebürgermeisters, wobei er die Wählbarkeitsvoraussetzungen der gewählten Kandidaten gemäß Artikel 4, 5, 6, 7 und 8 überprüft, und zwar in der unmittelbar auf die Bekanntgabe der Ergebnisse folgenden Sitzung und bevor er über jedweden anderen Gegenstand beschließt. Die Bestätigung des Bürgermeisters und des eventuellen Vizebürgermeisters muß vor der Bestätigung der Gemeinderatsmitglieder vorgenommen werden. Der Gemeinderat nimmt die Bestätigung der gewählten Gemeinderatsmitglieder vor, indem er ihre Wählbarkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 14, 17, 18 und 20 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie gemäß Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 überprüft.

2. Falls die Nichtwählbarkeit des Bürgermeisters oder des eventuellen Vizebürgermeisters mit vollstreckbarem Beschluß des Gemeinderates erklärt oder mit Erkenntnis des Staatsrates ausgesprochen wird, findet binnen neunzig Tagen nach dem Datum der Beschlußfassung und der Erkenntnis eine Neuwahl statt. In der Zeit zwischen dem Beschluß über die Nichtwählbarkeit und dem Amtsantritt des Neugewählten ernennt der Landesausschuß einen Kommissär.

3. Treffen die Gemeinderäte in den ersten Sitzungen keine Entscheidung, sorgt der Landesausschuß ersatzweise dafür.

Es liegt ein Abänderungsantrag der Regierung vor:

Im Absatz 1 werden die Worte "und des eventuellen Vizebürgermeisters" in der zweiten und in der achten Zeile gestrichen. Die Worte "und 8" werden gestrichen.

Im Absatz 2 werden die Worte "oder des eventuellen Vizebürgermeisters" gestrichen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento della Giunta? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità l'emendamento della giunta è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 61? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 61, così emendato, è approvato.

Art. 62
(Vacanza del seggio - Surrogazione -
Sospensione dalla carica)

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

DENICOLO':

Art. 62

(Unbesetzte Sitze - Ersetzung - Amtsenthebung)

1. Der Sitz eines Gemeinderatsmitgliedes, der während der Amtszeit aus irgendeinem auch nachträglich eingetretenen Grund unbesetzt bleiben sollte, wird jenem Kandidaten zugeteilt, der in der gleichen Liste unmittelbar dem letzten Gewählten folgt. Bei Stimmgleichheit gilt der ältere als gewählt.

2. Im Falle einer im Sinne des Artikels 15 Absatz 4 bis des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen beschlossenen Amtsenthebung eines Gemeinderatsmitgliedes nimmt der Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Bekanntgabe der Enthebungsmaßnahme die zeitweilige Ersetzung vor, wobei er die Vertretung für die Ausübung der Befugnisse eines Ratsmitgliedes jenem Kandidaten der gleichen Liste überträgt, der nach den Gewählten die höchste Stimmenzahl erhalten hat. Die Vertretung läuft mit der Beendigung der Amtsenthebung ab. Bei Eintreten des Amtsverfalles erfolgt die Ersetzung gemäß Absatz 1.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 62? La parola al cons. Delladio.

DELLADIO: Grazie Presidente, egregi colleghi, ho visto il modulo allegato G) relativo all'emendamento presentato dalla Giunta e volevo chiedere agli uffici competenti, se la dicitura in fondo al foglio, relativamente al numeretto 2, che indica solo per la provincia di Bolzano, relativamente al gruppo linguistico, secondo me bisognerebbe toglierla, perché prossimamente dovremo fare il censimento anche nei comuni ladini della provincia di Trento.

Chiedo spiegazioni al riguardo.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'art. 62, poi tratteremo l'emendamento che diventa art. 62/bis e darò la parola alla Giunta per rispondere a quello che lei ha chiesto.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 62? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 62 è approvato.

Dò lettura dell'art. 62/bis:

"Art. 62 bis

(Anagrafe degli amministratori comunali)

1. La scheda anagrafica del consigliere comunale riprodotta nel modello E) allegato all'articolo 34 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 è sostituita dalla scheda riprodotta nell'allegato G)".

DENICOLO': Nach dem Artikel 62 wird der nachstehende Artikel hinzugefügt:

"Art. 62 bis
(Kartei der Gemeindeverwalter)

1. Die Karte für die Personaldaten des Gemeinderatsmitgliedes gemäß dem Formblatt E), welches dem Artikel 34 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 beigelegt ist, wird durch die in der Anlage G dargestellte Karteikarte ersetzt."

PRESIDENTE: La parola all'assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: La scheda è stata predisposta prevedendo le nuove figure, quelle del presidente del consiglio, di assessore esterno, ecc., se venisse approvato questo disegno di legge, questa scheda dovrebbe presentarsi in questi termini, perché vengono istituite anche queste figure.

Per quanto riguarda il gruppo linguistico, siccome c'è solo la tutela del gruppo linguistico per la provincia di Bolzano, è stata prevista solo per la provincia di Bolzano in quanto non c'è ancora la tutela nell'altra provincia.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 62/bis? La parola al cons. Willeit.

WILLEIT: Soltanto per sostenere quanto detto dal collega Delladio, in ordine al gruppo linguistico, perché anche per i ladini di Fassa vi sarà prossimamente la dichiarazione, non ho la legge alla mano, ma se guardate bene vi è una norma apposita riguardante la dichiarazione di appartenenza. Inoltre vorrei chiedere di stilare questa scheda anche in lingua ladina, sia per i consiglieri ladini della provincia autonoma di Bolzano, sia per quelli della provincia autonoma di Trento.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 62/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto contrario, 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 62/bis è approvato.

Art. 63
(Consiglio comunale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

3 ter. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni."

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole "Il sindaco" sono aggiunte le parole ", quando non è previsto il presidente del consiglio,".

DENICOLO':

Art. 63
(Gemeinderat)

1. Nach dem Artikel 7 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden folgende Ziffern eingefügt:

"3 bis) Die Ratsmitglieder, die an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Gemeinderates ohne berechtigten Grund nicht teilgenommen haben, werden als verfallen erklärt.

3 ter) Der Rücktritt vom Amt eines Ratsmitglieds wird beim Gemeinderat vom betreffenden Ratsmitglied selbst eingereicht. Der Rücktritt ist unwiderruflich, bedarf keiner Kenntnisnahme und wird rechtswirksam, sobald der Gemeinderat die Ersetzung vorgenommen hat, was innerhalb von 15 Tagen ab dem Tag der Einreichung des Rücktritts erfolgen muß."

2. Im Artikel 7 Absatz 6 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden nach den Worten "Der Bürgermeister" die Worte ", sofern kein Ratsvorsitzender vorgesehen ist," eingefügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 63? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 63 è approvato.

Art. 64
(Giunta comunale)

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'articolo 2.

DENICOLO':

Art. 64
(Gemeindeausschuß)

1. Der Gemeindeausschuß besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und aus den Assessoren, deren Anzahl in der Satzung unter Berücksichtigung der im Artikel 2 des 1. Titels dieses Gesetzes festgelegten Grenzen bestimmt ist."

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Atz, ne ha facoltà.

ATZ: Herr Präsident, ich wollte genau diese Klärung herbeiführen. Wir haben hier aus einem Mißverständnis heraus zwei Abänderungsanträge eingereicht. Ich möchte den Abänderungsantrag, der erst jetzt zum zweiten Mal zur Verteilung gekommen und unter der Prot. Nr. 1734 herumgereicht worden ist, zurückziehen und den Abänderungsantrag Prot. Nr. 1719 bestehen lassen. Danke sehr.

(Signor Presidente, volevo chiarire questo aspetto. Per un malinteso abbiamo presentato due emendamenti; desidero però ritirare l'emendamento che è stato distribuito una seconda volta e che porta il numero 1734 ed invece mantenere l'emendamento n. 1719. Grazie.)

PRESIDENTE: Bene, lei è stato molto preciso, allora viene ritirato l'emendamento prot. 1734, rimane in piedi l'emendamento a firma Atz ed altri, che recita: l'art. 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64
(Giunta comunale)

1. La Giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge.

2. Oltre a quanto disposto dalla legge in materia di composizione e nomina della giunta comunale, nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano il vicesindaco deve appartenere ad un gruppo linguistico diverso da quello del sindaco, purché il gruppo linguistico di appartenenza del vicesindaco rappresenti almeno il 25 per cento della popolazione del comune."

DENICOLO': Der Artikel 64 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 64
(Gemeindeausschuß)

1. Der Gemeindeausschuß besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und aus den Assessoren, deren Anzahl in der Satzung unter Berücksichtigung der mit Gesetz festgelegten Grenzen bestimmt ist.

2. Zusätzlich zu den Gesetzesbestimmungen auf dem Gebiet der Zusammensetzung und der Ernennung des Gemeindeausschusses muß der Vizebürgermeister in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 13.000 Einwohnern einer anderen Sprachgruppe als der des Bürgermeisters angehören, wenn die Sprachgruppe des Vizebürgermeisters mindestens 25 Prozent der Gemeindebevölkerung darstellt."

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Bolzonello sull'ordine dei lavori.

BOLZONELLO: A nome del gruppo le chiedo si sospendere la trattazione di questo articolo e relativo emendamento.

PRESIDENTE: C'è una richiesta di interrompere i lavori alle 17.56 per tutta una serie di ragioni e visto che mancano pochi minuti alla chiusura, tolgo la seduta.

Il Consiglio è convocato per domani mattina ad ore 10.00.

(ore 17.57)

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 15:

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 2

Geszentwurf Nr. 15:

Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems zur Wahl der Gemeinderäte der Region (eingebracht vom taqRegionalausschuß)

Seite 2

Interrogazioni e interpellanze

pag. 106

Anfragen und Interpellationen

Seite 106

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

GIOVANAZZI Nerio (Gruppo Partito Popolare)	pag.	2-8-13-46-57-58-59-91-102
ATZ Roland (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	3-38-60-64-104
KLOTZ Eva (Gruppo Union für Südtirol)	"	5-13-66
ZENDRON Alessandra (Gruppo Verdi - Grüne - Vöerc)	"	5-80
DELLADIO Mauro (Gruppo Lega Nord Minoranze Etniche)	"	5-14-82-102
LEITNER Pius (Gruppo Die Freiheitlichen)	"	6-70
BENEDETTI Marco (Gruppo A.D. - A.T. - P.S.D.I.)	"	7-45-46-93
KURY Cristina Anna (Gruppo Verdi - Grüne - Vöerc)	"	7-71
MAYR Christine (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	12
GRANDI Tarcisio (Gruppo Partito Popolare)	"	21-52-53
WILLEIT Carlo (Gruppo Ladins - Autonomia Trentino)	"	37-39-81-103
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	47-52-56-58-61-78-86
HOLZMANN Giorgio (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	59-67
BOLZONELLO Marco (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	60-73-85-105
BENUSSI Ruggero (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	62

MINNITI Mauro (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	pag.	65-90-91
FRASNELLI Hubert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	69
PALERMO Carlo (Gruppo Misto)	"	70
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	75
PASSERINI Vincenzo (Gruppo La Rete)	"	82
ALESSANDRINI Carlo (Partito Democratico della Sinistra)	"	82